**Cass. pen., sez. I 08-03-2010 (18-02-2010), n. 9091 - Pres. Chieffi Severo - Est. Piraccini Paola - D.G.B.** *(massima 1)*

RV246493

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Associazione di tipo mafioso - Qualifica dell'imputato come "avvicinato" - Partecipazione all'associazione - Configurabilità.*

Rispondono del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso i soggetti che abbiano assunto il ruolo di "avvicinati", e cioè che, pur non compartecipando ancora al patrimonio di conoscenze dell'organizzazione e non disponendo di potere deliberativo, si sono messi a disposizione del sodalizio mafioso e svolgono una sorta di apprendistato in attesa della piena affiliazione formale. (Rigetta in parte, Ass.App. Palermo, 05 marzo 2009)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. V, 11-11-1994, n. 4379 - RV200193](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000334500200193)

[Cass. pen., sez. Unite, 28-12-1994, n. 16 - RV199386](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000320260199386)

[Cass. pen., sez. Unite, 20-09-2005, n. 33748 - RV231670](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G367862570231670)

[Cass. pen., sez. Unite, 20-09-2005, n. 33748 - RV231671](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G367862570231671)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. I, 10-05-1995, n. 1737 - RV201361](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001757340201361)

*Difformi*

[Cass. pen., sez. I, 10-05-1995, n. 1770 - RV201362](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001757350201362)

  --TIPSOA-- Chieffi Severo Piraccini Paola XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 D.G.B. RV246493

**Cass. pen., sez. I 08-03-2010 (18-02-2010), n. 9091 - Pres. Chieffi Severo - Est. Piraccini Paola - D.G.B.** *(massima 2)*

RV246494

*SENTENZA - Correlazione tra accusa e sentenza - In genere - Attribuzione al fatto contestato all'imputato di una diversa qualificazione giuridica - Contraddittorio - Modalità - Indicazione - Fattispecie.*

La garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice e assicurata pur quando l'imputato abbia comunque avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, ed in particolare anche nell'ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica abbia formato oggetto di discussione nel corso del procedimento incidentale "de libertate". (Fattispecie relativa alla derubricazione del reato, ad opera del giudice di appello, dalla fattispecie di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in quella di favoreggiamento aggravato; tale ultima qualificazione giuridica, in precedenza, era stata prospettata dal pubblico ministero nel ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare applicata per il reato associativo; inoltre, in una memoria presentata dalla difesa nel corso del giudizio di merito, erano state richiamate decisioni del tribunale del riesame che avevano qualificato analoghe condotte come favoreggiamento). (Rigetta in parte, Ass.App. Palermo, 05 marzo 2009)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. VI, 11-12-2008, n. 45807 - RV241754](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G009326370241754)

[Cass. pen., sez. VI, 26-01-2009, n. 3430 - RV242683](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G009445760242683)

[Cass. pen., sez. VI, 18-09-2009, n. 36323 - RV244974](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G010474080244974)

[Cass. pen., sez. I, 12-11-2009, n. 43230 - RV245118](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G010668550245118)

[Cass. pen., sez. I, 11-12-2009, n. 47111 - RV245883](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G010844330245883)

  --TIPSOA-- Chieffi Severo Piraccini Paola D.G.B. RV246494

**Cass. pen., sez. I 08-03-2010 (18-02-2010), n. 9091 - Pres. Chieffi Severo - Est. Piraccini Paola - D.G.B.**

**FATTO E DIRITTO**

La Corte d'assise d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione emessa dalla Corte d'assise della stessa città, pronunciava la sentenza con la quale:

dichiarava S.I. colpevole del delitto di cui all'art. 378 c.p. e L. n. 152 del 1991, art. 7, derubricando l'originaria imputazione di cui all'art. 416 bis c.p.;

applicava a D.G.B. la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 invece che l'interdizione perpetua, eliminava la pena dell'interdizione legale, gli applicava la misura di sicurezza della libertà vigilata invece che quella dell'assegnazione ad una casa di lavoro, confermando nel resto la condanna per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e vari omicidi con i connessi reati in materia di armi;

assolveva F.J. dai delitti di cui ai capi W e X (Omicidio di So.Gi. e detenzione di armi), confermando nel resto la condanna per partecipazione ad associazione mafiosa e vari omicidi con i connessi reati in materia di armi;

assolveva L.V. dai delitti di cui ai capi CC e DD (omicidio di O.I. e detenzione di armi), confermando nel resto la condanna per partecipazione ad associazione mafiose e vari omicidi con i connessi reati in materia di armi;

assolveva M.G. dai delitti di cui ai capi e, d, c, f, g, h (violazione legge sulle armi), confermando la condanna per favoreggiamento aggravato;

confermava le condanne inflitte a G.I. e R. P. per i delitti di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso e omicidio con i connessi delitti in materia di armi, a A.S., G.L. e Sf.Al. per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso.

L'attuale vicenda processuale aveva ad oggetto una guerra di mafia svoltasi nel territorio di (OMISSIS) negli anni 90, conseguente alla strage compiuta dalla compagine denominata degli "(OMISSIS)" nei confronti della cosca avversa, con la conseguente ritorsione compiuta dal "mandamento di (OMISSIS)" che aveva agito, allo scopo di vendicare quella strage, fino ad epoca recente.

Preliminarmente la Corte territoriale rilevava che il processo si fondava sostanzialmente su chiamate in correità o reità di collaboratori che, dopo aver fatto parte dell'associazione mafiosa, avevano deciso di dissociarsene ed avevano riferito all'autorità giudiziaria fatti relativi a quella associazione e i crimini commessi; pertanto, premetteva quali erano le regole di diritto che avrebbe applicato nella valutazione delle loro dichiarazioni, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità in materia.

Osservava che le propalazioni accusatone devono essere accompagnate da riscontri esterni, che tali riscontri devono essere indipendenti dalla chiamata in correità onde evitare il fenomeno della circolarltà della prova, che non devono avere lo spessore di prove autosufficienti, che possono consistere in elementi di qualsiasi natura sia rappresentativa che logica, e quindi anche in altre chiamate in correità, che devono avere una valenza individualizzante nel senso che devono concernere non solo il fatto ma la riferibilità del fatto all'imputato. In relazione ai collaboratori, che avevano offerto il loro contributo nel presente processo, osservava che il giudice di primo grado aveva attentamente vagliato la loro attendibilità intrinseca, delineando il ruolo criminale assunto da ciascuno di loro e la compatibilità dello stesso con la conoscenza dei fatti raccontati, le ragioni della collaborazione, l'autonomia delle loro dichiarazioni e la spontaneità in relazione a fatti per i quali non erano mai stati sospettati e sul punto richiamava le schede di valutazione contenute nella sentenza di primo grado. Non sussisteva alcuna tardività delle loro dichiarazioni perchè tale dato doveva essere valutato con riferimento al momento iniziale della collaborazione e non con riguardo ai fatti che erano di molto risalenti nel tempo; ognuno di loro aveva riferito immediatamente dei delitti ai quali aveva partecipato e poi di quelli dei quali aveva conoscenza. Le loro propalazioni non erano state influenzate dalla lettura di giornali sia perchè gli articoli risalivano all'epoca di commissione dei fatti e non all'epoca della collaborazione sia perchè costoro avevano riferito fatti inediti e conoscibili solo da chi vi aveva preso parte. Sulle motivazioni della collaborazione osservava che il pentimento dei collaboratori non richiedeva una sorta di conversione e soprattutto non vi era alcuna necessità di esaminare i motivi del pentimento, visto che la decisione di collaborare nasceva proprio dalla aspettativa di ottenere una attenuazione della pena; ciò che la legge chiedeva era che le dichiarazioni fossero veritiere e, comunque, tutti gli attuali collaboratori si erano accusati di efferati crimini dei quali non erano stati neppure sospettati.

Esaminava poi le posizioni dei singoli imputati elencando per ognuno i motivi di appello e le ragioni della decisione.

D.G.B. e G.I. avevano collaborato con la giustizia ammettendo le proprie responsabilità e i loro motivi di appello erano limitati alla determinazione in concreto della pena.

D.G. nelle conclusioni aveva anche chiesto di essere assolto dai reati contestati di partecipazione all'associazione e di tentato omicidio di Ci., ma non aveva presentato motivi in merito, anche perchè era confesso sul punto di avere partecipato alla decisione della famiglia mafiosa di uccidere il Ci..

In relazione alla pena, la Corte osservava che era stata contenuta nei minimi edittali, tenendo conto del ruolo marginale svolto dall'imputato nella cosca, nonostante la militanza di oltre 16 anni e accoglieva il ricorso con riguardo alle pene accessorie e alla misura di sicurezza applicata.

G. si era limitato a contestare la quantità della pena inflitta, ma la Corte osservava che, per i numerosi fatti di sangue che aveva commesso, era stato condannato ad una pena contenuta quasi nei minimi edittali, proprio perchè si era tenuto conto dell'importanza della sua collaborazione.

A.S., G.L. e Sf.Al. erano chiamati a rispondere solo della partecipazione al delitto associativo e la loro posizione veniva individuata in quella del soggetto "avvicinato". Osservava la Corte che il ruolo di avvicinato all'interno dell'associazione mafiosa identificava quello di un soggetto che svolgeva tutte le funzioni proprie degli associati senza essere partecipe del patrimonio di conoscenze e senza disporre del potere deliberativo degli associati. Tale definizione nasceva da massime di esperienze, consolidate nel corso di innumerevoli processi, e identificava una sorta di apprendistato a cui erano sottoposti alcuni soggetti al fine di verificare sul campo la loro valenza prima di procedere alla formale affiliazione. Il soggetto avvicinato era colui che aveva aderito al programma criminoso indeterminato dell'associazione e aveva manifestato la sua disponibilità a portare a termine i compiti che gli sarebbero stati affidati a cominciare dai compiti più semplici, come portare i pizzini, e poi in progressione il compimento di atti intimidatori e di omicidi. Il ruolo di avvicinato quindi non era un ruolo esterno all'associazione, ma interno, ed aveva rilevanza qualora fosse stato riempito di contenuti e cioè di attività concrete volte a rafforzare l'associazione e a rendere più agevole gli scopi criminali della stessa. Secondo la Corte un esempio evidente di tale ruolo era costituito dalla posizione di D.G.M., non oggetto del presente giudizio, il quale aveva operato come avvicinato dal (OMISSIS), data in cui era diventato reggente della cosca, e tuttavia nessuno poteva dubitare che anche nel primo periodo fosse stato intraneo alla cosca.

Tanto premesso osservava la sentenza che gli elementi a carico di A. erano costituiti dalle dichiarazioni di G. I. che lo aveva identificato come avvicinato con l'incarico specifico di compiere atti intimidatori in danno di imprenditori e di tenere i rapporti tra D.G.M., latitante, e il mondo esterno portando i pizzini. Riscontri a tali propalazioni erano costituiti dagli accertamenti di P.G. che avevano riscontrato la continuità di rapporti tra A. e D.G.R., fratello di M., e alcune intercettazioni nelle quali A. parlava del suo ruolo di copertura dei fratelli D.G.; D.G. F. aveva poi confermato di essersi recato dai latitanti insieme a lui. In un'altra conversazione A. aveva parlato del suo ruolo di protezione maliosa svolta nei confronti del suocero.

In una conversazione del (OMISSIS) D.G.B., parlando con A. delle vicende della famiglia gli aveva attribuito il ruolo di colui che portava i bigliettini.

Anche D.G.B. e M. avevano attribuito a A. i medesimi ruoli di avvicinato col compito di eseguire atti di intimidazione e di tenere i contatti tra i latitanti ed il mondo esterno. Osservava la Corte che si era raggiunta la prova del ruolo di avvicinato svolto da A. in quanto vi erano tre convergenti ed autonome dichiarazioni che glielo attribuivano, provenienti da soggetti che rivestivano una posizione rilevante nella famiglia mafiosa. Vi era anche la prova che tale dichiarazione di disponibilità si fosse rivestita di contenuti concreti soprattutto con riguardo al ruolo a lui affidato da M. di tenere i contatti tra i latitanti e l'esterno. Infatti G. aveva riferito che proprio A. era la persona alla quale aveva affidato il biglietto per contattare le persone che dovevano farlo espatriare in (OMISSIS). Sul punto il G. aveva cambiato versione in relazione alla persone che aveva fatto contattare, avendo in un primo momento fatto riferimento a tal Ge., deceduto, e poi a M., suo amico di infanzia, imputato di favoreggiamento nel presente processo. Osservava la Corte che tale cambiamento di versione non interferiva sull'attendibilità della chiamata in reità dell' A., visto che il suo ruolo di messaggero non veniva scalfito, essendo il mendacio volto solo a proteggere un amico di infanzia che lo aveva aiutato. Il cambiamento del soggetto destinatario del biglietto non mutava il ruolo dell'imputato visto che egli svolgeva quella funzione non perchè conoscesse il destinatario ma solo perchè doveva assicurare i rapporti con l'esterno dei latitanti, per evitare che un numero indeterminato di soggetti venissero a conoscenza del luogo in cui i sodali trascorrevano la latitanza. Tale ruolo era riscontrato da numerose dichiarazioni come ad esempio da quella di B. che aveva riferito come G. avesse consegnato a A. un biglietto per il proprio fratello e probabilmente era proprio quest'ultimo che doveva poi contattare la persona che materialmente lo avrebbe aiutato a fuggire. Inoltre ed indipendentemente da tali elementi vi era una sostanziale ammissione di tale ruolo da lui svolto in una conversazione telefonica intercettata nella quale A. parlava proprio di tale suo compito. Infine osservava la Corte che tale compito non poteva essere ridotto a quello di semplice favoreggiamento dei latitanti in quanto l'apporto di A. era stato determinante per consentire alla famiglia mafiosa di proseguire le sue attività, permettendo ai latitanti di tenere i rapporti con l'esterno.

In relazione al compimento di atti di intimidazione, era vero che non se ne era trovato alcun riscontro anche per la genericità del riferimento, ma osservava la Corte che, ben tre collaboratori, in modo autonomo e indipendente, avevano fatto lo stesso riferimento per cui non era importante che non si fosse potuto attribuirgli alcun fatto specifico, perchè le propalazioni costituivano prova della sua disponibilità a mettersi a disposizione delle esigenze della famiglia mafiosa. In relazione al trattamento punitivo, osservava che la mancata concessione delle attenuanti generiche era giustificata dalla gravita della condotta di associazione ad un sodalizio che aveva condizionato il vivere sociale di un intero territorio per molto tempo, mentre la quantificazione della pena era stata contenuta pressochè nei minimi edittali.

Gli elementi a carico di G.L. erano costituiti dalle dichiarazioni di G.I., D.G.M. e D.G. B. i quali tutti lo avevano identificato come avvicinato.

B. aveva riferito che una volta L. aveva portato a casa sua un esponente mafioso di (OMISSIS) che voleva contattare suo fratello M.. M. aveva raccontato del suo intervento per nascondere la moto allo scopo di screditare la collaborazione del fratello I. e quest'ultimo aveva riferito del ruolo svolto dal fratello L. di fare da tramite tra lui e l'esterno durante la latitanza. Il ruolo di avvicinato risultava quindi riscontrato da ben tre dichiarazioni ed esso era vestito di contenuti sia in relazione alla funzione di fungere da tramite tra i latitanti e l'esterno sia in relazione alla iniziativa da lui assunta di informare i sodali della intrapresa collaborazione con la giustizia da parte del fratello. In particolare egli si era preoccupato di informare il gruppo dell'esistenza di una moto utilizzata per la commissione dell'omicidio di So.Sa. affinchè si procedesse al suo nascondimento per screditare la collaborazione del fratello; condotta che non era dettata solo dalla paura di ritorsioni ma dalla volontà di evitare che la collaborazione del fratello potesse nuocere alla famiglia mafiosa. Osservava la Corte che sul ruolo da lui rivestito vi era stata una sostanziale ammissione e che i motivi di appello riguardavano essenzialmente la sussistenza a suo carico delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., nn. 4 e 6.

Riteneva la Corte che a tale scopo fosse sufficiente la consapevolezza dell'imputato di essere partecipe di una associazione che avesse disponibilità di armi e che agisse allo scopo di reimpiegare i profitti dei reati in attività economiche, consapevolezza che discendeva dal fatto stesso di far parte di una simile organizzazione criminale.

La quantificazione della pena era avvenuta pressochè al minimo edittale.

Gli elementi a carico di Sf.Al. erano costituiti dalle dichiarazioni di G.I. che lo aveva individuato come partecipe della famiglia mafiosa, come partecipante alla riunione nella quale si era deciso di reagire contro gli stiddari autori della strage di (OMISSIS), come uno degli autori del danneggiamento di un villino a (OMISSIS); nelle dichiarazioni di D.G.B. che lo aveva indicato come appartenente alla famiglia e come disponibile a compiere atti intimidatori, nonchè come colui che si avvaleva dell'organizzazione per ottenere lavori per la sua impresa e che gli aveva riferito come si era svolto il tentato omicidio di Ci.;

nelle dichiarazioni di D.G.M. che lo aveva indicato come a disposizione della famiglia mafiosa e come partecipe insieme a G.I. di atti d'intimidazione. Inoltre vi erano intercettazioni nelle quali egli manifestava preoccupazione per la collaborazione iniziata da G.I..

Osservava la Corte che la mancanza di riscontri al compimento di effettivi atti di intimidazione non rilevava ai fini della condanna per il delitto associativo, essendo sufficiente che vi fosse una concordanza di riferimenti di ben tre collaboratori sulla sua disponibilità a compierli. Vi erano poi riscontri precisi della sua partecipazione alla riunione tenutasi a (OMISSIS), nella quale si era deciso la vendetta contro gli stiddari e si erano programmati molti degli omicidi futuri, consistenti nelle concordi dichiarazioni dei tre collaboratori.

In relazione al trattamento punitivo osservava che la mancata concessione delle attenuanti generiche era giustificata dalla gravita della condotta di associazione ad un sodalizio che aveva condizionato il vivere sociale di un intero territorio per molto tempo, mentre la quantificazione della pena era stata contenuta pressochè nei minimi edittali.

M.G. doveva rispondere del delitto di favoreggiamento aggravato, dopo l'assoluzione disposta dalla Corte territoriale per tutti i delitti in materia di armi.

Gli elementi a sui carico erano costituiti dalle concordi dichiarazioni di G.I., D.G.B., D.G. M. e G.L..

G.I., dopo una prima versione nella quale aveva accusato una persona deceduta, aveva affermato che era stato il M., suo amico di infanzia, ad accompagnarlo, durante la latitanza, a (OMISSIS) e poi in (OMISSIS), e che sempre lui aveva fornito dei falsi documenti alla moglie per raggiungerlo all'estero.

D.G.B. aveva riferito di aver saputo dallo stesso M. dell'aiuto prestato a G. e alla moglie per la fuga all'estero durante la latitanza. D.G.M. aveva riferito di aver saputo dai suoi fratelli B. e R. del ruolo svolto da M..

La Corte aveva ampiamente spiegato perchè riteneva G. I. credibile e attendibile, anche dopo il suo cambiamento di versione sulla persona che lo aveva aiutato ad espatriare, osservando che egli aveva voluto tenere fuori da ogni responsabilità un amico che lo aveva aiutato nel momento del bisogno, accusando al suo posto persona deceduta e che quindi non avrebbe ricevuto alcun danno dalle sue dichiarazioni. Inoltre le sue dichiarazioni erano state confermate da B. che aveva ricevuto la confessione dallo stesso M. in un momento nel quale quest'ultimo era preoccupato per se perchè I. aveva deciso di collaborare.

Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7 osservava che risultava provato il dolo specifico della volontà di agevolare l'associazione mafiosa; M., infatti, era stato contattato non direttamente dall'amico, ma tramite un sodale della famiglia mafiosa, A., per cui non poteva sfuggirgli l'interesse che la famiglia aveva a tale operazione; inoltre egli si era recato nel luogo in cui l'amico trascorreva la latitanza, il che presupponeva il consenso della famiglia; infine M. si era rivolto a B., che in quel momento reggeva la cosca, per esternare la sua preoccupazione per la collaborazione di I. e per riferire quale strategia difensiva avrebbe posto in essere.

Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ribadiva che non emergevano elementi che le giustificassero, tenuto conto della gravità del comportamento e dei precedenti giudiziari.

S.I. era stato condannato in primo grado per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso nel ruolo di avvicinato, ma la Corte territoriale aveva derubricato il fatto in favoreggiamento personale, aggravato dalla finalità di agevolare l'associazione. Osservava che il ruolo di avvicinato a lui attribuito dalla sentenza di primo grado risultava solo dalle dichiarazioni di D.G.B., senza alcun riscontro in altre dichiarazioni, proprio perchè lo aveva assunto durante la reggenza della famiglia da parte di B.. A questo punto l'unica condotta concreta posta in essere e riscontrata risultava essere quella di aver accompagnato B. quando si recava a trovare i fratelli latitanti, avendo cura il collaborante di riferire che S. lo accompagnava solo fino ad un certo punto, a metà strada. Tale compito era stato confermato da G.L., il quale aveva anche riferito che ambedue sapevano lo scopo della loro condotta sia perchè si sapeva che D.G.M. era latitante, sia per le modalità e le precauzioni con cui avveniva detto accompagnamento.

Secondo la Corte tale comportamento configurava il delitto di favoreggiamento aggravato essendo stato attuato con modalità tali da consentire a B. di eludere le investigazioni e a M. di sottrarsi alle ricerche dell'autorità, a nulla rilevando che l'azione si interrompeva a metà percorso in quanto ciò che importava era riuscire ad uscire dalla città senza essere seguiti o destare sospetti. Inoltre era certo che l'imputato fosse consapevole dello scopo della sua azione, come affermato da G.L., con dichiarazioni non dettate da risentimento o altri motivi, e come affermato da B..

Sussisteva anche l'aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7 avendo con la sua condotta aiutato la famiglia mafiosa favorendo i contatti tra il latitante M. e il fratello B., reggente della cosca, incontri funzionali al proseguimento delle attività criminali della famiglia mafiosa. Conferma della sua consapevolezza si ricavava anche da una intercettazione del 2006 nella quale egli affermava di essersi allontanato da certe situazioni.

Affermava la Corte che nella derubricazione non si ravvisava alcuna violazione dell'art. 521 c.p.p., in quanto, pur non essendoci alcun riferimento a questa condotta nel capo di imputazione per il delitto associativo, tuttavia l'imputato nel corso dell'intero processo di primo e di secondo grado si era difeso proprio dall'accusa di avere tenuto questa condotta.

Quanto al trattamento punitivo non vi erano elementi sui quali ancorare la concessione delle attenuanti generiche a fronte della gravità delle condotte tenute.

F.J. doveva rispondere dei delitti di omicidio aggravato di R.P.S. e G., dell'omicidio aggravato di So.Sa., dell'omicidio aggravato di Ca.An., e del tentato omicidio di .o Maurizio c.i.

c.r.i.m.d.a.

I.r.a.p.e.r.a.d.d.

Re. le fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni di G.I. il quale si era autoaccusato di essere l'autore materiale, chiamando in correità tra gli altri il F.; aveva descritto le modalità con le quali, prima era stato colpito il padre S., vicino alla porta di casa, e, poi, il figlio G., mentre scappava, e come ad ambedue era stato dato il colpo di grazia.

Analoghe dichiarazioni erano state rese da D.G.M. che dopo aver confessato di aver partecipato alla decisione di uccidere R.S., non vi aveva preso parte, ma era stato informato delle modalità esecutive da I. e da Ma.Gi..

Anche D.G.B. aveva riferito dell'omicidio de relato da Ma. e dal fratello M..

Osservava che le dichiarazioni di G. erano state molto precise sulle modalità esecutive e sul ruolo esecutivo svolto da F., che aveva il possesso di una pistola cal. 9 e di una cal.

38 ed aveva dato il colpo di grazia alle due vittime; egli aveva partecipato direttamente alla fase preparatoria del fatto e, anche se non aveva visto materialmente l'omicidio, aveva ricevuto un racconto preciso da Ma..

Tale versione corrispondeva anche alle modalità esecutive di una pluralità di fatti accaduti nello stesso periodo, nel senso che era stato formato un gruppo di fuoco che proveniva da fuori città allo scopo di commettere le vendette, si era trattato di una vera caccia all'uomo, nella quale i sicari erano accompagnati da uno che conosceva le vittime, che nel caso di specie era Ma..

Tale versione era riscontrata dalle dichiarazioni de relato di D. G.M. e B. che avevano anche riferito che in un primo momento vi era stato un tentativo di conciliazione con R. allo scopo di convincerlo a non allearsi con gli stiddari e, solo dopo il fallimento di tale tentativo, era stato ucciso.

In relazione all'omicidio di So.Sa. vi erano le dichiarazioni di G.I. che aveva ammesso la sua partecipazione al fatto ed aveva riferito di averlo eseguito insieme a F..

D.G.M. aveva riferito di aver deliberato l'omicidio che poi era stato eseguito da G. e da F.; D.G. B. aveva riferito de relato le medesime circostanze.

Nel (OMISSIS) Fa.Al. aveva già riferito che gli esecutori materiali erano stati G. e F..

Il movente di tale fatto di sangue era la circostanza che costui era padre di un affiliato alla stidda e faceva da tramite tra il figlio in carcere e il capo della cosca, C.P., e della appartenenza di S. alla stidda avevano parlato sia G. che i D.G.. In relazione all'omicidio di Ca.

A. vi erano le dichiarazioni di D.G.M., il quale aveva ammesso di aver chiesto personalmente l'autorizzazione ad ucciderlo e di avere organizzato l'omicidio che era stato eseguito da un gruppo di fuoco di cui faceva parte F.; in particolare aveva detto che la scelta era stata dovuta al fatto che costui andava in giro a dire che temeva di essere ucciso, che lui aveva organizzato l'agguato perchè conosceva le abitudini della vittima, che vi era stato un primo tentativo eseguito solo dal Fa. e che nel secondo vi era anche F., che aveva assistito direttamente all'agguato dalla casa della madre. G.I. aveva riferito che l'omicidio era stato eseguito dalla solita squadra;

Sa.Pa. aveva riferito la medesima circostanza mentre D. G.B. aveva parlato solo di Fa.. Mentre G. e D.G. avevano riferito de relato dallo stesso M. della partecipazione di F., Sa. aveva riferito de relato da un fonte autonoma, non facendo parte della famiglia di Racalmuto.

In relazione al tentato omicidio di Ri.Ma. vi erano le concordi dichiarazioni di D.G.M. e B. e di G.I., tutte tre de relato, ma da fonti diverse il che giustificava le discrasie nel racconto. M. aveva riferito che il gruppo di fuoco nel quale era F. aveva colpito la vittima mentre stava per entrare in auto e che la vittima era fuggita mettendosi nell'auto di tale Pe., fatto riscontrato dalla circostanza che fu proprio quest'ultimo ad accompagnare la vittima in ospedale. G. aveva riferito che la vittima si trovava in compagnia di tale Ru. ed anche tale circostanza era stata confermata dal fatto che fu costui a dare l'allarme ai carabinieri.

Ne discendeva che ogni collaborante aveva raccontato la parte di esecuzione che la sua fonte aveva riferito, circostanze che non si escludevano a vicenda. L.V. doveva rispondere del tentato omicidio di Ci.Lu., del duplice omicidio di R.P.S. e G., dell'omicidio di So.

S., del tentato omicidio di C.G., dell'omicidio di T.A., dell'omicidio di Ca.

A., del tentato omicidio di Ri.Ma., dell'omicidio di So.Gi., dell'omicidio di m.m. e dell'omicidio di R.P.C. con i connessi delitti in materia di armi.

Le fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni di G. I. e D.G.M. dalle quali emergeva che subito dopo la strage di (OMISSIS) del (OMISSIS) era stato costituito un gruppo di fuoco con a capo L. che doveva eseguire materialmente le vendette e L. oltre che esserne il capo era anche colui che teneva i rapporti con i vertici del mandamento nella persona del Fr.Sa. che doveva concedere le autorizzazioni.

La prima azione del gruppo di fuoco era stato il tentato omicidio di Ci.Lu., eseguito materialmente da G. e da R. P., voluto da L. il quale aveva ottenuto l'autorizzazione ad eseguirlo da Fr..

Nel duplice omicidio dei R. il suo ruolo era stato sempre quello di mandante ed anche di organizzatore, tanto che il commando era partito dal suo villino e lì era tornato dopo il fatto.

Nell'omicidio di So.Sa. vi erano le dichiarazioni di G.I. che si era accusato del fatto ed aveva riferito che L. aveva partecipato alla preparazione dell'omicidio occupandosi di nascondere la moto utilizzata dai sicari e di recuperare gli esecutori; inoltre aveva accompagnato F. da un medico. Tale circostanza era stata riferita anche da D.G. M.. Il ruolo secondario svolto dal L. trovava una sua giustificazione nel fatto che ormai era passato un anno di crimini efferati e il gruppo di fuoco non aveva più bisogno della intermediazione di L. per ottenere le autorizzazioni ad agire da Fr..

Per il tentato omicidio di C.G. vi erano le dichiarazioni di G.I. che vi aveva partecipato e che aveva riferito della funzione di supporto logistico svolto da L. sia per la custodia delle armi che per i mezzi utilizzati per il delitto e per il recupero degli autori. Analoghe circostanza erano state riferite da D.G.M. e D.G.B..

Per l'omicidio di T.A. vi erano le dichiarazioni di G. che aveva riferito come il L. si era recato insieme ad altri da Fr. per chiedere l'autorizzazione ad uccidere costui in quanto appartenente alla stidda e poi aveva partecipato all'organizzazione fornendo l'auto e occupandosi del recupero dei sicari.

Analoga versione era stata fornita da Sa.Pa. de relato da Fr. e P..

Per l'omicidio di Ca.An. vi erano le dichiarazioni di D.G.M. che lo aveva indicato come uno di quelli che aveva chiesto l'autorizzazione a Fr. ed aveva partecipato nel solito modo all'organizzazione. Analoghe dichiarazioni erano rese da G..

Per il tentato omicidio di Ri.Ma. vi erano le concordi dichiarazioni di G. e dei fratelli D.G. che lo avevano indicato come colui che aveva deciso l'omicidio ed aveva partecipato all'organizzazione fornendo l'auto rubata ed avvertendo il gruppo dell'individuazione della vittima.

Per l'omicidio di So.Gi. le fonti di prova erano le dichiarazioni di G., dei fratelli D.G.; in particolare M. aveva riferito di aver saputo dal fratello R. che l'azione era stata decisa da L.; M. aveva riferito di essere stato convocato da L. che gli aveva comunicato l'intenzione di uccidere So..

Per l'omicidio di m.m. vi erano le dichiarazioni di G. e di D.G. che avevano attribuito a L. il ruolo di organizzatore di questo omicidio, voluto da Fr. per motivi personali, sia con l'esecuzione di appostamenti per trovare la vittima, sia con la predisposizione della vettura e delle armi.

Per l'omicidio di R.P.C. vi erano ancora le dichiarazioni di G. e D.G. che avevano riferito sempre del ruolo di organizzatore del L. che aveva chiesto l'autorizzazione a Fr. ed anche a D.G.S. competente per il territorio di (OMISSIS). Tali dichiarazioni erano state confermate da P.L. che, in un contesto criminale del tutto diverso, aveva riferito di aver eseguito l'omicidio su ordine di L. e Fr.. Ri.Pi. doveva rispondere della partecipazione all'associazione mafiosa e della partecipazione al tentato omicidio di Ci.Lu.. Le fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni di G. che lo aveva indicato come colui che aveva partecipato alla riunione del 91 in cui si era decisa la vendetta nei confronti degli stiddari e che aveva riferito che l'esecuzione materiale era stata effettuata da lui e da Ri.;

D.G.M., oltre a confermare la presenza di Ri., aveva riferito che in tale riunione si era deciso che il primo obiettivo dovesse essere Ci. e che Ri. si era incaricato di eseguirle l'agguato; D.G.B. aveva confermato che gli esecutori erano stati G. e Ri.. Riteneva la Corte che la condotta ascritta a Ri. configurasse anche il delitto di partecipazione all'associazione e non il mero concorso esterno, in quanto non si era trattato di una adesione occasionale e limitata ad un unico delitto, apparendo irrilevante il motivo dell'adesione e cioè quello di vendicare l'uccisione dello zio da parte degli stiddari. In realtà Ri. aveva partecipato alla riunione nella quale si era deliberato un programma criminale ampio, una strategia da perseguire nel corso degli anni, ed anche alle riunioni successive nelle quali si era assunto l'impegno di eseguire l'omicidio ai danni del Ci., dando una piena adesione al sodalizio mafioso e fornendo un apporto personale per il raggiungimento dello scopo.

Quanto alle contraddizioni rilevate sulle dichiarazioni dei collaboratori in merito all'esecuzione dell'omicidio osservava che quanto al movente se ne assommavano alcuni, visto che Ci. era già da tempo nel mirino della famiglia perchè aveva venduto armi ad un gruppo avverso, mentre il movente ultimo era stato la strage di (OMISSIS).

Tale azione era stata compiuta venti giorni dopo la strage, prima che venisse formata la squadra di morte, da soggetti giovani e inesperti e per questo non era andata a buon fine. Esaminava poi tutte le incongruenze dovute a elementi marginali dei racconti come quella del mezzo usato, moto o vespa, del numero dei colpi sparati, del luogo di ricovero delle armi, della distruzione della moto utilizzata ed escludeva che potessero inficiare il nucleo fondamentale delle propalazioni. Sulla idoneità dell'azione a configurare il delitto di tentato omicidio osservava che erano stati sparati due colpi con un fucile cal. 12 ad altezza d'uomo e che l'omicidio non si era verificato per la pronta reazione della vittima.

Quanto al trattamento punitivo rilevava che il delitto associativo aveva una contestazione aperta, che non poteva dirsi interrotta neppure dall'emigrazione in (OMISSIS), per cui la condotta era perdurante fino almeno al (OMISSIS); inoltre la pena era stata contenuta quasi nei minimi edittali tenuto conto delle aggravanti contestate;

la misura di sicurezza discendeva obbligatoriamente dalla legge e quindi anche se la sua irrogazione risultava solo dal dispositivo la motivazione poteva essere integrata dalla Corte.

Avverso la sentenza presentavano ricorso tutti gli imputati e deducevano D.G.B.:

- mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla condanna per il tentato omicidio di Ci. in quanto sussistevano elementi di prova della sua partecipazione alla prima riunione nella quale si era deciso solo di attuare una strategia di ritorsione nei confronti di coloro che avevano ucciso suo fratello D.; la sua ammissione di aver partecipato alla discussione sulla possibilità di uccidere Ci. non era sufficiente a configurare un concorso in mancanza di riscontri sul suo contributo effettivo all'azione;

- violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, sussistendo l'opportunità di ridurla in senso favorevole all'imputato previa concessione delle attenuanti generiche, dell'attenuante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 8, l'applicazione di un solo aumento di pena per la continuazione e la riduzione per il rito.

G.I.;

- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omessa concessione della massima riduzione di pena per le attenuanti generiche, tenuto conto che dalle sue dichiarazioni emergeva la prova di una personalità rinnovata tesa ad un effettivo reinserimento sociale, mentre la graduazione della pena era stata effettuata dalla Corte valutando due volte i requisiti di cui all'art. 133 c.p..

A.S.;

- erronea interpretazione dell'art. 416 bis c.p., violazione dell'art. 192 c.p.p. e illogicità della motivazione, avendo il giudice d'appello affermato che la figura dell'avvicinato fosse del tutto omologa a quella del partecipe all'associazione mafiosa in forza di massime di comune esperienza in virtù delle quali poteva affermarsi che esisteva la figura di coloro che, se anche non formalmente affiliati, partecipavano a pieno titolo alla famiglia mafiosa, dimenticando la necessità della sussistenza di attività concrete con esplicazione di compiti fattuali in grado di recare un effettivo contributo alla famiglia; tale contributo nel caso di specie era del tutto mancato non potendosi utilizzare a tale scopo la dichiarazione di G. che mancava dei requisiti della precisione e della costanza in quanto aveva mentito sul destinatario del suo messaggio e quindi non era credibile sulla individuazione del messaggero, anche perchè l'utilizzo di A. avrebbe avuto senso se la persona da contattare fosse stato uno dell'associazione, mentre, se era un estraneo, non avrebbe avuto più alcun rilievo;

prive di rilievo erano poi le dichiarazioni di D.G.B. e M., visto che quest'ultimo aveva affermato di aver visto A. solo una volta; ne conseguiva che, dando per ammessa la generica disponibilità a portare messaggi, non si era raggiunta la prova che tale condotta fosse poi stata attuata; parimenti prive di rilievo probatorio erano le dichiarazioni che lo avevano individuato come soggetto a disposizione per compiere atti intimidatori, visto che non era stata individuata neppure un'azione compiuta, per lo meno come fatto storico;

- mancanza e illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche richieste sulla base sia della incensuratezza, che del ruolo minimale a lui attribuito, che del lasso di tempo trascorso dai fatti risalenti al (OMISSIS); la Corte si era limitata a negarle riferendosi alla gravità del fatto in se e non al comportamento effettivamente tenuto dal ricorrente;

G.L.;

- violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 416 bis c.p. e art. 192 c.p.p. in quanto la responsabilità dell'imputato era fondata su dichiarazioni dei collaboratori de relato e tardive, nonchè su un'erronea interpretazione delle sue stesse dichiarazioni, tanto che la condanna appariva fondata solo sul fatto che fosse il fratello di G.I.; in particolare il suo atteggiamento nei confronti della famiglia mafiosa, dopo che il fratello aveva iniziato a collaborare, era frutto della paura di essere vittima di vendetta trasversale e non di adesione alla cosca;

non vi era alcuna prova della sua consapevolezza che l'associazione fosse armata e dedita al reimpiego di capitali illeciti; infine vi era una palese contraddittorietà della motivazione nel fatto che sulla base degli stessi elementi altro imputato, L.I., era stato assolto;

- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta che doveva essere inquadrata nel più lieve delitto del favoreggiamento;

Sf.Al.;

- difetto di motivazione in quanto la sentenza non aveva individuato quale condotta materiale avesse tenuto l'imputato utile in qualsiasi modo all'associazione, non essendo sufficiente far riferimento ad una disponibilità, offerta alla famiglia mafiosa, priva di contenuti;

- violazione di legge e difetto di motivazione in quanto gli elementi di prova posti a base della condanna erano stati esclusivamente apprezzamenti personali dei collaboratori di giustizia sulla sua messa a disposizione della famiglia, senza che fosse stato provato alcun reato fine o la commissione di fatti materiali idonei alla realizzazione delle finalità dell'associazione; i pentiti non potevano essere utilizzati come esperti giuridici per attribuire a qualcuno la qualifica di avvicinato senza che fossero individuati fatti che potessero essere oggetto di prova;

- violazione di legge in relazione alla applicazione della misura di sicurezza, basata su una presunzione di pericolosità espressa prima della espiazione della pena;

M.G.;

- nullità della sentenza per mancanza di motivazione sull'art. 192 c.p.p. essendosi la Corte limitata a far proprie le dichiarazioni dei collaboratori senza ricercare riscontri individualizzanti; l'unico riscontro fattuale indicato dalla Corte era stato la richiesta del M. di rinnovo del passaporto, certamente non idonea a confortare la chiamata in correità; al contrario la chiamata in correità di G.I. era priva di riscontri in relazione al controllo sul treno, all'individuazione dell'Hotel in (OMISSIS), la chiamata in correità di D.G.B. aveva avuto riscontri negativi nel fatto che le telecamere del cimitero non avevano mai ripreso i loro incontri;

- violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7, che non si applicava ogni qual volta venisse favorito un appartenente ad associazione mafiosa, ma richiedeva la funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività dell'associazione; nel caso di specie l'imputato era totalmente estraneo alla famiglia mafiosa e la sua condotta, consistita nel prestare aiuto nella fuga ad un amico di infanzia ed alla moglie, non aveva portato alcun aiuto alla cosca, nè tanto meno questa finalità era motivo del suo agire;

- violazione di legge in relazione al trattamento punitivo e alla omessa concessione delle attenuanti generiche frutto di un'erronea impostazione giuridica;

S.I. con due distinti atti di ricorso e con una memoria deduceva - violazione dell'art. 521 c.p.p., dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 111 Cost. per avere la Corte condannato dando al fatto una diversa qualificazione giuridica senza trasmettere gli atti al pubblico ministero per una nuova contestazione; il capo d'imputazione, infatti, non conteneva alcun riferimento alla condotta materiale oggetto della condanna e la Corte di Strasburgo aveva già affermato che il diritto dell'imputato ad avere un giusto processo comprendeva anche la qualificazione giuridica dei fatti contestati; la violazione del diritto di difesa era evidente perchè l'imputato in relazione al reato di favoreggiamento avrebbe potuto optare per il giudizio ordinario;

inoltre era evidente la diversità delle condotte tra i due reati e la diversità ontologica dei due delitti, tanto che potevano concorrere; mentre il reato di cui all'art. 416 bis c.p., era a concorso necessario, quello di cui all'art. 378 c.p. era a concorso eventuale; l'azione posta in essere dall'imputato era stata del tutto irrilevante ai fini della realizzazione del fine di favorire il latitante, visto che egli si era limitato ad accompagnare B. fino a metà strada; il non avere formato un nuovo capo di imputazione aveva impedito al giudice d'appello di rendersi conto che il fatto reato di aver favorito il latitante non si era realizzato;

con memoria deduceva violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione non tra accusa e condanna, ma tra condanna e fatto; vi era stata una immutazione del fatto nel senso che il fatto posto a fondamento della sentenza di condanna non corrispondeva alla condotta a lui ascritta per configurare il delitto associativo; il fatto a lui attribuito nella contestazione per il delitto associativo era di aver fatto compagnia al G.L. quando accompagnava B. a trovare il fratello latitante, mentre il fatto posto alla base della condanna per favoreggiamento era di aver agevolato gli incontri tra B. e M.; dalla immutazione del fatto discendeva anche una diversa data di commissione che non poteva più essere l'(OMISSIS), data dell'arresto di B., ma il (OMISSIS) data in cui M. si era allontanato dalla località (OMISSIS).;

- violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alle prove del reato in quanto dalle stesse dichiarazioni dei collaboranti emergeva che la condotta dell'imputato non era stata in grado di ostacolare lo svolgimento delle indagini, non avendo avuto mai alcun contatto col latitante, ed essendosi limitato ad accompagnare D. G.B. a metà strada, con una condotta priva di efficacia causale in relazione allo scopo; il vero motivo di tale aiuto non era favorire la latitanza o sviare le indagini quanto il fatto che B. era privo di patente; D.G.M. aveva poi escluso di essere stato favorito in qualche modo da S.; le dichiarazioni di D.G.B. sulla consapevolezza dello S. non provavano nulla, se non che egli sapeva che vi era un fratello latitante ed al massimo poteva a lui essere addebitata una sorta di connivenza non punibile; la difesa approntata dall'imputato per il delitto di partecipazione all'associazione non era sovrapponibile a quella che avrebbe potuto approntare per il delitto di favoreggiamento; violazione di legge in relazione all'aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7 fondata sulla presunzione che ognuno in paese sapeva che B. era un mafioso e sulla errata interpretazione della frase intercettata secondo la quale l'imputato avrebbe dichiarato di essersi allontanato da certe situazioni, frase avente ad oggetto non i suoi rapporti con la famiglia ma con G. amico d'infanzia;

- difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche tenuto conto della sua incensuratezza, della sua dedizione agli studi e dell'appartenenza ad una famiglia sana; omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., che era incompatibile col delitto associativo ma non con il favoreggiamento;

F.J. e L.V.;

- violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'avvenuta ricostruzione dei fatti sulla base delle sole dichiarazioni dei collaboratori prive di riscontri estrinseci e intrinseci e soprattutto di riscontri individualizzanti da cui potesse trarsi il convincimento dell'esattezza del fatto addebitato agli imputati; in particolare non si era valutata la tardività delle loro dichiarazioni, la personalità degradata degli stessi, l'interesse personale ad ottenere benefici, le contraddizioni del loro narrato; i due imputati erano stati condannati per tutta una serie di omicidi, il primo come mandante, il secondo come killer, senza che fosse stato individuato un movente, senza una ricostruzione logica, sulla base di elementi per i quali altro coimputato, Me.Ar., era stato assolto; in relazione agli omicidi dei R.S. e G. i due imputati erano stati condannati sulla base di dichiarazioni rese de relato, individuandosi i riscontri in accertamenti sul luogo del fatto che potevano essere conosciuti per altri motivi, con argomentazioni illogiche che presupponevano che il gruppo di fuoco si muovesse indisturbato nel territorio senza controllo da parte delle forze dell'ordine, avendo incarico di uccidere persone che non conoscevano; stesse incongruità si ravvisavano in relazione alla condanna per gli omicidi di So.

S., Ca.An. e So.Gi. e al tentato omicidio di Ri., nei quali il ruolo attribuito a L. sfumava in quello di mero organizzatore, mentre quello attribuito a F. era di killer in quanto facente parte del gruppo di fuoco;

in relazione agli omicidi attribuiti al solo L. e cioè quelli ai danni di T.A., m.m. e O.I., ai tentati omicidi ai danni di C.G. e C. L. il ruolo da lui svolto era assolutamente generico di mero organizzatore, messo da parte per la fase esecutiva;

Ri.Pi.;

- nullità del procedimento di secondo grado per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto non gli era stato notificato l'ordine di traduzione alle udienze successive a quella iniziale del 14/1/2009;

- nullità della sentenza per la mancata formulazione e illustrazione delle conclusioni del P.G., non riportate in sentenza;

- violazione di legge in relazione alla valutazione della prova mancando elementi dai quali dedurre al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato sia in relazione al delitto associativo, sia in relazione al tentato omicidio di Ci.;

dalle stesse dichiarazioni dei collaboratori emergevano elementi di una adesione del tutto occasionale al sodalizio criminale, volta solo ad ottenere una vendetta privata; infatti il Ri. svolgeva regolare attività lavorativa e percepiva uno stipendio, aveva partecipato solo alla prima delle riunioni del gruppo e quindi al massimo poteva parlarsi di concorso esterno e non di partecipazione all'associazione; le dichiarazioni dei collaboratori erano state assunte in modo acritico senza valutare i motivi del pentimento, tanto che non si era dato adeguato risalto alle contraddizioni sul movente dell'agguato a Ci. e alle discrasie su vari aspetti della modalità esecutiva, quali il mezzo usato, il travisamento del volto, l'abbandono del mezzo;

violazione di legge in relazione alla sussistenza del tentato omicidio non essendovi mai stato pericolo di vita, visto che la vittima era stata colpita ad una gamba, e che il vero intento dell'imputato era di intimorirla o al massimo cagionarle delle lesioni;

- violazione di legge in relazione alla condanna per violazione della legge sulle armi, pur non essendo mai le stesse state ritrovate e non essendo quindi possibile effettuare riscontri balistici;

- violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena, avendo la Corte omesso di valutare le modalità della condotta, la non gravita del danno e l'intensità del dolo, nonchè le condizioni di vita individuale e sociale; inoltre nell'individuare la pena base per il reato associativo aveva applicato quella conseguente alla modifica legislativa del 2005, mentre il fatto si era consumato prima; la misura di sicurezza era stata applicata solo nel dispositivo mentre nella sentenza non vi era alcuna motivazione.

La Corte ritiene che i ricorsi presentati da G.I. e D.G.B. debbano essere dichiarati inammissibili, in quanto i due collaboratori di giustizia si limitano a contestare la determinazione della pena con argomentazioni legate ad elementi di fatto e alle valutazioni che i giudici di merito avevano espresso in relazione alla loro dissociazione, operazione preclusa nel giudizio di legittimità in presenza di una decisione che da ampio risalto proprio alla valutazione di questi elementi.

D.G.B., con argomentazioni del tutto generiche e superate dalle sue stesse ammissioni, contesta anche la sussistenza di prove per la condanna per il tentato omicidio di Ci., mentre la prova della sua partecipazione, quale associato, alla riunione nella quale si era presa la decisione di uccidere Ci. è elemento del tutto sufficiente per la condanna.

La Corte ritiene poi che gli altri ricorsi debbano essere tutti rigettati.

Le questioni sollevate dai ricorrenti A., G.L. e Sf.Al. sono simili e possono essere trattate unitariamente.

Costoro sono stati chiamati a rispondere della partecipazione alla associazione di stampo mafioso nel ruolo di persone "avvicinate", ruolo che individua coloro che si sono messi a disposizione del sodalizio mafioso e che svolgono una sorta di apprendistato in attesa della piena affiliazione. Si tratta di persone intranee alla associazione che ancora non partecipano al patrimonio di conoscenze e non dispongono di potere deliberativo. Tale categoria viene fatta risalire dalla Corte territoriale a massime di esperienza riscontrate da numerose sentenze che avevano individuato tale ruolo nei fatti.

Deve rilevarsi che sul punto vi sono due decisioni della Suprema Corte risalenti al 1995 nelle quali si affermava che nel linguaggio mafioso era possibile attribuire tale termine a persone ormai inserite, anche se non a pieno titolo, nell'associazione criminosa, e che la fattispecie configurava un'ipotesi di concorso eventuale nel reato associativo (Sez. 5, 10 ottobre 1994 n. 4379, rv. 200193; Sez. 1, 21 marzo 1995 n. 1737, rv. 201361). Detta elaborazione giurisprudenziale era iniziata con la decisione delle Sezioni Unite del 5 ottobre 1994 n. 16, rv. 199386, che aveva teorizzato l'ammissibilità del concorso eventuale ed era poi giunta, con la decisione delle Sezioni Unite del 12 luglio 2005 n. 33748, rv.

231671, a teorizzare la fattispecie del concorrente esterno in associazione maliosa. Sul punto specifico la decisione da ultimo ricordata affermava:

"Nel tracciare il criterio discretivo tra le rispettive categorie concettuali della partecipazione interna e del concorso esterno, si definisce "partecipe" colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della (meglio ancora: "prende parte" alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perchè 1 'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima.

Di talchè, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi "facta concludentia")...

Assume invece la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Può dunque dirsi ormai incontroversa in giurisprudenza e pressochè unanimemente asseverata dalla dottrina... l'astratta configurabilità della fattispecie di concorso "eventuale" di persone, rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso stretto, in un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, quale è quello di natura associativa".

Orbene il collegio ritiene di dover condividere il giudizio della Corte territoriale sul ruolo di avvicinati dei tre ricorrenti sopra indicati, e cioè di soggetti che sono già intranei alla associazione, hanno già deciso di parteciparvi, hanno dato la loro ampia disponibilità e stanno svolgendo una sorta di apprendistato, sono per così dire in prova. Quindi non concorrenti esterni ma in attesa di affiliazione formale.

Tanto premesso in diritto, deve rilevarsi che le fonti di prova di tale status e quindi della conseguente responsabilità degli imputati risulta costituita prevalentemente dalle chiamate in reità e in correità plurime e autonome da parte di associati a pieno titolo, cioè soggetti che ben conoscevano fatti e circostanze della vita del sodalizio di appartenenza e i ruoli svolti da ognuno all'interno della struttura in un momento di evidente fibrillazione della famiglia mafiosa, a causa della programmazione di vendette miranti a reagire alla strage di mafia di (OMISSIS) del (OMISSIS) (Sez. 1, 13 marzo 2009 n. 15554, rv. 243986). Da tali dichiarazioni emergeva non solo la messa a disposizione del loro contributo all'associazione ma anche l'individuazione di compiti specifici svolti su ordine della famiglia.

In relazione alla posizione di A. le dichiarazioni di G.I., D.G.M. e B. individuavano la figura di colui che si era messo a disposizione della famiglia per garantire i collegamenti dei latitanti con l'esterno e di colui che si era messo a disposizione per compiere atti di intimidazione. La motivazione adottata dalla Corte territoriale per affermare la credibilità di G., anche dopo il mutamento di versione sul destinatario del suo messaggio, appare logica e congrua, tenuto conto che M. era suo amico di infanzia estraneo alla famiglia mafiosa, per cui appariva giustificabile la sua volontà di non comprometterlo. Per altro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il mutamento del destinatario del messaggio non ha alcun rilievo sul suo ruolo di messaggero in quanto ciò che lo qualifica è la conoscenza del luogo della latitanza e non il destinatario del messaggio, che ben poteva essere indifferentemente un altro mafioso o un estraneo alla compagine. La circostanza che D.G.M. lo avesse visto solo una volta non svuotava di contenuto il suo ruolo, così come la mancanza di riscontri sull'effettivo compimento di atti di intimidazioni, non escludeva che egli avesse potuto svolgere anche detto ruolo, ciò che contava era che fossero stati provati come effettivamente svolti almeno una parte dei compiti a lui assegnati.

I motivi sul trattamento punitivo non sono ammissibili in sede di legittimità avendo la Corte motivato congruamente in merito.

In relazione alla posizione di G.L. la sua intraneità alla famiglia risultava provata dalle dichiarazioni di G. I., D.G.M. e B., che gli avevano attribuito il ruolo di fungere da tramite tra i latitanti e l'esterno, ruolo da lui stesso ammesso. Significativa era stata poi la condotta tenuta, dopo aver saputo che il fratello aveva iniziato a collaborare, in quanto aveva avvertito i sodali del pericolo ed aveva suggerito di far sparire la moto utilizzata per compiere i delitti allo scopo di rendere poco credibile la dissociazione del fratello;

trattasi di un comportamento che andava ben al di la del mero timore di subire ritorsioni e che invece provava il suo pieno inserimento nella compagine associativa, il che escludeva la configurabilità del più lieve delitto di favoreggiamento. Parimenti doveva ritenersi sussistente la responsabilità anche per le aggravanti del delitto associativo, trattandosi di circostanze riferibili all'attività della associazione e non alla condotta del singolo partecipe (Sez. 6, 15 ottobre 2009 n. 42385, rv. 244904).

In relazione alla posizione di Sf.Al. vi era la dichiarazione di G.I. che lo aveva individuato come intraneo, proprio perchè presente alla riunione nella quale si erano decise le linee di intervento a titolo di vendetta per la strage di (OMISSIS). Vi erano poi le dichiarazioni di D.G.B. e M. che lo avevano individuato come appartenente alla famiglia e come disponibile per compiere atti di intimidazione. Infine, nel corso di una intercettazione, l'imputato aveva manifestato preoccupazione per la collaborazione di G.I. e quindi di essere scoperto. Tali elementi, soprattutto la partecipazione alla riunione strategica, costituiscono prova dell'inserimento dell'imputato nella struttura associativa, indipendentemente dalla prova dell'effettivo compimento di atti di intimidazione. I motivi sul trattamento punitivo non sono ammissibili in sede di legittimità avendo la Corte motivato congruamente in merito. La condanna per il delitto associativo comportava di diritto l'applicazione della misura di sicurezza che deve obbligatoriamente essere applicata dal giudice del merito al momento della pronuncia della sentenza di condanna così come stabilito dagli artt. 205 e 417 c.p..

Passando ora all'esame delle altre posizioni, deve rilevarsi che in relazione alla posizione di M. gli elementi di prova sono costituiti dalle dichiarazioni di G.I. che, pur avendolo chiamato in causa in un secondo momento, aveva dato ampie giustificazioni del suo comportamento, nonchè dalle dichiarazioni di D.G.B. che aveva ricevuto dallo stesso imputato la piena ammissione del ruolo da lui svolto. Queste ultime, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono suscettibili di costituire riscontro autonomo trattandosi di dichiarazioni provenienti dallo stesso imputato (Sez. 6, 15 ottobre 2008 n. 1085, rv. 243186; Sez. 1, 11 dicembre 2008 n. 25, rv. 242369). La lamentata mancanza di riscontri in relazione a episodi specifici, come il controllo sul treno, l'albergo utilizzato in (OMISSIS) e le telecamere del piazzale del cimitero, era stata esaminata dal giudice di merito e contrastata con argomentazioni logiche, per cui le deduzioni sul punto si risolvono in motivi di merito non affrontatoli in sede di legittimità. Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7 deve rilevarsi che, gli elementi su cui il giudice di merito ne ha fondato la sussistenza, sono costituiti dal fatto che egli, estraneo alla famiglia, era stato contattato da un intraneo e che aveva conosciuto il luogo della latitanza, espressione tipica del fatto che non si trattava di un rapporto privato col singolo latitante ma di un'operazione approvata dalla famiglia. Ciò che però qualificava la sua condotta come agevolatrice del sodalizio mafioso era stato il comportamento da lui tenuto, una volta scoperto che l'amico aiutato aveva iniziato a collaborare; egli infatti si era rivolto al reggente della famiglia e gli aveva manifestato la sua preoccupazione, prospettandogli la sua tesi difensiva e chiedendone l'approvazione. Da tali comportamenti se ne poteva dedurre che l'imputato conosceva l'oggettiva funzionalità della condotta da lui posta in essere all'agevolazione dell'attività dell'organizzazione criminale (Sez. 6, 10 dicembre 2008 n. 6571, rv. 239928) e quindi ricorreva alla famiglia per ottenere protezione e per ottenere l'approvazione per la tesi difensiva che voleva sostenere, evidentemente allo scopo di non nuocere ancora una volta agli interessi della famiglia. I motivi sul trattamento punitivo non sono ammissibili in sede di legittimità avendo la Corte motivato congruamente in merito.

La posizione di S.I. necessita di una particolare disamina in quanto la Corte territoriale ha ritenuto di dover derubricare il reato a lui ascritto da partecipazione all'associazione in quello di favoreggiamento aggravato dalla L. n. 152 del 1991, art. 7. La condotta a lui ascritta è la medesima di quella ascritta a G.L., ma in questo caso si è ritenuto di non poter confermare la condanna per la partecipazione al reato associativo, in quanto oltre alle dichiarazioni di G. B. non vi erano ulteriori elementi di riscontro; la Corte aveva affermato anche che ciò era dovuto essenzialmente al fatto che nel momento in cui aveva operato lo S., il reggente della cosca era B. perchè gli altri erano tutti latitanti o già arrestati. La condotta a lui attribuita nel corso del giudizio di merito era stata quella di aver accompagnato D.G.B. quando si recava ad incontrare il fratello M. latitante.

Analoga versione era stata fornita oltre che da B. anche da G.L., e sempre ambedue avevano affermato che in una occasione S. aveva accompagnato da B. un esponente mafioso di (OMISSIS), tale Sc.Do.. Secondo la Corte territoriale però tale condotta non era sufficiente ad individuare S. come avvicinato in mancanza di ulteriori elementi fattuali che provassero la sua partecipazione ad altre attività della famiglia e la sua intraneità alla famiglia mafiosa. A questo punto la Corte territoriale esaminava le condotte a lui attribuite in concreto da D.G.B. e G.L. e le individuava in quelle di colui che aveva accompagnato, insieme a L., B. in più occasioni con diverse auto allo scopo di farlo uscire dalla città senza essere seguiti dalle forze dell'ordine; in particolare lo avevano prelevato a casa, avevano effettuato giri lunghi e articolati fino a quando erano usciti dalla città e, solo quando erano stati sicuri che nessuno li avesse seguiti, lo avevano lasciato in campagna a metà strada rispetto al luogo in cui si svolgeva la latitanza del fratello. Vi è piena concordanza nelle dichiarazioni dei collaboratori sulla piena consapevolezza in capo a S. dello scopo di tale condotta e cioè favorire i contatti tra i fratelli B. e M., del quale tutta la città sapeva lo status di latitante.

Orbene, stando così i fatti, deve rilevarsi in primo luogo che non vi è stata alcuna immutazione del fatto rispetto alla contestazione avvenuta durante il giudizio di merito, visto che sempre e solo questa era stata la condotta a lui attribuita; altri comportamenti negativi che pure erano stati valorizzati dal giudice di primo grado, erano stati ritenuti non provati dal giudice di appello e quindi non vi era stata alcuna lesione al diritto dell'imputato di una difesa su quegli stessi fatti. Non corrisponde al vero che vi sia stata una immutazione della condotta in concreto attribuita all'imputato, visto che questa è sempre stata quella di aver accompagnato, o fatto compagnia a L., quando accompagnavano B. dal fratello;

l'individuazione in questa condotta di un'agevolazione degli incontri tra B. e M. latitante non modificava il fatto, che restava sempre identico, ma individuava l'elemento psicologico del reato e cioè la consapevolezza in capo a S. dello scopo della condotta tenuta. Tale indagine psicologica non costituiva una novità della diversa qualificazione giuridica di favoreggiamento aggravato dal fine di agevolare l'attività della associazione, ma costituiva l'elemento portante della contestazione del ruolo di avvicinato e cioè di colui che si era messo a disposizione della famiglia mafiosa in senso dinamico e funzionalistico perchè l'associazione raggiungesse i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima (così come recita la decisione delle Sezioni Unite sopra ricordate). Ne discende che non vi è stata alcuna immutazione del fatto neppure in relazione alla contestata aggravante.

Deve essere quindi esaminato il motivo inerente alla violazione dell'art. 6 par. 3 lett. a della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione alla violazione del diritto di difesa per l'omessa conoscenza della qualificazione giuridica data dai giudici al fatto reato. La sentenza dell'11 dicembre 2007 della Corte Europea (Drassich contro Italia), ha infatti affermato che l'art. 6, par. 3 lett. a), della Convenzione sopra citata, riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo sul motivo dell'accusa, ossia sui fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche e in maniera dettagliata, sulla qualificazione giuridica data a tali fatti e che la portata di tale disposizione deve essere valutata alla luce del più generale diritto ad un processo equo. La sentenza afferma anche che la Convenzione non impone alcuna forma particolare in relazione al modo in cui l'imputato deve essere informato purchè i giudici si assicurino che l'imputato abbia avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa in maniera concreta e effettiva. Il caso concreto posto all'attenzione della Corte europea era quello di una derubricazione della qualificazione giuridica del fatto avvenuta in sede di giudizio di legittimità senza che mai detta qualificazione fosse stata comunica all'imputato in nessuna fase del procedimento.

La Corte di Cassazione con la decisione Sez. 6, 12 novembre 2008 n. 45807, rv. 241754, ha affermato che la regola di sistema espressa dalla Corte Europea era conforme al principio statuito dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che l'art. 521 c.p.p. deve essere interpretato nel senso che la correlazione tra sentenza ed accusa deve sussistere assicurando all'imputato la garanzia del contraddittorio anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.

Orbene ritiene il collegio che il rispetto di tali regole sussiste quando comunque l'imputato abbia avuto modo di interloquire sulla diversa qualificazione giuridica, proprio perchè la regola è rispettata qualunque sia la forma nella quale ciò sia avvenuto.

Nel caso di specie a pagina 277 della sentenza impugnata si afferma che nel corso del procedimento incidentale relativo alla misura cautelare lo stesso Pubblico Ministero, nel ricorso presentato avverso la decisione di annullamento della misura cautelare da parte del tribunale del riesame, aveva prospettato la possibilità che, quanto meno, la condotta configurasse il delitto di favoreggiamento e la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, aveva affermato che il tribunale del riesame non era tenuto a effettuare la diversa qualificazione giuridica, pur non escludendone la sussistenza.

Sempre alla stessa pagina la Corte territoriale afferma che, in una memoria presentata dalla difesa il 24 febbraio 2009, vi era stato un richiamo subordinato a decisioni del tribunale del riesame che avevano qualificato condotte analoghe proprio come favoreggiamento.

Tale punto della sentenza di appello non è stato contestato dalla difesa, dal che se ne deduce che nel corso del giudizio di merito tale eventuale diversa qualificazione giuridica è stata oggetto di discussione quanto meno nel procedimento incidentale de libertate.

A ciò non può non aggiungersi che, diversamente dalla fattispecie sottoposta all'esame della Corte Europea, nella quale la qualificazione giuridica del fatto era stata modificata con il dispositivo della decisione di legittimità, in questo caso la diversa qualificazione giuridica è intervenuta in appello ed è stata oggetto di ampia discussione nel giudizio di legittimità, senza che in concreto siano stati individuati o prospettati quali mezzi di prova nuovi e ulteriori il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità nel giudizio di merito di discutere sulla diversa qualificazione giuridica, limitandosi il ricorrente ad affermare che la difesa approntata per il delitto associativo non era sovrapponibile a quella che avrebbe potuto approntare per il delitto di favoreggiamento. Quanto al motivo inerente all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. deve rilevarsi che il fatto è stato ritenuto aggravato dal fine di agevolare la consorteria mafiosa, senza che fosse possibile graduare la gravità della sua condotta da quella di altri, il che esclude la concedibilità dell'attenuante della minore partecipazione e il dovere di una motivazione esplicita sul punto (Sez. 6, 3 marzo 2008 n. 22456, rv. 240364).

Quanto agli altri motivi di ricorso deve rilevarsi che gli stessi mirano ad ottenere una diversa valutazione dei comportamenti tenuti dall'imputato per escludere che dagli stesi sia potuta derivare una condotta di favoreggiamento personale alla consorteria mafiosa, circostanze invece ritenute provate con motivazione congrua e logica.

Non sussiste alcun problema di prescrizione trattandosi di reato aggravato e la pena risulta contenuta nei limiti più bassi.

Quanto alla posizione di Ri.Pi. i primi due motivi di ricorso appaiono del tutto infondati visto che l'imputato aveva rinunciato a comparire così come risulta dall'intestazione della sentenza e che le conclusioni del P.G. di udienza risultano riportate in sentenza.

I restanti motivi di ricorso sono infondati in quanto la sentenza contiene una motivazione completa sulla sua partecipazione al sodalizio criminoso, provato dal ruolo di avvicinato e cioè di colui che si era messo a disposizione della famiglia per compiere le vendette, tanto che aveva direttamente partecipato alla prima azione facendo parte del gruppo di fuoco che aveva compiuto il tentato omicidio di Ci.. E' stata raggiunta la prova della sua partecipazione alla riunione preparatoria del delitto nella quale era stata scelta la vittima, per le dichiarazioni concordi di G. I., D.G.M. e D.G.B. e così pure in relazione alla partecipazione al tentato omicidio. Le contraddizioni rilevate dalla difesa sul movente dell'omicidio e sui mezzi utilizzati per commetterlo sono state spiegate dalla Corte con motivazione congrua e logica, come più sopra riportata; inoltre l'azione consistita nello sparare con un fucile cal. 12 ad altezza d'uomo configurava certamente il dolo diretto omicidiario, mentre l'evento non si era verificato per la reazione della vittima che probabilmente si aspettava l'agguato ed era a sua volta armato.

Il computo della pena appare corretto anche perchè la permanenza del vincolo associativo è durata oltre il 2005, epoca nella quale era intervenuta la modifica legislativa della pena, così come risulta dalla contestazione aperta. La condanna per il delitto associativo comportava di diritto l'applicazione della misura di sicurezza che deve obbligatoriamente essere applicata dal giudice del merito al momento della pronuncia della sentenza di condanna così come stabilito dagli artt. 205 e 417 c.p., pertanto la motivazione ben poteva essere integrata dal giudice di appello.

I motivi di ricorso presentati da F.J. e L.V. sono infondati in quanto si limitano a contestare il raggiungimento della soglia di attendibilità delle dichiarazioni dei pentiti ed a rilevare delle incongruenze che però nel complesso del narrato dei collaboratori appaiono prive di rilevanza. Ambedue hanno fatto parte del gruppo di fuoco incaricato di eseguire quasi tutte le vendette della famiglia mafiosa, il primo nel ruolo di killer, il secondo di mandante ed a volte di esecutore materiale. I motivi si limitano a ripercorrere la giurisprudenza di legittimità in materia di chiamata in correità senza specificare in cosa la decisione abbia violato quei principi; la decisione invece ha spiegato il clima nel quale erano maturati i fatti di sangue e la necessità di far eseguire le vendette ad un gruppo di fuoco che provenisse da fuori e che per operare avesse la necessità di ricevere ordini da chi aveva contatti con i capi della famiglia mafiosa e potesse ottenere il placet all'esecuzione. Tale ricostruzione avvenuta tramite le dichiarazioni di soggetti inseriti a pieno titolo nella compagine mafiosa, e che quindi ben conoscevano gli schemi del modo di procedere della cosca, appare congrua e logica.

I ricorrenti debbono, pertanto, essere tutti condannati al pagamento delle spese processuali e G.I. e D.G.B. anche al pagamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

I ricorrenti debbono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili come da dispositivo.

In relazione alla richiesta avanzata dalle parti civili della vittima T., volta ad ottenere la qualificazione della vittima come obiettivo di mafia deve rilevarsi che sul punto non sono stati presentati nè motivi di appello alla sentenza di primo grado nè motivi di ricorso per Cassazione per cui la richiesta deve essere ritenuta inammissibile, non sussistendo alcuna norma che consenta un potere d'ufficio del giudice penale.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di D.G.B. e di G.I..

Rigetta i ricorsi di A.S., F.J., G. L., L.V., M.G., S.I., Sf.Al. e Ri.Pi..

Condanna tutti i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè D.G.B. e G.I. anche al versamento ciascuno della somma di Euro 1000 (mille) alla Cassa delle ammende.

Condanna tutti i sopra indicati ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Regione Sicilia, Provincia Agrigento e Comune Racalmuto che liquida nella somma complessiva di Euro 2000 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge a favore di ciascun Ente.

Condanna altresì L.V. e G.I. in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili T.M., T.G., T. F. e T.A., che liquida a favore dello Stato nella somma complessiva di Euro 5400,00 (cinquemila e quattrocento) oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

  --TIPSOA-- Chieffi Severo Piraccini Paola D.G.B.

**Cass. pen., sez. VI 17-02-2010 (18-12-2009), n. 6425 - Pres. De Roberto Giovanni - Est. Carcano Domenico - C.S.** *(massima 1)*

RV246527

*PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - Valutazione - Chiamata di correo - Pluralità di dichiarazioni accusatorie - Attendibilità intrinseca - Valutazione frazionata - Legittimità - Fattispecie.*

In tema di chiamata di correo, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati. (Fattispecie relativa ad una serie di omicidi e tentati omicidi, la cui realizzazione è stata ordinata all'interno di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, dedita anche al traffico di stupefacenti). (Rigetta, Ass.App. Lecce, 10/03/2008)

**Riferimenti normativi**

[Codice procedura penale art. 192, comma 3](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000405)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

[Codice penale art. 575](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001583)

[D.P.R. 09-10-1990, n. 309, art. 74](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0000013600000122)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. IV, 12-10-1996, n. 1956 - RV205937](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000425710205937)

[Cass. pen., sez. II, 06-12-1996, n. 10469 - RV206491](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000428720206491)

[Cass. pen., sez. I, 19-01-2001, n. 468 - RV217820](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G003403990217820)

[Cass. pen., sez. VI, 14-04-2004, n. 17248 - RV228662](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G348857740228662)

[Cass. pen., sez. I, 02-12-2004, n. 46954 - RV230592](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G358364800230592)

[Cass. pen., sez. Unite, 22-02-1993, n. 1653 - RV192465](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001211360192465)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. I, 16-06-1992, n. 6992 - RV190650](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001209820190650)

[Cass. pen., sez. VI, 25-08-1995, n. 9090 - RV202311](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000360020202311)

[Cass. pen., sez. VI, 19-04-1996, n. 4108 - RV204438](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000857160204438)

[Cass. pen., sez. VI, 30-07-1996, n. 7627 - RV206590](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000422540206590)

[Cass. pen., sez. I, 15-05-1997, n. 4495 - RV207590](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000419370207590)

[Cass. pen., sez. VI, 13-06-1997, n. 5649 - RV208897](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001702040208897)

[Cass. pen., sez. VI, 14-04-2004, n. 17248 - RV228660](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G348857740228660)

  --TIPSOA-- De Roberto Giovanni Carcano Domenico XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART192 XNC46306 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART575 XNC50271 XTP5 XY09101990 XY101990 XY1990 XN309 XPTU XPART74 XNC136 C.S. RV246527

**Cass. pen., sez. VI 17-02-2010 (18-12-2009), n. 6425 - Pres. De Roberto Giovanni - Est. Carcano Domenico - C.S.** *(massima 2)*

RV246528

*PROVE - Chiamata di correo - Pluralità di dichiarazioni accusatorie da parte dei soggetti di cui all'art. 192 cod. proc. pen. - Sussistenza di discrasie - Affievolimento della loro credibilità generale - Esclusione - Condizioni.*

In tema di prova dei delitti maturati nell'ambito di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, la presenza di eventuali smagliature o discrasie nelle dichiarazioni accusatorie rese da persone comprese tra quelle indicate nei commi terzo e quarto dell'art. 192, cod. proc. pen., rilevabili sia all'internodi tali dichiarazioni, sia nel confronto tra esse, non implica, di per sé, il venir meno della loro sostanziale affidabilità, quando, sulla base di un'adeguata motivazione, ne risulti dimostrata la complessiva convergenza nei rispettivi nuclei fondamentali. (Rigetta, Ass.App. Lecce, 10/03/2008)

**Giurisprudenza correlata**

*Conformi*

[Cass. pen., sez. I, 16-06-1992, n. 6992 - RV190656](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001209820190656)

[Cass. pen., sez. VI, 01-06-1994, n. 6422 - RV197854](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000338930197854)

[Cass. pen., sez. VI, 08-03-1999, n. 3089 - RV213568](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G002626520213568)

[Cass. pen., sez. VI, 14-04-2004, n. 17248 - RV228659](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G348857740228659)

[Cass. pen., sez. I, 18-11-2008, n. 42990 - RV241821](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G009305790241821)

**Cass. pen., sez. I 08-02-2010 (21-01-2010), n. 4964 - Pres. Silvestri Giovanni - P.M. Galati Giovanni - Corte D'Assise di Catania c. Tribunale di Catania** *(massima 1)*

RV245365

*COMPETENZA - Competenza per materia - Corte d'assise - Associazione di tipo mafioso armata - Capi, promotori e organizzatori - Competenza del tribunale - Esclusione - Competenza della corte d'assise - Sussistenza.*

Il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. (associazione armata), appartiene alla competenza della Corte d'Assise e non a quella del Tribunale, qualora la consumazione del reato si sia protratta anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. (Dichiara competenza).

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416-bis, comma 2 e 4](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

[Codice procedura penale art. 5, comma 1 LETT.A](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000031)

[Codice procedura penale art. 6](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000032)

[Codice procedura penale art. 33-bis, comma 1 LETT. C](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001765)

[Legge 05-12-2005, n. 251, art. 1, comma 2](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0021241200000012)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. I, 24-02-2006, n. 7057 (ord.) - RV234067](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006731720234067)

  --TIPSOA-- Silvestri Giovanni Galati Giovanni XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART5 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART6 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART33x02 XNC46306 XTP6 XY05122005 XY122005 XY2005 XN251 XPART1 XNC212412 Corte D'Assise di Catania Tribunale di Catania RV245365

**Cass. pen., sez. I 08-02-2010 (21-01-2010), n. 4964 - Pres. Silvestri Giovanni - P.M. Galati Giovanni - Corte D'Assise di Catania c. Tribunale di Catania** *(massima 2)*

RV245366

*COMPETENZA - Competenza per connessione - Effetti - Sulla competenza per materia - Associazione di tipo mafioso armata - Connessione tra i procedimenti a carico dei partecipi e dei capi, promotori o organizzatori - Sussistenza - Conseguenze in tema di competenza.*

Nel caso in cui la competenza per materia per il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso appartenga alla Corte d'Assise, viene attratto nella competenza di quest'ultima anche l'eventuale procedimento a carico dei partecipi alla medesima associazione, necessariamente connesso, ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. a), cod. proc. pen., a quello nei confronti dei partecipi di rango primario. (Dichiara competenza, Ass. Catania, 13/10/2009)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. I, 21-12-1985, n. 2908 - RV171421](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001732620171421)

[Cass. pen., sez. V, 31-05-1990, n. 7961 - RV184537](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001161020184537)

[Cass. pen., sez. VI, 12-09-2007, n. 34472 - RV237548](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007708960237548)

[Cass. pen., sez. I, 17-07-2009, n. 29770 - RV244459](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G010756300244459)

  --TIPSOA-- Silvestri Giovanni Galati Giovanni Corte D'Assise di Catania Tribunale di Catania RV245366

**Cass. pen., sez. I 08-02-2010 (21-01-2010), n. 4964 - Pres. Silvestri Giovanni - P.M. Galati Giovanni - Corte D'Assise di Catania c. Tribunale di Catania**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con decreto in data 9 gennaio 2009 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania rinviava gli imputati in epigrafe indicati al giudizio del Tribunale della stessa città per rispondere del delitto di associazione di tipo mafioso (casi previsti dall'art. 416 bis c.p., commi 1 e 2) aggravato dalle circostanze di cui ai commi 4 (associazione armata) e 6 (attività economiche finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti).

2. Con sentenza in data 7 maggio 2009 il Tribunale di Catania dichiarava "la propria incompetenza per materia" e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di assise della stessa città.

Spiegava il Tribunale:

- che, a norma dell'art. 5 c.p.p., comma 1, lett. a), la corte di assise è competente per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni e che il reato anzidetto è punito con pena superiore a ventiquattro anni di reclusione (per l'associazione "armata" si applica, invero, la pena della reclusione da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dall'art. 416 bis c.p., comma 2, relativi a coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione - nella specie gli imputati A.A., B.S. e M.C.; per l'aggravante contestata di cui al comma 6, la pena stabilita nel quarto è aumentata da un terzo alla metà);

- che le ipotesi di mera partecipazione all'associazione (nella specie contestate a F. e A.C.R., B.S.A., P.G., P.L. e R.R.) erano "strettamente connesse e collegate", sì da far apparire necessaria la trattazione congiunta per evitare "duplicazioni". 3. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'assise di Catania ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando:

- che l'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. c), stabilisce che è attribuito al tribunale in composizione collegiale il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p.;

- che detta disposizione è attributiva di "competenza";

- che ciò appare confermato dal rilievo che il legislatore, allorquando ha elevato a ventiquattro anni di reclusione il massimo edittale dell'anzidetta ipotesi aggravata (L. 5 dicembre 2005, n. 251; e lo stesso è a dirsi con riguardo all'ulteriore aumento di pena introdotto dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) non ha avvertito l'esigenza di introdurre, in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., quindi nell'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. c), una clausola di salvaguardia della competenza della corte d'assise analoga a quella prevista, dalla lett. a), della stessa disposizione, per i "delitti indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), nn. 3), 4) e 5)";

- che, in ogni caso, per i meri partecipi, la pena massima edittale non raggiunge il limite di ventiquattro anni di reclusione, sicchè il reato, non sussistendo ipotesi di connessione, appartiene alla competenza del tribunale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

4. Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la competenza della Corte d'assise di Catania. a) E' opportuno premettere l'indicazione delle disposizioni coinvolte nella questione prospettata. Deve in particolare rilevarsi:

- che, a norma dell'art. 5 c.p.p., comma 1, lett. a), la corte di assise è competente per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'art. 630 c.p., comma 1, e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

- che l'art. 4 c.p.p., stabilisce, per il caso in cui la legge individui la competenza unicamente sulla base della pena edittale, che, per determinare la competenza, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato e si tiene conto delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, quelle cioè che, come stabilito dall'art. 63 c.p., comma 3, "importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo" ed al cui genus dottrina e giurisprudenza comunemente riconducono anche le circostanze aggravanti in relazione alle quali il legislatore abbia determinato la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato" (c.d. circostanze aggravanti indipendenti; cfr. da ultimo Cass. 4^ 6 febbraio 2003, Bellini, RV 224754, con riguardo all'art. 278 c.p.p., che propone analoga formula nel dettare i criteri per determinare il presupposto edittale per l'adozione delle misure cautelari personali);

- che l'art. 416 bis c.p., prevede, al comma 1, che chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da sette a dodici anni; al comma 2, che coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni; al comma 4, che, se l'associazione è armata, si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal comma 1, e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal comma 2; al comma 6, che, se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà;

- che l'art. 33 bis, comma 1, lett. c), prevede che sia attribuito al tribunale in composizione collegiale il reato previsto dall'art. 416 bis. b) Ciò premesso, deve, anzi tutto, osservarsi che la questione, ruotante - come si diceva - attorno a dette disposizioni, ha origine recente. Essa è nata allorquando la pena, per l'ipotesi aggravata di associazione armata di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, è stata fissata, ad opera della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 1, nella reclusione da sette a quindici anni, per i partecipi, e da dieci a ventiquattro anni, per promotori, direttori e organizzatori (il minimo edittale della pena è stato, poi, ulteriormente aumentato, nei termini indicati - v. supra 2 - dalla L. 24 luglio 2008, n. 125).

In precedenza la questione non aveva ragione di esistere: il menzionato art. 416 bis c.p., comma 4, prevedeva, invero, la pena della reclusione da quattro a dieci anni per i partecipi e da cinque a quindici anni per gli associati di rango primario, ipotesi quest'ultima che, anche con l'aumento fino alla metà di cui al comma 6, del citato articolo, non poteva mai attingere il limite dei ventiquattro anni necessario per aversi competenza della Corte d'assise.

E', dunque, dall'8 dicembre 2005, data di entrata in vigore della menzionata L. n. 251, che il reato, aggravato nei termini visti (e tenuto conto delle regole di cui all'art. 4 c.p.p.), è diventato - secondo quanto afferma il Tribunale di Catania - di competenza della corte di assise (per "connessione" o "collegamento" con riguardo ai meri partecipi).

E a tale data - è opportuno chiarirlo subito - la permanenza che caratterizza il reato associativo addebitato agli imputati non era ancora cessata (agli imputati risulta contestato il delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p., permanente quanto meno fino alla data del decreto che dispone il giudizio, vale a dire fino al 9 gennaio 2009). E' da escludere, pertanto, che i fatti siano stati commessi in data anteriore all'entrata in vigore della disposizione (L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 1) che ha elevato la pena edittale nei termini anzidetti.

Nel caso di successione di leggi penali più severe, qualora la permanenza si protragga sotto il vigore della nuova legge, è questa soltanto che deve trovare applicazione (cfr., ex plurimis, Cass. 1^ 7 ottobre 1987, Liccardo, RV 177071; Cass. 2^ 11 aprile 1987, Calluso, RV 176619; Cass. 6^ 14 novembre 1985, Dell'Acqua, RV 172194; Cass. 1^ 11 aprile 1983, Grifo, RV 159085) ed è, pertanto, da escludere, in assenza di disposizioni transitorie, che la competenza (il cui mutamento costituisce effetto riflesso della modifica della norma penale) continui ad appartenere al tribunale; non è applicabile, in altre parole, nel caso in esame il principio che questa Corte ha affermato (cfr. Cass. 1^ 18 novembre 1996, Confl. comp. in proc. Giansante, RV 206255) in materia di falsa testimonianza per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione che aveva elevato la pena massima di cui all'art. 372 c.p., determinando lo spostamento della competenza dal pretore al tribunale. c) Il 2 gennaio 2000, dunque, quando, a seguito del varo del Tribunale in composizione monocratica, assunse efficacia l'art. 33 bis c.p.p., (che, introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 169, era stato modificato della L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 10), il reato di cui all'art. 416 bis c.p., apparteneva, in tutte le sue possibili manifestazioni, alla competenza del tribunale. Di riflesso, l'art. 33 bis c.p.p., non era - contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'assise di Catania - nè aveva bisogno di essere, norma attributiva di competenza, ma era disposizione che si limitava a specificare che la cognizione del reato era attribuita al tribunale in composizione collegiale.

E questo spiega, naturalmente, perchè il legislatore (nella menzionata L. n. 479 del 1999, art. 10) non avesse sentito la necessità, in relazione al reato in questione, di dettare una clausola di salvaguardia analoga a quella scritta nell'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. a) con riguardo ai delitti indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), nn. 3), 4) e 5), ("sempre che per essi non sia stabilita la competenza della Corte di assise"): il delitto di associazione di tipo mafioso non apparteneva alla competenza della corte d'assise in nessuna delle contemplate manifestazioni. d) D'altra parte, che gli artt. 33 bis e 33 ter c.p.p., disciplinino il riparto di attribuzioni tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale non può essere posto in discussione. Non viene, in tali disposizioni, in considerazione la competenza; si tratta anzi di norme che hanno come loro presupposto l'individuazione della competenza in capo al tribunale (e, di riflesso, alla corte d'assise, attesa la natura residuale della competenza del primo), all'interno del quale opera il riparto.

La lettura dell'art. 33 bis c.p.p., non può prescindere, in altre parole, dalla previa individuazione della competenza della corte d'assise ed è questo, non altro - è opportuno ribadirlo - il significato da attribuire alla citata clausola di salvaguardia prevista dall'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. a), con riguardo ai delitti indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), nn. 3), 4) e 5). e) Ciò detto, non resta che constatare che il reato di cui all'art. 416 bis c.p., appartiene, nelle ipotesi di cui ai primi due commi anche se aggravate dalla circostanza di cui al comma 6, (ed in quelle di mera partecipazione di cui al comma 1, anche se aggravate dalla circostanza di cui al comma 4, eventualmente congiunta a quella del sesto), alla competenza del tribunale in virtù della regola residuale di cui all'art. 6 c.p.p., secondo la quale il tribunale è competente per i reati che non siano di competenza della corte di assise (non dunque in forza dell'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. c)).

La competenza appartiene, invece, quoad poenam alla corte d'assise con riguardo all'ipotesi di cui al comma 2, aggravata dalla circostanza di cui al comma 4.

L'attribuzione di competenza è effetto prodotto - come si è detto - dall'aggravamento dei limiti edittali di pena operato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, e non rileva chiedersi se il legislatore si sia oppure reso conto del prodursi di detto effetto (anche se l'assenza di una disposizione transitoria che distingua tra reati commessi prima e reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, quanto mai opportuna in casi di mutamenti della competenza per materia, sembrerebbe imporre una risposta negativa). f) Come si è accennato per le ipotesi di mera partecipazione, anche se aggravate, la competenza per materia è tuttora del tribunale (la pena massima, tenuto conto di entrambe le aggravanti, non raggiunge, invero, i ventiquattro anni indispensabili per "appartenere" alla corte d'assise).

Ciò nondimeno, si ha, nel caso di specie, connessione tra i procedimenti a carico dei partecipi di rango primario e quelli nei confronti dei partecipi secondari.

Viene, in particolare, in considerazione l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a): il reato per cui si procede è stato, invero, commesso da più persone in concorso (necessario) fra loro. La norma anzidetta va, invero, riferita anche alle ipotesi di concorso necessario e tutti i reati associativi sono sempre reati a concorso necessario (v., per tutte, Cass. S.U., 30 ottobre 2002, Carnevale, RV 224181); devono in altre parole essere commessi da almeno tre persone, il cui ruolo, di rango primario o di mera partecipazione, può anche essere diverso.

Va ricordato, infine, per concludere che l'art. 15 c.p.p., comma 1, stabilisce che se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.

**P.Q.M.**

dichiara la competenza della Corte di assise di Catania cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

**Cass. pen., sez. I 08-02-2010 (21-01-2010), n. 4964 - Pres. Silvestri Giovanni - P.M. Galati Giovanni - Corte D'Assise di Catania c. Tribunale di Catania** *(massima 1)*

RV245365

*COMPETENZA - Competenza per materia - Corte d'assise - Associazione di tipo mafioso armata - Capi, promotori e organizzatori - Competenza del tribunale - Esclusione - Competenza della corte d'assise - Sussistenza.*

Il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. (associazione armata), appartiene alla competenza della Corte d'Assise e non a quella del Tribunale, qualora la consumazione del reato si sia protratta anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. (Dichiara competenza).

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416-bis, comma 2 e 4](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

[Codice procedura penale art. 5, comma 1 LETT.A](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000031)

[Codice procedura penale art. 6](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000032)

[Codice procedura penale art. 33-bis, comma 1 LETT. C](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001765)

[Legge 05-12-2005, n. 251, art. 1, comma 2](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0021241200000012)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. I, 24-02-2006, n. 7057 (ord.) - RV234067](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006731720234067)

  --TIPSOA-- Silvestri Giovanni Galati Giovanni XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART5 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART6 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART33x02 XNC46306 XTP6 XY05122005 XY122005 XY2005 XN251 XPART1 XNC212412 Corte D'Assise di Catania Tribunale di Catania RV245365

**Cass. pen., sez. I 08-02-2010 (21-01-2010), n. 4964 - Pres. Silvestri Giovanni - P.M. Galati Giovanni - Corte D'Assise di Catania c. Tribunale di Catania** *(massima 2)*

RV245366

*COMPETENZA - Competenza per connessione - Effetti - Sulla competenza per materia - Associazione di tipo mafioso armata - Connessione tra i procedimenti a carico dei partecipi e dei capi, promotori o organizzatori - Sussistenza - Conseguenze in tema di competenza.*

Nel caso in cui la competenza per materia per il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso appartenga alla Corte d'Assise, viene attratto nella competenza di quest'ultima anche l'eventuale procedimento a carico dei partecipi alla medesima associazione, necessariamente connesso, ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. a), cod. proc. pen., a quello nei confronti dei partecipi di rango primario. (Dichiara competenza, Ass. Catania, 13/10/2009)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. I, 21-12-1985, n. 2908 - RV171421](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001732620171421)

[Cass. pen., sez. V, 31-05-1990, n. 7961 - RV184537](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001161020184537)

[Cass. pen., sez. VI, 12-09-2007, n. 34472 - RV237548](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007708960237548)

[Cass. pen., sez. I, 17-07-2009, n. 29770 - RV244459](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G010756300244459)

  --TIPSOA-- Silvestri Giovanni Galati Giovanni Corte D'Assise di Catania Tribunale di Catania RV245366

**Cass. pen., sez. I 08-02-2010 (21-01-2010), n. 4964 - Pres. Silvestri Giovanni - P.M. Galati Giovanni - Corte D'Assise di Catania c. Tribunale di Catania**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con decreto in data 9 gennaio 2009 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania rinviava gli imputati in epigrafe indicati al giudizio del Tribunale della stessa città per rispondere del delitto di associazione di tipo mafioso (casi previsti dall'art. 416 bis c.p., commi 1 e 2) aggravato dalle circostanze di cui ai commi 4 (associazione armata) e 6 (attività economiche finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti).

2. Con sentenza in data 7 maggio 2009 il Tribunale di Catania dichiarava "la propria incompetenza per materia" e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di assise della stessa città.

Spiegava il Tribunale:

- che, a norma dell'art. 5 c.p.p., comma 1, lett. a), la corte di assise è competente per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni e che il reato anzidetto è punito con pena superiore a ventiquattro anni di reclusione (per l'associazione "armata" si applica, invero, la pena della reclusione da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dall'art. 416 bis c.p., comma 2, relativi a coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione - nella specie gli imputati A.A., B.S. e M.C.; per l'aggravante contestata di cui al comma 6, la pena stabilita nel quarto è aumentata da un terzo alla metà);

- che le ipotesi di mera partecipazione all'associazione (nella specie contestate a F. e A.C.R., B.S.A., P.G., P.L. e R.R.) erano "strettamente connesse e collegate", sì da far apparire necessaria la trattazione congiunta per evitare "duplicazioni". 3. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'assise di Catania ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando:

- che l'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. c), stabilisce che è attribuito al tribunale in composizione collegiale il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p.;

- che detta disposizione è attributiva di "competenza";

- che ciò appare confermato dal rilievo che il legislatore, allorquando ha elevato a ventiquattro anni di reclusione il massimo edittale dell'anzidetta ipotesi aggravata (L. 5 dicembre 2005, n. 251; e lo stesso è a dirsi con riguardo all'ulteriore aumento di pena introdotto dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) non ha avvertito l'esigenza di introdurre, in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., quindi nell'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. c), una clausola di salvaguardia della competenza della corte d'assise analoga a quella prevista, dalla lett. a), della stessa disposizione, per i "delitti indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), nn. 3), 4) e 5)";

- che, in ogni caso, per i meri partecipi, la pena massima edittale non raggiunge il limite di ventiquattro anni di reclusione, sicchè il reato, non sussistendo ipotesi di connessione, appartiene alla competenza del tribunale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

4. Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la competenza della Corte d'assise di Catania. a) E' opportuno premettere l'indicazione delle disposizioni coinvolte nella questione prospettata. Deve in particolare rilevarsi:

- che, a norma dell'art. 5 c.p.p., comma 1, lett. a), la corte di assise è competente per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'art. 630 c.p., comma 1, e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

- che l'art. 4 c.p.p., stabilisce, per il caso in cui la legge individui la competenza unicamente sulla base della pena edittale, che, per determinare la competenza, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato e si tiene conto delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, quelle cioè che, come stabilito dall'art. 63 c.p., comma 3, "importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo" ed al cui genus dottrina e giurisprudenza comunemente riconducono anche le circostanze aggravanti in relazione alle quali il legislatore abbia determinato la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato" (c.d. circostanze aggravanti indipendenti; cfr. da ultimo Cass. 4^ 6 febbraio 2003, Bellini, RV 224754, con riguardo all'art. 278 c.p.p., che propone analoga formula nel dettare i criteri per determinare il presupposto edittale per l'adozione delle misure cautelari personali);

- che l'art. 416 bis c.p., prevede, al comma 1, che chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da sette a dodici anni; al comma 2, che coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni; al comma 4, che, se l'associazione è armata, si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal comma 1, e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal comma 2; al comma 6, che, se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà;

- che l'art. 33 bis, comma 1, lett. c), prevede che sia attribuito al tribunale in composizione collegiale il reato previsto dall'art. 416 bis. b) Ciò premesso, deve, anzi tutto, osservarsi che la questione, ruotante - come si diceva - attorno a dette disposizioni, ha origine recente. Essa è nata allorquando la pena, per l'ipotesi aggravata di associazione armata di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, è stata fissata, ad opera della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 1, nella reclusione da sette a quindici anni, per i partecipi, e da dieci a ventiquattro anni, per promotori, direttori e organizzatori (il minimo edittale della pena è stato, poi, ulteriormente aumentato, nei termini indicati - v. supra 2 - dalla L. 24 luglio 2008, n. 125).

In precedenza la questione non aveva ragione di esistere: il menzionato art. 416 bis c.p., comma 4, prevedeva, invero, la pena della reclusione da quattro a dieci anni per i partecipi e da cinque a quindici anni per gli associati di rango primario, ipotesi quest'ultima che, anche con l'aumento fino alla metà di cui al comma 6, del citato articolo, non poteva mai attingere il limite dei ventiquattro anni necessario per aversi competenza della Corte d'assise.

E', dunque, dall'8 dicembre 2005, data di entrata in vigore della menzionata L. n. 251, che il reato, aggravato nei termini visti (e tenuto conto delle regole di cui all'art. 4 c.p.p.), è diventato - secondo quanto afferma il Tribunale di Catania - di competenza della corte di assise (per "connessione" o "collegamento" con riguardo ai meri partecipi).

E a tale data - è opportuno chiarirlo subito - la permanenza che caratterizza il reato associativo addebitato agli imputati non era ancora cessata (agli imputati risulta contestato il delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p., permanente quanto meno fino alla data del decreto che dispone il giudizio, vale a dire fino al 9 gennaio 2009). E' da escludere, pertanto, che i fatti siano stati commessi in data anteriore all'entrata in vigore della disposizione (L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 1) che ha elevato la pena edittale nei termini anzidetti.

Nel caso di successione di leggi penali più severe, qualora la permanenza si protragga sotto il vigore della nuova legge, è questa soltanto che deve trovare applicazione (cfr., ex plurimis, Cass. 1^ 7 ottobre 1987, Liccardo, RV 177071; Cass. 2^ 11 aprile 1987, Calluso, RV 176619; Cass. 6^ 14 novembre 1985, Dell'Acqua, RV 172194; Cass. 1^ 11 aprile 1983, Grifo, RV 159085) ed è, pertanto, da escludere, in assenza di disposizioni transitorie, che la competenza (il cui mutamento costituisce effetto riflesso della modifica della norma penale) continui ad appartenere al tribunale; non è applicabile, in altre parole, nel caso in esame il principio che questa Corte ha affermato (cfr. Cass. 1^ 18 novembre 1996, Confl. comp. in proc. Giansante, RV 206255) in materia di falsa testimonianza per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione che aveva elevato la pena massima di cui all'art. 372 c.p., determinando lo spostamento della competenza dal pretore al tribunale. c) Il 2 gennaio 2000, dunque, quando, a seguito del varo del Tribunale in composizione monocratica, assunse efficacia l'art. 33 bis c.p.p., (che, introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 169, era stato modificato della L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 10), il reato di cui all'art. 416 bis c.p., apparteneva, in tutte le sue possibili manifestazioni, alla competenza del tribunale. Di riflesso, l'art. 33 bis c.p.p., non era - contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'assise di Catania - nè aveva bisogno di essere, norma attributiva di competenza, ma era disposizione che si limitava a specificare che la cognizione del reato era attribuita al tribunale in composizione collegiale.

E questo spiega, naturalmente, perchè il legislatore (nella menzionata L. n. 479 del 1999, art. 10) non avesse sentito la necessità, in relazione al reato in questione, di dettare una clausola di salvaguardia analoga a quella scritta nell'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. a) con riguardo ai delitti indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), nn. 3), 4) e 5), ("sempre che per essi non sia stabilita la competenza della Corte di assise"): il delitto di associazione di tipo mafioso non apparteneva alla competenza della corte d'assise in nessuna delle contemplate manifestazioni. d) D'altra parte, che gli artt. 33 bis e 33 ter c.p.p., disciplinino il riparto di attribuzioni tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale non può essere posto in discussione. Non viene, in tali disposizioni, in considerazione la competenza; si tratta anzi di norme che hanno come loro presupposto l'individuazione della competenza in capo al tribunale (e, di riflesso, alla corte d'assise, attesa la natura residuale della competenza del primo), all'interno del quale opera il riparto.

La lettura dell'art. 33 bis c.p.p., non può prescindere, in altre parole, dalla previa individuazione della competenza della corte d'assise ed è questo, non altro - è opportuno ribadirlo - il significato da attribuire alla citata clausola di salvaguardia prevista dall'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. a), con riguardo ai delitti indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), nn. 3), 4) e 5). e) Ciò detto, non resta che constatare che il reato di cui all'art. 416 bis c.p., appartiene, nelle ipotesi di cui ai primi due commi anche se aggravate dalla circostanza di cui al comma 6, (ed in quelle di mera partecipazione di cui al comma 1, anche se aggravate dalla circostanza di cui al comma 4, eventualmente congiunta a quella del sesto), alla competenza del tribunale in virtù della regola residuale di cui all'art. 6 c.p.p., secondo la quale il tribunale è competente per i reati che non siano di competenza della corte di assise (non dunque in forza dell'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. c)).

La competenza appartiene, invece, quoad poenam alla corte d'assise con riguardo all'ipotesi di cui al comma 2, aggravata dalla circostanza di cui al comma 4.

L'attribuzione di competenza è effetto prodotto - come si è detto - dall'aggravamento dei limiti edittali di pena operato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, e non rileva chiedersi se il legislatore si sia oppure reso conto del prodursi di detto effetto (anche se l'assenza di una disposizione transitoria che distingua tra reati commessi prima e reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, quanto mai opportuna in casi di mutamenti della competenza per materia, sembrerebbe imporre una risposta negativa). f) Come si è accennato per le ipotesi di mera partecipazione, anche se aggravate, la competenza per materia è tuttora del tribunale (la pena massima, tenuto conto di entrambe le aggravanti, non raggiunge, invero, i ventiquattro anni indispensabili per "appartenere" alla corte d'assise).

Ciò nondimeno, si ha, nel caso di specie, connessione tra i procedimenti a carico dei partecipi di rango primario e quelli nei confronti dei partecipi secondari.

Viene, in particolare, in considerazione l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a): il reato per cui si procede è stato, invero, commesso da più persone in concorso (necessario) fra loro. La norma anzidetta va, invero, riferita anche alle ipotesi di concorso necessario e tutti i reati associativi sono sempre reati a concorso necessario (v., per tutte, Cass. S.U., 30 ottobre 2002, Carnevale, RV 224181); devono in altre parole essere commessi da almeno tre persone, il cui ruolo, di rango primario o di mera partecipazione, può anche essere diverso.

Va ricordato, infine, per concludere che l'art. 15 c.p.p., comma 1, stabilisce che se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.

**P.Q.M.**

dichiara la competenza della Corte di assise di Catania cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

  --TIPSOA-- Silvestri Giovanni Galati Giovanni Corte D'Assise di Catania Tribunale di Catania

**Cass. pen., sez. VI 03-02-2010 (23-10-2009), n. 4651 - Pres. DI ROBERTO Giovanni - B.D.**

RV245875

*STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Associazione di tipo mafioso - Concorso formale - Sussistenza - Responsabilità dei partecipi all'associazione dedita al traffico di stupefacenti.*

Rispondono sia del reato di associazione di tipo mafioso che di quello di associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, qualora il traffico di stupefacenti sia oggetto di una delle attività di un'associazione di tipo mafioso e venga gestito attraverso un'associazione all'uopo finalizzata e appositamente costituita e diretta dai componenti di quella mafiosa, non solo questi ultimi, ma altresì coloro che abbiano operato esclusivamente nell'ambito del traffico di stupefacenti nella consapevolezza però che lo stesso fosse gestito dal sodalizio mafioso. (Rigetta, App. Salerno, 13 novembre 2007)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 81](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000260)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

[D.P.R. 09-10-1990, n. 309, art. 74](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0000013600000122)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. I, 27-01-2005, n. 2612 - RV230450](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G357255890230450)

[Cass. pen., sez. II, 09-06-2005, n. 21956 - RV231972](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G366031090231972)

[Cass. pen., sez. VI, 29-09-2005, n. 35034 - RV232574](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006212660232574)

[Cass. pen., sez. IV, 20-03-2008, n. 12349 - RV239298](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G008457780239298)

[Cass. pen., sez. Unite, 13-01-2009, n. 1149 - RV241883](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G009390400241883)

  --TIPSOA-- DI ROBERTO Giovanni XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART81 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 XTP5 XY09101990 XY101990 XY1990 XN309 XPTU XPART74 XNC136 B.D. RV245875

**Cass. pen., sez. VI 03-02-2010 (23-10-2009), n. 4651 - Pres. DI ROBERTO Giovanni - B.D.**

**IN FATTO E DIRITTO**

Con sentenza del 30 giugno 2006 n. 1007 il Tribunale di Salerno dichiarava 1. B.D. colpevole dei reati ascrittigli ai capi c), d), e) ed f) e c1), d1), e1) e f1) dell'imputazione e lo condannava, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e con la continuazione, alla pena di dodici anni e sei mesi di reclusione;

2. D.L.P. colpevole dei reati ascrittigli ai capi riuniti c1), d1), e1) e f1) dell'imputazione e, escluse le aggravanti contestate, lo condannava, con la continuazione con il reato giudicato con sentenza della Corte d'appello di Napoli 30 settembre 2003, alla pena di due anni di reclusione e L. 20.000 di multa in aumento alla predetta condanna alla pena di dieci anni di reclusione e Euro 150.000,00 di multa, per complessivi dodici anni di reclusione e Euro 170.000,00 di multa;

3. R.G., colpevole dei reati a lui ascritti e lo condannava con la continuazione, alla pena di dodici anni e sette mesi di reclusione;

4. A.U. colpevole dei reati a lui ascritti e lo condannava con la continuazione, alla pena di mesi di sedici anni reclusione.

Avverso proponevano appello i difensori chiedendo:

1. per il B. (avv. Giuseppe Apostolico) la dichiarazione d'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali;

l'assoluzione dai reati contestati ai capi c), d) ed e) e c1), d1), e1) ed f1); in subordine l'esclusione delle aggravanti previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4 e art. 80, comma 2 e art. 112 c.p. e il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 80 cit., comma 5; la continuazione con i fatti oggetto della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 6 luglio 2000 e della sentenza del Tribunale di Salerno 24 agosto 2000; e, comunque, la considerazione delle attenuanti generiche, già concesse, come prevalenti sulle aggravanti contestate, l'aumento minimo per la continuazione e la riduzione della pena ai minimi edittali;

(avv. Michele Cerabona) l'assoluzione e, in subordine, l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e di quelle ambientali disposte sull'autovettura Lancia Y tg. (OMISSIS);

l'esclusione dell'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e delle altre aggravanti contestate, relative al numero delle persone e alla detenzione di armi; la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate perchè l'imputato era incensurato all'epoca dei fatti; l'applicazione dell'aumento minimo per la continuazione e del minimo della pena;

- per l'A. l'assoluzione e, in subordine, l'esclusione dell'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 per tutti i reatifine, ad esclusione di quello relativo al sequestro di kg. 11 di hashish; l'applicazione dell'aumento minimo per la continuazione e del minimo della pena;

- per il R. l'assoluzione dai reati contestati ai capi c-d-e-f e di quelli contestati ai capi c1-d1-e1-f1 e, in subordine, l'applicazione della continuazione rispetto al reato per cui era intervenuta condanna con la cd. sentenza Z. e la condanna al minimo della pena.

Con sentenza del 13 novembre 2007 n. 1565 la Corte d'appello di Salerno escludeva l'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 per l'A. e il R. e riduceva la pena loro inflitta a quattordici anni di reclusione per il primo e a dieci anni e sette mesi di reclusione per il secondo rigettava l'impugnazione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza il B., il D.L., il R. e l'A. hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi; 1. il B. (1 ricorso, avv. Michele Cerabona).

1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4;

2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione al diniego della continuazione con i reati di cui alle sentenze passate in giudicato e al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche;

il B. (2 ricorso, avv. Alfredo Di Marco).

1. illogicità della motivazione della sentenza impugnata rispetto ai capi d'imputazione, in quanto il B. gestiva in autonomia il microspaccio dell'hashish in rapporto diretto fra lui e G. B., al quale soltanto rendeva conto della sua attività illecita, pure se, senza rendersi conto di un'ipotetica appartenenza a un gruppo di persone diverse dal suo fornitore A.U., di cui era il gregario, ebbe a incontrare qualche altra persona come il D.N., delle cui dichiarazioni non sono stati indicati i riscontri;

2. contraddittorietà nella motivazione e sua lacunosità nella comparazione fra le vicende processuali dei singoli imputati, considerando, ai fini della disposizione dell'art. 59 c.p., comma 2, che il B., avendo un rapporto di secondo piano e cioè quello di prelevare l'hashish dal G. per poi fornirlo a una piccola parte delle persone che ne facevano uso, non conosceva gli altri componenti dell'organizzazione contestata;

3. illogicità della motivazione e inesistenza dell'ipotesi più grave circa la posizione del ricorrente B.D. rispetto alle imputazioni di cui ai capi c), d) e) ed e) per il delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sia perchè la semplice conoscenza del D.A., del G., del Ma., dei due N. del M., del D.N. e del V. non dava alcuna certezza che si fosse associato con loro, dal momento che la semplice conoscenza occasionale non implica l'adesione a un clan, a una setta e tanto meno a un'associazione criminale; sia perchè le persone elencate sono otto e, unitamente a lui, non formano il numero di dieci richiesto per l'aggravante;

4. assoluta contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte riguardante il B. in relazione all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 1990, art. 70, comma 4, perchè non vi è prova che il ricorrente fosse a conoscenza dell'esistenza delle armi contestate, delle quali non aveva necessità di usufruire, nè che fosse al corrente della disponibilità di armi da parte di qualcuno degli adepti, nè che avesse assistito allo scontro, avvenuto in (OMISSIS) sei mesi dopo che il G. era uscito dal carcere, tra questi e il principale trafficante di hashish di Battipaglia, D.T. detto M., nel corso del quale il G. strappò di mano all'avversario la pistola cal. 38 con cui lo minacciava;

2. il D.L.:

1. violazione delle norme sulla contumacia (art. 606 c.p.p., lett. b) e c)) per omesso avviso della fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello di Salerno;

3. l'A.:

1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) in relazione alla pretesa certezza probatoria della partecipazione del ricorrente al contestato sodalizio criminoso in relazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia T., il quale gli attribuisce il ruolo di ricettore di droga in luogo di quello di fornitore contestato nel capo d'imputazione; nonchè alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D.N., la cui non conoscenza dell' A., trattandosi di due posizioni associative apicali, avrebbe dovuto condurre alla presa d'atto dell'insussistenza dell'associazione; all'elemento psicologico, per la mancata indicazione degli elementi di fatto in base ai quali si esclude che l'A. agisse in forza di un interesse egoistico, del tutto estraneo a quello della consorteria; all'inversione dell'ordine logico, per cui alla prova della commissione del fatto si sostituisce la presunzione derivante dalla qualità dei presunti autori, quali persone già condannate per traffico di droga o indicate come tali da collaboratori di giustizia e in tal senso se ne interpreta il linguaggio nelle conversazioni intercettate;

2. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perchè la Corte di merito pretermette l'appezzamento del dato ponderale, oltre alla natura dello stupefacente, pervenendo all'equiparazione del rapporto spaccio al minuto-modica quantità con quello di non modiche quantità-ingente traffico, laddove il non modico non corrisponde all'ingente;

3. vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo adempiuto l'obbligo motivazionale attraverso il mero richiamo ai precedenti dell' A., laddove la sentenza di fatto non spiega perchè sarebbero ostativi al giudizio di concedibilità delle circostanze attenuanti generiche rispetto ai fatti specifici e soprattutto al ruolo svolto dal ricorrente nella presente vicenda;

4. il R.:

1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perchè manca del tutto l'indicazione di qualsiasi elemento di fatto da cui poter inferire lo stabile contributo del R. alla vita associativa, se non quella che viene definita dalla stessa sentenza impugnata come una sorta di abitudine di vita tra lui e l'A., che travalica la contingenza fattuale oggetto del presente procedimento; la mera indicazione del ruolo di segretario particolare dell' A. non può ritenersi come satisfattiva dell'obbligo motivazionale rispetto all'elemento psicologico e, prima ancora, di quello materiale, nemmeno se coordinata con quella ulteriore di condotta finalizzata a garantire le comunicazioni fra i Battipagliesi e l'A., in quanto non spiega le ragioni concrete per le quali detta condotta debba essere posta in essere con la coscienza e volontà di partecipare a un sodalizio criminoso e contribuire a una transazione illecita;

2. violazione dell'art. 81 cpv. c.p. e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) laddove si afferma che rispetto all'ipotesi di unificazione legale delle pene per la continuazione a nulla rileverebbe l'identità delle fonti di prova:

l'affermazione secondo la quale non vi sarebbe stata alcuna identità soggettiva fra i fatti attuali e quelli di cui alla precedente condanna, costituisce un'evidente carenza motivazionale laddove la Corte ha omesso di indicare in forza di quali elementi di fatto avrebbe escluso in capo al R. l'ideazione di un programma criminoso avente a oggetto una serie di cessioni di sostanze stupefacenti, anche con destinatari diversi, da compiersi all'evidenza ora in concorso con taluni, ora con altri;

3. vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo adempiuto l'obbligo motivazionale attraverso il mero richiamo ai precedenti del R., laddove la sentenza di fatto non spiega perchè sarebbero ostativi al giudizio di concedibilità delle circostanze attenuanti generiche rispetto ai fatti specifici e soprattutto al ruolo svolto dal ricorrente nella presente vicenda.

1. In primo luogo deve riconoscersi la fondatezza del ricorso del D. L. per omessa citazione dell'imputato per il dibattimento d'appello dinanzi alla Corte di Salerno.

La nullità di carattere generale (art. 178 c.p.p., lett. c)), assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p., determina l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

2. Nel merito si deve tener conto, preliminarmente, della scelta di metodo operata dal Giudice d'appello di premettere all'esame delle questioni di fatto e di diritto oggetto del gravame il richiamo per relationem alla sentenza appellata riguardo alla ricostruzione del fatto e alle osservazioni relative alla responsabilità di ciascuno degli imputati.

Scelta che non salvaguarda l'autonomia della sentenza e l'autosufficienza e la completezza della motivazione, ed è pur tuttavia legittima per il principio dell'integrazione della sentenza d'appello con quella di primo grado, nel rispetto dell'obbligo di motivazione e del principio del contraddittorio (Cass., Sez. 4, 17 settembre 2008 n. 38824, ric. Raso e altri; Sez. 6, 12 giugno 2008 n. 35346, ric. Bonarrigo e altri; Sez. 4, 14 febbraio 2008 n. 15227, ric. Baretti). Nel caso in esame il Giudice di primo grado, sulla base degli accertamenti che avevano portato a precedenti sentenze di condanna e dei contributi dei collaboratori di giustizia e, primo fra tutti, del D.N., ha correttamente individuato nel gruppo associato facente capo a G.B. gli elementi costitutivi dell'associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416 bis c.p., operante nel territorio di Battipaglia, che, con la forza intimidatrice espressa da minacce, lesioni personali e omicidi, detenzione e porto abusivi di armi comuni da sparo, si era assicurata il controllo del traffico di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina); della gestione di bische clandestine e di apparecchiature di video-poker; del settore delle scommesse clandestine sui risultati delle partite di calcio della squadra locale, condizionati da accordi illeciti con i calciatori; di attività economiche come il commercio di bibite col deposito di (OMISSIS), nella prospettiva di investirne i proventi in un allevamento di bufali.

L'analisi delle attività associative ha portato ad accertare che l'attività principale dell'associazione era il traffico di stupefacenti, che rappresentava anche il fine originario del sodalizio criminoso, formatosi per imporre localmente con metodo mafioso il controllo monopolistico del settore.

A tale attività - prosegue la motivazione della sentenza di primo grado - venivano dedicate stabilmente risorse finanziarie ed umane, queste ultime costituite non solo dal gruppo direttivo, ma anche da associati che svolgevano il traffico in via esclusiva, secondo un modello organizzativo che prevedeva sul versante della vendita la differenziazione fra i due settori merceologici (hashish e cocaina), ciascuno con un preposto che godeva della fiducia dello G. e nei confronti di questi era tenuto al rendiconto della propria gestione.

Nella motivazione del provvedimento si osserva che, eliminata con la forza la concorrenza, il monopolio del mercato era assicurato dall'intolleranza verso qualsiasi manifestazione anche minima di autonomia con sottrazione all'inquadramento forzoso di tutti gli spacciatori nel sistema attraverso le minacce e la violenza fisica (come nei confronti di tale A., percosso nei pressi del cimitero). E si conclude perciò per il concorso, con reato di cui all'art. 416 bis c.p., anche di quello del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Di conseguenza, alla valutazione delle censure dedotte con i ricorsi in esame deve procedersi assumendo in premessa la specifica ricostruzione dei fatti posta nella prima sentenza a fondamento della colpevolezza degli imputati ricorrenti.

3. Prima di passare all'esame dei ricorsi, è necessario puntualizzare in diritto che in tema di reato associativo, le due fattispecie di tipo mafioso o camorristico e quella finalizzata al traffico di stupefacenti, sono ritenute per giurisprudenza costante formalmente diverse e autonome, sicchè fra loro non è configurabile un rapporto di specialità e i due reati, aventi una differente oggettività giuridica, possono pertanto concorrere (Cass., Sez. 4, 29 gennaio 2008 n. 12349, ric. De Angioletti e altri; Sez. 6, 18 maggio 2005 n. 35034, ric. Lo Nigro ed altro; Sez. 2, 16 marzo 2005 n. 21956, ric. Laraspata ed altri; Sez. 1, 20 dicembre 2004 n. 2612, ric. P.G. in proc. Tornasi ed altri; Sez. 5, 29 novembre 1999 n. 5791, ric. Aparo; Sez. 1, 14 ottobre 1999 n. 5612, ric. Vespertino;

Sez. 5, 19 giugno 1998 n. 4071, ric. Abbrescia; Sez. 1, 22 dicembre 1997 n. 1988, ric. P.M. e Nikolic ed altri; Sez. 1, 22 dicembre 1997 n. 1988, ric. P.M. e Nikolic ed altri; Sez. 6, 14 marzo 1997 n. 4294, ric. Calabrò ed altri; Sez. 1, 24 aprile 1996 n. 2620, ric. Marsano, Sez. 1, Sentenza 20 ottobre 1994 n. 866, ric. P.M. e Candela ed altri; Sez. 1, 20 settembre 1994 n. 4094, ric. Tudisco; Sez. 1, 30 gennaio 1992 n. 6992, ric. Altadonna ed altri). Ne discende che, quando il traffico di stupefacenti sia oggetto dell'attività associativa di tipo mafioso e, rappresentando una branca di tale attività, sia gestito da un'associazione finalizzata al traffico stesso, appositamente costituita e diretta dai componenti dell'associazione mafiosa, questi concorrono anche nel secondo reato, alla cui verificazione la loro condotta fornisce un contributo causale non solo per il fatto della costituzione dell'associazione, ma anche per la direzione della stessa e per l'assicurazione delle protezioni necessarie all'esercizio del traffico illecito. Si realizza, in altri termini, un concorso formale di reati nell'unicità del fenomeno associativo concretamente realizzato.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni i soggetti che operano esclusivamente nell'ambito del traffico di stupefacenti, nella consapevolezza che questo è gestito dall'associazione di tipo mafioso, concorrono anche in questo reato associativo per il fatto di contribuire causalmente alla realizzazione di una delle finalità tipiche dell'associazione criminale. Quando ciò accade la prova dell'affiliazione ad una delle due associazioni influisce sulla prova dell'adesione all'altra, con la conseguenza che gli affiliati dell'una devono ritenersi affiliati anche all'altra compagine associativa, anche se la sussistenza dei due reati è ancorata a presupposti diversi, che a tal fine devono essere tutti specificamente provati per di ciascuno di essi.

Tenendo conto di tali principi e riprendendo direttamente ed espressamente le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale devono essere esaminati i ricorsi del B., il quale nell'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti era il preposto al settore dell'hashish e, come tale, rendeva conto direttamente a G. B., il capo dell'associazione di tipo mafioso; egli riceveva la droga direttamente dal D.S.N., che era anche il custode del deposito di armi della cosca.

La sentenza impugnata, analizzata la ricostruzione delle condotte criminose contestate all'imputato nel suo svolgimento storico, eseguita dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni dello stesso D.N., divenuto collaboratore di giustizia, ha preso specificamente in considerazione i motivi di appello dell'imputato, valutandone in contraddittorio la portata e procedendo al controllo della legittimità della decisione adottata in primo grado.

Procedendo in tal senso, il Giudice d'appello ha verificato in primo luogo l'attendibilità del D.N., osservando che era fonte interna all'associazione criminale; che, in questa sua posizione, aveva avuto rapporti continuativi con G.B., direttore e organizzatore dell'associazione stessa, e con i suoi collaboratori dalla costituzione alla successiva dissoluzione per effetto dell'arresto degli affiliati; e che, inserito nel gruppo più vicino al G., aveva svolto un ruolo di primo piano quale custode della droga e delle armi (fra cui quelle adoperate per l'omicidio di F.D., del quale si era accusato come autista del commando che lo aveva eseguito). Valutata positivamente la correttezza della decisione del Tribunale in ordine all'attendibilità intrinseca del collaboratore, anche sotto il profilo soggettivo, nonchè delle sue dichiarazioni, la Corte ha considerato i riscontri provenienti dai collaboratori esterni L. P.C. e Gu.An., collaboratori di giustizia esterni al gruppo Giffoni, indicando precisamente gli elementi da loro forniti e le ragioni per cui suonavano a conferma della chiamata in correità del D.N..

In particolare, ha osservato che il L.P. ha riconosciuto in fotografia il B. e ne ha attestato, anche per effetto dell'acquisto personalmente eseguito, l'inserimento nel traffico degli stupefacenti e l'attività di spacciatore. E che il Gu. lo ha descritto nella sua attività di spacciatore, unitamente a D.A.P..

Altri riscontri esterni - si legge nella sentenza impugnata - sono venuti da Me.Al., cessionario del B. di gr. 634 di hashish, pari a complessive n. 600 dosi, suddivisi in panetti. La Corte di merito espone diffusamente la vicenda, cui si riferiscono le comunicazioni telefoniche intercettate che rivelano l'impegno del B. e del G. per ottenere la copertura del Me., promuovendo l'intervento dei familiari dell'arrestato.

Dall'elencazione dettagliata fattane nella sentenza d'appello risultano gli ulteriori elementi di riscontro dedotti dalle numerose conversazioni intercettate, anche tra il B. e il G., nonchè dall'arresto del B. insieme con Fe.Co. e con S.L. e B.S., rispettivamente madre e sorella dell'imputato, avvenuto il (OMISSIS), in seguito al rinvenimento di gr. 21,7 di hashish nella tasca destra della tuta indossata dal B. e di n. 258 pezzi di hashish per un peso complessivo di gr. 391 nella sua abitazione. La motivazione della sentenza impugnata, riguardo tanto al reato associativo quanto ai reati-fine dell'associazione contestata, appare perciò analitica e coerente.

Il B., con i tre motivi del ricorso del difensore (avv. Di Marco) vi contrappone un'interpretazione alternativa degli elementi acquisiti alla causa, fondata su una visione separata dei suoi rapporti col G. e di quelli fra lui e il D.A., sminuendo, con considerazione separata e parziale, sia la portata delle dichiarazioni del D.N., di cui contesta l'indicazione dei riscontri, che pure risultano precisamente indicati; sia il significato e la rilevanza degli elementi che emergono dalle conversazioni intercettate, considerate al di fuori del contesto della vicenda cui si riferiscono convergendo con gli altri elementi acquisiti alla causa. I predetti motivi appaiono perciò inammissibili.

4. Il quarto motivo del medesimo ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in considerazione del carattere oggettivo della stessa e della certezza del fatto che l'associazione era armata. Al riguardo ha citato tre episodi, quello relativo alla contesa tra il G. e il D. per il controllo del mercato dell'hashish, culminata nel clamoroso litigio tra i due avvenuto nella piazza centrale di Battipaglia, nel corso del quale il primo aveva strappato di mano al secondo l'arma con cui lo minacciava; quello relativo al possesso da parte del D.N. di un vero e proprio arsenale; e quello relativo alla conversazione telefonica intercettata fra il G. e il D., nella quale si decide di dare una lezione a una persona, a conclusione della quale i due si consultano sull'opportunità di portare una pistola.

Ora, seppur si voglia giudicare il primo episodio meno significativo, ritenendo il possesso dell'arma, pur se pubblicamente accertato, tuttavia fortuito e occasionale, anche se poi la pistola fu affidata, insieme con le altre armi, al D.N., così tuttavia non può dirsi per gli altri due episodi, che caratterizzano indubbiamente l'associazione come armata.

Vale per entrambi, in primo luogo, quanto si è già detto a proposito dell'unitarietà del fenomeno associativo e del nesso esistente fra l'associazione maliosa e quella dedita allo spaccio di stupefacenti e, in particolare, dell'impegno programmato della prima di garantire alla seconda il controllo monopolistico del traffico.

In secondo luogo è significativa la considerazione dei rapporti esistenti fra il B. e il G. e, ancora, tra il primo e il D.N., suo amico d'infanzia, operante sia nell'associazione di tipo mafioso, con funzione di custode delle armi e, secondo l'autoaccusa formulata, quale autore di omicidi ed estorsioni; sia nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, con funzione di tramite delle forniture di droga allo stesso B., delle quali sentenza descrive dettagliatamente le modalità di esecuzione.

Infine, con particolare riferimento al terzo episodio, il coinvolgimento del B. nelle azioni violente volte al controllo esclusivo del traffico è dimostrato dalla constatazione che questi, quando non riusciva individualmente a imporsi ai concorrenti, sollecitava l'intervento degli altri affiliati, come nel caso dell' A., reo di aver acquistato droga anche presso altri, il quale, recatosi all'appuntamento datogli dallo stesso B., vi aveva trovato il D.N. e altri tre coimputati, i quali lo avevano aggredito. La presenza in tal caso del D.N., custode delle armi, e il tenore della conversazione intercettata tra il G. e il D., dimostrativa della possibilità degli associati di ricorrere all'uso delle armi stesse, confermano la decisione del Giudice d'appello in ordine alla sussistenza dell'aggravante - avente carattere oggettivo (Cass., Sez. 6, 4 dicembre 2003 n. 7707, ric. P.G. in proc. Anaclerio ed altri; Sez. 5, 6 ottobre 2003 n. 957, ric. Camiti e altri; Sez. 6, 14 dicembre 1999 n. 856, ric. Campanella A e altri; Sez. 6, 23 gennaio 1998 n. 265, ric. Trisciuoglio; Sez. 1, 27 ottobre 1997 n. 9958, ric. Carelli ed altri) - e all'estensione di essa al B. sulla base della certa consapevolezza di quest'ultimo della disponibilità delle armi (Cass., Sez. 2, 8 gennaio 2009 n. 13682, ric. Aveta e altri; Sez. 1, 25 maggio 2006 n. 28596, ric. Puggioni; Sez. 5,13 marzo 1996 n. 4750, ric.).

Pertanto il vizio di motivazione della sentenza impugnata dedotto sul punto col quarto motivo del ricorso predetto, col quale peraltro si introducono contestazioni di mero fatto, risulta infondato.

Per le medesime ragioni risulta infondato il primo motivo del primo ricorso (avv. Cerabona), col quale si avanza analoga censura.

5. Il secondo motivo di questo primo ricorso appare inammissibile.

Il Giudice d'appello, a seguito dello specifico esame delle vicende oggetto delle due precedenti sentenze di condanna, non ha ritenuto sussistente la continuazione in quanto l'unica coincidenza, in fatto riscontrabile negli atti, con quella per cui è processo era costituita dal contesto temporale, sicchè le vicende stesse potevano riguardare episodi non necessariamente riconducibili all'attività associativa e al medesimo disegno criminoso. La motivazione è adeguata ai fatti è giuridicamente corretta.

Per contro l'argomentazione del ricorrente, il quale si richiama alla contestazione nel capo d'imputazione di una serie indeterminata di reati e asserisce che, se le vicende suddette fossero state comprese in un unico processo, la continuazione sarebbe stata perciò riconosciuta com'era avvenuto per i reati-fine contestati, appare del tutto generica.

Infatti, riguardo alla prima obiezione si osserva che l'indeterminatezza del numero dei reati-fine indicati nell'imputazione dipende dal riferimento della contestazione allo svolgimento di una condotta associativa finalizzata alla commissione di reati, restando tuttavia da dimostrare che i singoli reati-fine determinati vi rientrino.

Nella specie, al di là della generica doglianza proposta, il ricorrente non ha allegato alcun elemento specifico dal quale potesse desumersi l'unicità del disegno criminoso, in adempimento dell'onere gravante su di lui (Cass., Sez. 5, 4 marzo 2004 n. 18586, ric. D'Aria), onere che, trattandosi di impugnazioni non totalmente devolutive come l'appello ed il ricorso per Cassazione, si coniuga con l'obbligo della specifica indicazione degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste speculari agli errori in iudicando ed in procedendo dai quali si assume essere viziata la decisione impugnata (Cass., Sez. 2, 13 maggio 2003 n. 40342, ric. Settimo). Di qui, per conseguenza, l'inammissibilità del motivo di ricorso in esame.

6. Quanto al ricorso di A.U. si osserva che lo stesso era il capo del gruppo malavitoso di S. Marzano sul Sarno, dedito, secondo l'attestazione del capo dell'analogo gruppo confinante di Scafati T.S., sia alle estorsioni che al traffico di droga, che nel tempo era diventato il maggior fornitore di stupefacenti del gruppo di G.B..

La sentenza impugnata ha trovato riscontrate le dichiarazioni del T. non solo da parte del D.N., sia pure per sentito dire, ma anche dalle numerose conversazioni intercettate e dai servizi parallelamente disposti dalla polizia giudiziaria ed ai conseguenti interventi, che hanno consentito sequestri di stupefacenti e arresti degli affiliati. Dalle conversazioni risultano gli intensi rapporti fra le due associazioni, quella del G. e quella dell' A., e si appura il viaggio in Calabria di quest'ultimo e del D.A., predecessore del B. nel ruolo di responsabile del settore degli stupefacenti del clan Giffoni, presso A.R. detto S., esponente della 'Ndrangheta e trafficante di droga.

La conclusione cui i Giudici del merito sono pervenuti nella sentenza di primo grado, che i due gruppi malavitosi sono venuti a contatto, associandosi e mettendo in comune le fonti di approvvigionamento di stupefacenti di cui disponeva originariamente l'A., è stata confermata in appello a seguito dell'attenta, ulteriore verifica dell'attendibilità del T. e del D.N., le cui attestazioni hanno trovato varietà e obiettività di riscontri, in particolare, nelle cessioni eseguite dall' A., in concorso con Ga.Pa. e R.G., al gruppo Giffoni e, in primo luogo, nell'episodio avvenuto il 20 ottobre 2000, del sequestro di kg. 11 di hashish, trovati sotto il sedile dell'autovettura Lancia Dedra in uso a M.C., condotta da V.C., preceduta dalla Volkswagen Golf condotta da D.A.P. in funzione di staffetta.

Altro episodio, ritenuto a ragione ancor più direttamente probante della conclusione suddetta, cui, previo accordo con il G., aveva partecipato lo stesso A. insieme con affiliati dell'uno e dell'altro gruppo, è quello, già ricordato, della trasferta del 14 aprile 2000 in Calabria in seguito al quale i due gruppi avevano ottenuto una fornitura di cocaina, la cui concreta esecuzione, a chiusura della vicenda, si trova confermata nelle telefonate intercettate del D.A. con il G. e col M..

La sentenza impugnata ha indicato minuziosamente i contenuti dell'attività di intercettazione e la corrispondente azione di controllo sul territorio svolta dalla Polizia Giudiziaria, segnalandone i risultati ottenuti anche alla luce delle parziali ammissioni addotte dagli interessati, e valutandoli complessivamente nella rispettiva integrazione ai fini della prova. Pertanto la motivazione svolta è adeguata ai fatti e logicamente coerente. Per contro il ricorrente articola la sua censura esaminando partitamente le dichiarazioni dei collaboratori T. e D.N.. Il primo sarebbe smentito per averlo indicato come ricettore e non fornitore di droga, in contrasto con l'addebito mossogli con l'imputazione; il secondo, perchè, anche se non lo conosceva personalmente, era tuttavia giudicato credibile nell'eseguita identificazione per il ruolo di custode della droga svolto nell'associazione del G..

Si osserva al riguardo che la mancata correlazione delle dichiarazioni dei collaboratori secondo il loro significato rispettivo e l'omessa considerazione quale riscontro dei risultati obiettivi dell'attività di polizia giudiziaria privano di consistenza il vizio dedotto di illogicità della motivazione.

Ma, anche a voler comunque prendere in esame gli argomenti difensivi addotti, la credibilità dell'attestazione del T. - il quale peraltro aveva semplicemente affermato che lui e l'A. avevano un fornitore comune di droga, tale A.A., specificandone puntualmente la provenienza dall'(OMISSIS) e indicandone i corrieri in D.A. e C.G. - non può ritenersi esclusa nella sua efficacia identificante da un particolare privo di rilievo, fondato sulla diversità letterale tra ricezione e fornitura di droga, atteso che l'A. era comunque fornitore dello stupefacente ricevuto.

Lo stesso vale per il D.N., la cui deposizione non può ritenersi smentita per il solo fatto della mancanza della conoscenza diretta dell'A., senza considerare le informazioni di cui il collaboratore comunque disponeva quale affiliato all'associazione del G.. La sentenza di appello aveva già formulato al riguardo il rilievo della considerazione isolata della delle dichiarazioni del D.N., ma il ricorrente ne ha del tutto prescisso.

Se ne deve concludere che la valutazione del complesso probatorio nella contestualità della vicenda conferma la decisione adottata sia in relazione all'associazione tra i due gruppi malavitosi dell' A. e del G., sia in relazione ai reati-fine, sicchè l'ipotesi difensiva della fornitura in proprio da parte del ricorrente appare disattesa in fatto.

Infine, quanto alle ultime due censure sollevate dal ricorrente col primo motivo di ricorso, la sentenza di primo grado, confermata sul punto da quella impugnata, riguardo alla prima - concernente l'episodio relativo alla fornitura di stupefacente risultante dalla telefonata tra l'A. e il Ga.Pa., intercettata il 5 ottobre 2000, con la quale il primo, tramite il secondo, offriva al G. una partita di droga, indicandola convenzionalmente come una macchina, al prezzo di L. 2.700 al grammo (n. 27 di targa), facendo presente che se non gli interessava l'avrebbe venduta ad altri - ha rilevato come l'A. abbia ammesso di essere l'interlocutore del Ga. nella conversazione, affermando che oggetto di essa era effettivamente un'autovettura identificata con i primi due numeri di targa e rifiutandosi di rispondere per spiegare i termini dello scambio per non confessare, a suo dire, un altro reato (verosimilmente di ricettazione di veicolo proveniente da furto).

Il primo Giudice ha ritenuto inattendibile tale giustificazione, in quanto l'A. non era ricettatore, ma fornitore di droga; il suo interlocutore Ga. teneva i rapporti con i fornitori nell'ambito dell'associazione del G.; l'indicazione di un'autovettura con due soli numeri di targa era priva di senso. E ne ha tratto la conclusione che la macchina nel linguaggio convenzionale adottato era in realtà una partita di droga offerta al prezzo di L. 2.700 al grammo. La motivazione appare del tutto logica e coerentemente argomentata, per cui il vizio dedotto si rivela insussistente.

Deve peraltro rilevarsi che in tema di illogicità della sentenza quale motivo di ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), la circostanza che la motivazione tenda a dare un senso e una spiegazione ad ogni elemento di fatto connesso con la vicenda sottoposta alla cognizione del giudice non trasforma automaticamente ogni elemento considerato in una componente logica essenziale della fattispecie concreta esaminata, sicchè, ai fini della sussistenza del vizio predetto, è necessario dimostrare l'incidenza di quell'elemento sulla struttura logica complessiva della motivazione stessa, tale da comprometterne l'efficacia dimostrativa sotto il profilo della coerenza e dell'univocità.

Nel caso di specie, pertanto, in cui la menzione nel corso di una conversazione telefonica intercettata di un'autovettura come oggetto di offerta in vendita è stata motivatamente ritenuta fittizia in quanto riguardante in realtà una partita di droga, non può costituire motivo di ricorso per cassazione la pretesa illogicità individuata nel ravvisamento nel numero di targa dell'autovettura del prezzo unitario dello stupefacente offerto, che è dato marginale e ininfluente rispetto alla prova della detenzione e dell'offerta in vendita, altrimenti risultante.

L'ininfluenza della censura dedotta rispetto alla struttura logica della sentenza appare ancor più macroscopica se riferita al complesso delle forniture in favore del clan Giffoni imputate all' A. come eseguite nello stesso anno 2000 e, più in generale, se inserita nel complesso delle prove acquisite a suo carico. La censura in esame appare perciò inammissibile.

Per le medesime ragioni appare inammissibile la seconda censura, riferita a una conversazione telefonica del 9 settembre 2000 e riguardante la consegna di altra autovettura perchè bisognevole di un cambio d'olio, considerata giustamente dai Giudici del merito come palesemente incongrua e, quindi - a conferma della decisione intervenuta in ordine alla censura esaminata in precedenza - come relativa a una partita di droga.

7. Il secondo motivo del ricorso dell' A. è anch'esso infondato.

Con esso il ricorrente ripropone una censura già presa in esame e disattesa dai Giudici del merito, i quali hanno ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità non già sulla contrapposizione fra modico e non modico, bensì sugli elementi di prova del dato ponderale desunti dalla considerazione in concreto delle caratteristiche obiettive del traffico, esercitato in via esclusiva dal G. grazie alla forza intimidatrice dell'associazione criminosa da lui capeggiata e riferito al territorio di Battipaglia e al numero degli adepti che vi erano destinati, nonchè dalle modificazioni strutturali delle autovetture, rese necessarie dalla destinazione al trasporto dello stupefacente.

Pertanto i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione dedotti sono privi di fondamento.

Del pari infondato è il terzo motivo.

Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche la disposizione dell'art. 133 c.p., la quale definisce il contenuto e il limite della discrezionalità nella determinazione della pena, trova applicazione con l'indicazione da parte del giudice degli elementi della fattispecie concreta, nei quali ravvisa le circostanze diverse dalle attenuanti comuni ritenute tali da giustificare una diminuzione della pena stessa.

Di qui la necessità della valutazione di tutte le componenti di tale fattispecie in relazione ai parametri suddetti e della individuazione motivata di quella che assume in concreto la rilevanza preminente richiesta per giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche (Cass., Sez. 6,4 febbraio 2003 n. 9681, ric. Mariani e altri).

Nella specie, il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato nella prima sentenza e confermato in appello sulla base non solo, come peraltro sarebbe stato legittimo e sufficiente (da ult., Cass., Sez. 5, 6 ottobre 2004 n. 45423, ric. Mignogna ed altri), dei gravissimi precedenti penali dell' A., ma anche del ruolo associativo rilevante dallo stesso svolto. La motivazione, rapportata alle ragioni preponderanti della decisione adottata, appare adeguata e giuridicamente corretta (Cass., Sez. 6, 24 settembre 2008 n. 42688, ric. Caridi e altri), sicchè il vizio di motivazione eccepito appare insussistente.

8. Anche il ricorso di R.G. è infondato.

La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ha svolto un'estesa e approfondita motivazione in ordine al ruolo associativo criminoso esercitato dal ricorrente quale affiliato alla compagni associati va dell' A. e, per conseguenza, a quella per cui si procede. In particolare, i Giudici del merito hanno chiaramente specificato il senso delle espressioni segretario particolare e comunanza di vita, adoperate per definire tale ruolo, con riferimento a un personaggio di rilievo della criminalità organizzata e del traffico di stupefacenti qual è l'A., indicando minuziosamente i numerosi elementi di prova acquisiti, anche attraverso le conversazioni telefoniche dello stesso R. con il G. e con esponenti del suo gruppo, della sua partecipazione all'attività associativa, e precisando, in particolare, che la sua assenza dalla trasferta in (OMISSIS) dell' A. e degli esponenti del clan del G., nel corso della quale peraltro il primo continuava a utilizzate la sua utenza telefonica, era coincisa con l'infermità che ne aveva reso necessario il ricovero in ospedale a (OMISSIS) e ne aveva determinato l'impedimento.

Pertanto i vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione, dedotti col primo motivo del ricorso, risultano infondati.

9. Alla medesima conclusione si perviene riguardo al secondo motivo.

Con esso si ripropone la medesima censura già presa in esame e motivatamente disattesa dal Giudice d'appello, il quale ha ritenuto insussistente la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Salerno 29 ottobre 2002 (cd. sentenza Z.), passata in giudicato il 26 gennaio 2004, che ha dichiarato il R. colpevole dei delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 in relazione alle cessioni di consistenti quantitativi di cocaina e di hashish all'associazione criminosa di Z.L., eseguite dal mese di (OMISSIS).

L'istanza, fondata sul rilievo che si tratterebbe di un'indagine nata da intercettazioni telefoniche relative al medesimo periodo di tempo, aventi ad oggetto la medesima sostanza stupefacente ed eseguite dagli stessi Carabinieri, è stata rigettata con la motivazione che l'occasionale scoperta di distinti traffici illeciti non implica di per sè l'inserimento di essi in un identico disegno criminoso e che la partecipazione del R. insieme con l'A. all'associazione del G. non aveva alcun collegamento con le forniture di stupefacenti alla Z., oggetto di un commercio personale del R..

Il ricorrente lamenta la mancata individuazione dell'identità del disegno criminoso sotto il profilo soggettivo, come sua ideazione di un programma criminoso avente ad oggetto una serie di cessioni di sostanze stupefacenti, anche con destinatari diversi, da compiersi in concorso ora con taluni, ora con altri di loro.

In realtà, la motivazione della sentenza d'appello si adegua al motivo di gravame, esprimendo al riguardo la considerazione che, in tema di continuazione, non può ritenersi sufficiente ai fini dell'individuazione del medesimo disegno criminoso il semplice rilievo della coincidenza degli elementi identificativi dell'indagine (intercettazioni telefoniche relative al medesimo periodo di tempo ed eseguite dagli stessi Carabinieri, medesima tipologia di sostanza stupefacente), senza la dimostrazione che le condotte criminose ascritte all'imputato risalgono a un'iniziale determinazione comune.

Nel caso di specie tale dimostrazione nella specie è mancata, non essendo sufficiente a tal fine, per le ragioni sopra indicate, la mera indicazione da parte del ricorrente della compatibilità della continuazione per il fatto che in entrambi i processi fossero contestati episodi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, temporalmente contigui. Vale al riguardo quanto si è detto a proposito del secondo motivo del primo ricorso (avv. Cerabona) di B.D. (v. supra, sub V.).

Sul punto la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi pertanto giuridicamente corretta, sicchè i vizi eccepiti, di violazione di legge e difetto di motivazione, risultano in effetti inconsistenti.

10. Altrettanto infondato è il terzo motivo del ricorso del R., riguardante il diniego delle attenuanti generiche, rispetto al quale devono essere richiamate le considerazioni svolte con riguardo all'analoga censura mossa dall' A. col terzo motivo del suo ricorso.

Il diniego delle generiche al ricorrente è stato, infatti, giustificato con riferimento non solo ai suoi precedenti penali e giudiziari, ma anche alle modalità dell'azione, col ricorso all'uso di schede telefoniche non immediatamente riconducibili a lui e, nelle conversazioni, a un linguaggio convenzionale, nonchè alla personalità negativa palesata dalla notevole capacità delinquenziale da lui dimostrata.

Di conseguenza anche in questo caso la motivazione deve ritenersi sufficiente e corretta e, per converso, infondata la censura mossa dal R. col motivo in esame.

11. Pertanto i ricorsi del B., dell' A. e del R. devono essere rigettati.

Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

La Corte:

annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.L.P. e rinvia alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.

Rigetta i ricorsi di B.D., R.G. e A. U., che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali.

  --TIPSOA-- DI ROBERTO Giovanni B.D.

**Cass. pen., sez. IV 26-01-2010 (01-12-2009), n. 3372 - Pres. Campanato Graziana - Est. Romis Vincenzo - P.P.**

RV246416

*DIFESA E DIFENSORI - Patrocinio dei non abbienti - Condizioni per l'ammissione - Determinazione del reddito - Presunzione prevista da comma quarto bis dell'art. 76 d.p.r. n. 115 del 2002 - Applicazione anche ai reati tentati - Sussistenza.*

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito, contenuta nell'art. 76, comma quarto bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dal d. l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125, per chi sia stato condannato per uno dei delitti ivi elencati, si applica anche al caso di delitto tentato. (Nell'affermare tale principio, con riferimento a persona condannata per il reato di tentata estorsione, commessa avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., la Corte ha chiarito che la "ratio" della disposizione deve individuarsi nella volontà di escludere dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato soggetti dediti ad attività delinquenziali svolte nell'ambito di un'organizzazione criminosa di stampo mafioso). (Rigetta, Trib. Milano, 19/01/2009)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 56](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000172)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

[D.P.R. 30-05-2002, n. 115, art. 76, comma 4 N. 2](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0018649600000152)

  --TIPSOA-- Campanato Graziana Romis Vincenzo XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART56 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 XTP5 XY30052002 XY052002 XY2002 XN115 XPART76 XNC186496 P.P. RV246416

**Cass. pen., sez. VI 31-12-2009 (11-11-2009), n. 50057 - Pres. MANNINO Saverio Felice - P.M. SELVAGGI Eugenio - G.A.**

RV245831

*PROVE - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA E FATTI NOTORI - Decisioni adottate dall'autorità giudiziaria - Valore probatorio - Sussistenza - Criteri - Indicazione - Fattispecie.*

In tema di valutazione della prova, la "notorietà" di un fatto (nella specie, l'esistenza di un'associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen.) ben può desumersi in modo certo dalle decisioni dell'autorità giudiziaria, oltre che da cognizioni comuni in un ambito territoriale più o meno ristretto, purché il giudice non si limiti alla generica indicazione dell'avvenuta pronuncia di tali sentenze, ma indichi con precisione i provvedimenti giudiziari di riferimento e le prove che ha ritenuto di porre a base della decisione. (Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 19 aprile 2007)

**Riferimenti normativi**

[Codice procedura penale art. 192](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000405)

[Codice procedura penale art. 526](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001294)

[Codice procedura penale art. 546, comma 1 LETT.E](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001327)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. VI, 22-02-1995, n. 476 - RV200805](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000346860200805)

[Cass. pen., sez. VI, 21-02-1995, n. 4401 - RV200665](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000355240200665)

[Cass. pen., sez. I, 18-02-1999, n. 84 - RV212579](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G002230290212579)

[Cass. pen., sez. VI, 07-07-2009, n. 27862 - RV244439](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G010206460244439)

  --TIPSOA-- MANNINO Saverio Felice SELVAGGI Eugenio XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART192 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART526 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART546 XNC46306 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 G.A. RV245831

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. VI, 31-12-2009 (11-11-2009), n. 50057 (testo della decisione)**  **CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO**  G.A. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 19 aprile 2007 della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione 8 luglio 2005, del Tribunale di Lamezia Terme, di condanna per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, aggravato, D.L. n. 203 del 1991, ex art. 7 dall'essere stato il fatto commesso al fine di agevolare l'attività della cosca mafiosa dei Torcasio di Lamezia Terme. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante. Il ricorso, ricco di richiami giurisprudenziali, sostiene l'essenzialità della prova della esistenza della compagine mafiosa, agli effetti del citato art. 7. In buona sostanza ed in altre parole, versandosi nella specie di reato finalizzato ad agevolare una consorteria mafiosa, secondo l'impugnazione, sarebbe stata necessaria la prova certa della fisica sussistenza dell'illecito sodalizio, la quale non poteva essere affidata, per ritenerne la concreta esistenza, facendo riferimento al "fatto notorio" della presenza, nel territorio di Lamezia, della cosca Torcasio, attesa l'inidoneità probatoria di tale semplice richiamo. Il motivo è fondato. La corte territoriale risulta aver escluso la sostenibilità della tesi difensiva (che riteneva assente ed ingiustificata l'asserzione della raggiunta prova della sussistenza della associazione per delinquere, facente capo alla famiglia dei Torcasio), per una doppia serie integrata di ragioni: a) innanzitutto perchè si tratterebbe di una "circostanza notoria", accertata in numerose sentenze ormai passate in giudicato, e risultante da tutti gli atti del processo; b) e, in secondo luogo, e in ogni caso, perchè i giudici di primo grado ne avrebbero desunto la realtà operativa da alcuni passi delle intercettazioni, in cui, proprio il G., esprimeva sentimenti di reverenziale stima e inviava calorosi saluti ai fratelli T. N. e T.G., riconosciuti capi Cosca, in seguito assassinati (cfr. pagina 34 e 35 dell'informativa maggio 2001 e pagine 6-8 della sentenza impugnata). In tema di fatti notori e valutazione della prova, la giurisprudenza, anche risalente di questa Corte, ha da tempo stabilito che il fatto notorio non richiede, neppure in tema di valutazione indiziaria (in tema di misure cautelari personali) la verifica del "probandum", dovendosi peraltro qualificare come tale ogni dato che può essere facilmente asseribile perchè corrispondente a cognizioni comuni, storiche o "de rerum natura" (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. 6^, 4401/1995 Rv. 200665, Merla). Va peraltro osservato che tale "fatto", per poter essere preso in considerazione, occorre che sia compiutamente indicato nella decisione, al fine di consentire il controllo sia con riferimento alla effettiva sussistenza dei requisiti della notorietà del fatto, sia in relazione alla rilevanza nel caso concreto (Cass. Pen. Sez. 6^, 476/1995 200805 Cerciello. Massime precedenti Conformi: Rv. 176703 Rv. 197160 Rv. 190179). Va quindi rilevato che la "notorietà" di un fatto - nella specie una associazione ex art. 416 bis c.p. - ben può essere desunta in modo certo da decisioni dell'Autorità giudiziaria, ed anche dalla stessa condivisa e risaputa conoscenza collettiva in ambito territoriale più o meno ristretto, ma è però necessario, sul piano probatorio, che il giudice, in caso di contestazione in appello di detta apprezzata notorietà, non si limiti alla mera generica indicazione dell'avvenuta pronuncia di tali sentenze, la cui presenza e conoscenza da per scontata, ma indichi i relativi provvedimenti giudiziari di riferimento, nelle loro precise connotazioni, anche di irrevocabilità. Altrettanto va detto per l'aspecifico immotivato richiamo, operato dalla corte distrettuale, a "tutti gli atti del processo", per l'ovvia considerazione che il giudice, il quale deve necessariamente decidere "juxta alligata et probata", ex art. 526 c.p.p., deve precisare e puntualizzare le sue dirette fonti di convincimento, con l'indicazione delle prove che ha ritenuto di porre a base della decisione stessa, in relazione al disposto dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) ultima parte: obbligo questo che non può dirsi sicuramente adempiuto con il ricorso a tale indeterminata e stereotipata formula di riferimento. La mancanza di tale essenziale dato probatorio, inoltre, fa sì che - in sequenza logica - venga anche travolto il "significato interpretato" della intercettazione del punto sub b), la quale, in tanto può assumere valore ai fini dell'aggravante, in quanto le persone, "oggetto di insistito ossequio", siano state, in allora, i riconosciuti capi di un'organizzazione, avente effettivamente le caratteristiche del sodalizio, sanzionato dal disposto dell'art. 416 bis c.p.. Il rilevato deficit argomentativo impone quindi l'annullamento con rinvio ad altra sezione della corte distrettuale perchè, nel rispetto dei criteri dianzi indicati, proceda ad un nuovo giudizio sul punto della contestata aggravante.  **P.Q.M.**  Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2009 |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. I 22-12-2009 (17-11-2009), n. 49356 - Pres. FAZZIOLI Edoardo - Est. CAVALLO Aldo - O.A.**

RV245644

*COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - Reati associativi indicati nell'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. e reati connessi - Individuazione del giudice competente - Criteri.*

Quando si procede per uno dei reati associativi indicati nell'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., e per reati connessi, la competenza va determinata con riferimento al reato di competenza distrettuale nei limiti in cui sia possibile individuare, anche sulla base di manifestazioni sintomatiche, il luogo in cui l'associazione è stata posta in essere o, in subordine, è stata realizzata una parte della sua attività tipica. Qualora non sia possibile in alcun modo individuare un radicamento sul territorio dell'attività dell'associazione, in se stessa considerata, vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità, e se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri dell'art. 9, commi secondo e terzo, stesso codice. (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Trento, 30 giugno 2009)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

[Codice procedura penale art. 9](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000046)

[Codice procedura penale art. 16](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000062)

[Codice procedura penale art. 51, comma 3 N. 2](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000157)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. V, 23-01-2007, n. 2269 - RV236300](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007093750236300)

[Cass. pen., sez. II, 17-02-2009, n. 6783 - RV243300](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G009540130243300)

[Cass. pen., sez. Unite, 20-10-2009, n. 40537 - RV244330](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G010532600244330)

  --TIPSOA-- FAZZIOLI Edoardo CAVALLO Aldo XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART9 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART16 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART51 XNC46306 O.A. RV245644

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. I, 22-12-2009 (17-11-2009), n. 49356 (testo della decisione)**  **FATTO**  1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento investito ex art. 309 c.p.p., dalla richiesta di riesame dell'indagato O.F., confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. 2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore avvocato Maria Cecilia Felsani, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata, denunziando violazione di legge, sostanziale e processuale, e difetto di motivazione con riguardo alla individuazione della competenza per territorio dell'Ufficio procedente. 2.1. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce, in particolare, che l'attribuzione della competenza per ragioni di territorio all'Autorità giudiziaria di Trento era stata giustificata facendo riferimento ex art. 51 c.p.p., comma 5 bis, al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, quando in realtà, sulla base dei risultati delle indagini, tale ipotesi non appariva configurabile (potendosi ravvisare, al più un'ipotesi di concorso nel reato) e la condotta contestata al ricorrente non poteva, in ogni caso, essere considerata come partecipazione ad un sodalizio. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente assume che erroneamente ed illogicamente il Tribunale avrebbe fatto applicazione del criterio residuale dell'art. 9, comma 3, dal momento: (a) che la residenza della famiglia O., e dunque di buona parte degli indagati e dello stesso ricorrente, era stabilmente fissata ad (OMISSIS) e tanto risultava dagli atti; (b) che l'art. 9 c.p.p., individua regole suppletive organizzate in ordine gerarchico e pertanto, invece di ricorrere al criterio ultimo, del luogo di iscrizione della notizia di reato, il Tribunale avrebbe dovuto individuare la competenza in base al luogo di consumazione di una parte dell'azione, in base alla regola dell'art. 9 c.p.p., comma 1.  **DIRITTO**  1. Il primo motivo di ricorso contesta, ai fini della competenza, la sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. La prospettazione è inammissibile. Nella fase delle indagini non è comunque sufficiente a determinare uno spostamento di competenza la valutazione della mancanza di gravità indiziaria per uno dei delitti ipotizzati in sede di incidente cautelare, non potendo tale apprezzamento, formulabile sulla base dei soli atti che l'accusa ha ritenuto di ostendere, incidere sulle determinazioni del Pubblico Ministero (Sez. 2^, n. 23943 del 26/04/2006, ric. Leone e altro; Sez. 2^, n. 24492 del 26/04/2006, ric. PM in proc. Leone). Sicchè la competenza va determinata con riferimento al giudice che dovrebbe procedere in base alle imputazioni elevate dal Pubblico Ministero e il Giudice del riesame deve tenere ben distinto l'aspetto formale della competenza, che dipende dalla prospettazione accusatoria per come appare, da quello sostanziale, relativo alla fondatezza della richiesta e che ne può determinare l'accoglimento o il rigetto. Le censure sono per altro del tutto assertive e s'appuntano su considerazioni per nulla implausibili, quali quella che l'arresto di uno dei consociati in possesso di una cospicua quantità di cocaina non avrebbe potuto gettare nel panico una struttura associativa ben organizzata senza affatto considerare la natura familiare di quella oggetto di contestazione, l'appartenenza alla famiglia dell'arrestato, l'esistenza comunque del grave pericolo per tutti connesso all'arresto di uno. 2. Fondato appare invece il secondo motivo. Il Tribunale ha affermato: - che vertendosi in ipotesi di procedimento per reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, ai sensi dell'art. 51 c.p.p., comma 5 bis, e del criterio derogatore ivi previsto, la competenza andava determinata con riferimento al luogo in cui era stato consumato il reato associativo e che non avevano alcun rilievo gli altri criteri generali di competenza da applicarsi nelle ipotesi di connessione; - che per il reato associativo la competenza â€œsi radica nel luogo in cui si è perfezionato l'accordo criminosoâ€ e che è â€œindifferente il luogo in cui si sono realizzate alcune condotte o i diversi reati fineâ€; - che non essendo noto il luogo in cui si era perfezionato il â€œpatto associativoâ€ (tale non potendosi ritenere il luogo di residenza di alcuni degli indagati, e in particolare della famiglia O., â€œnè il luogo di realizzazione di alcune delle condotte contestateâ€), l'unico criterio applicabile era quello residuale dell'art. 9 c.p.p., comma 3. Respinta su tali premesse l'eccezione di incompetenza sollevata dal ricorrente, nel merito il Tribunale ha poi estesamente motivato in merito all'esistenza di un vincolo associativo, richiamando il tenore delle conversazioni telefoniche intercettate, delle attività di importazione, commercializzazione e spaccio di stupefacenti in corso di realizzazione, del coinvolgimento diretto nell'attività di spaccio del ricorrente e del suo intero nucleo familiare, ancora emergente dalle intercettazioni. Tuttavia, nell'affermare che non essendo noto il luogo dove s'era perfezionato il â€œpatto associativoâ€ occorreva far ricorso ai criteri residuali dell'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3, essendo "indifferente" il luogo di realizzazione di "alcune condotte" o dei reati fine, il tribunale ha completamente omesso di motivare sulla possibilità di valutare i dati fattuali relativi all'attività posta in essere dai sodali al fine di individuare il luogo nel quale l'associazione s'era manifestata o aveva concretamente operato. 3. Ora, l'affermazione secondo cui nell'ipotesi di contestazione di uno dei reati indicati dall'art. 51, comma 3 bis, e di altri reati connessi prevale la competenza determinabile per effetto del reato di competenza delle Procura distrettuale, può a ragione essere riferita a tutte quelle situazioni nelle quali, accertato il luogo ove s'è costituita o radicata l'associazione, a venire in discussione è la possibilità di determinare invece la competenza territoriale sulla base della realizzazione di altro reato, più grave edittalmente ma non compreso nella lista dell'art. 51 c.p.p.. Ove invece si verta in situazione nella quale non è in alcun modo possibile determinare la competenza per territorio con riferimento al luogo di realizzazione del reato associativo, non esistono ragioni per escludere che la stessa vada determinata secondo le regole dell'art. 16 c.p.p., in base al luogo di commissione dei reati via via più gravi, sulla base di ragioni analoghe a quelle enunziate di recente da S.U. n. 40537 del 16 luglio 2009, dep. 20 ottobre 2009, ric. Orlandelli. E' innanzi tutto da considerare, infatti, che la tendenza ordinamentale a radicare la competenza per territorio nel luogo di manifestazione del reato, costituisce attuazione di un principio di rilevanza costituzionale giacchè il significato della prescrizione del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost., comma 1, non si esaurisce nel precetto relativo alla precostituzione ma sta ad indicare la naturale e fisiologica allocazione del processo, fin quando e dove possibile, nel locus commissi delicti (Corte Cost., sentenza n. 168 del 2008). In quest'ottica dunque l'art. 16, comma 1, assicura, per quanto possibile, il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, garantendo il principio costituzionale della "naturalità" del giudice, che risulterebbe del tutto ingiustificatamente obliterato se, pur esistendo una possibilità di oggettìvo collegamento territoriale, dovesse farsi applicazione degli incerti e non oggettivi criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3: in specie l'ultimo, applicato nel caso in esame, del tutto casuale e tradizionalmente considerato con diffidenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza, oltre che (come ricorda la sentenza Orlandelli) dallo stesso legislatore delegato. La recente sentenza a Sezioni Unite porta dunque innegabile sostegno al principio (già affermato per altro da Sez. 1^, Sentenza n. 29160 del 24/06/2008, Rv. 240480, Confl. comp. in proc. Barrero) secondo cui ai fini della determinazione della competenza territoriale in procedimenti connessi, di cui uno riguardi il delitto di associazione per delinquere, della quale non sia possibile determinare il luogo di consumazione, la competenza va determinata sulla base dei criteri sussidiari indicati nell'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3, solo nei casi in cui non sia possibile far ricorso a quello di consumazione dei reati - fine, che invece opera anche quando questi ultimi siano più di uno e commessi in luoghi diversi, dovendosi far riferimento al più grave di essi o a quello commesso per primo. 4. L'ordinanza impugnata appare per altro non corretta anche con riguardo ai criteri posti a base dell'affermazione che non era noto il luogo di commissione del reato "principale", ovverosia del reato associativo. In relazione ad esso, non è da dubitare che essendo il reato di associazione per delinquere (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, nel concreto) reato permanente, il criterio principale sia quello dell'art. 8 c.p.p., comma 3, secondo cui è competente il Giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. La giurisprudenza di questa Corte ha tuttavia precisato che ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo e, più esattamente, del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi de vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio (così quella stessa Sez. 2^, n. 19831 del 11/04/2006, Mohammad citata dal Tribunale del riesame, che a sua volta richiama sez. 1. n. 6648 del 18.12.1995, conf. comp. Dilandro e n. 1162 del 10.12.1997, Rasovic nonchè Sez. 6^, n. 26010 del 23/04/2004, Loccisano; Sez. 6^, n. 22286 del 02/03/2006 Savino; Sez. 3^, n. 35521 del 06/07/2007, Pizzolante). O, ancora più nettamente, che in materia di reato associativo il locus commissi delicti va individuato non in quello di stipulazione dell'accordo, perchè non è con questo che il delitto si consuma, ma in quello in cui è concretamente iniziata la vita e la permanenza dell'associazione (Sez. 6^, n. 3037 del 26/01/1993, Del Monte: nello stesso senso Sez. 1^, n. 4761 del 26/10/1994 Conf. comp. Arrighetti). 5. Dalla sentenza a Sezioni unite prima citata, tuttavia, emerge chiaramente un ulteriore e fondamentale principio: ove manchino dati sintomatici univoci circa il luogo in cui il reato è stato consumato (il luogo in cui l'associazione ha iniziato ad operare) non potrebbe ancora farsi ricorso ad altri criteri residuali dell'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3, nè a quelli derivanti dalla connessione (art. 16) senza prima prendere in considerazione la regola dettata dall'art. 9 c.p.p., comma 1, che, a differenza degli altri criteri residuali, istituiti dai commi 2 e 3, â€œè più un criterio integrativo delle regole generali fissate dall'art. 8, per individuare il luogo di commissione del reato ai fini della competenza per territorio che non un vero e proprio criterio suppletivo per scegliere un giudice competente quando sia sconosciuto il luogo di commissioneâ€. Sicchè ai fini della competenza per territorio per luogo di commissione dovrà intendersi il luogo in cui il reato è stato consumato ovvero, se questo non è noto o non è certo, il luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o omissione, in guisa da consentire comunque come prioritaria l'applicazione di un canone che assicuri la competenza del giudice che risulti, â€œprobabilmente, il più vicino al contesto ambientale in cui si è verificato l'illecitoâ€. 6. I principi fin qui richiamati, che discendono da rigorosa ricostruzione sistematica delle regole sulla competenza territoriale, non possono subire eccezione per il fatto che l'imputazione abbia riguardo a reato associativo, connesso con altri reati (non importa se edittalmente più o meno gravi), incluso nel catalogo dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. Codesta disposizione istituisce una speciale competenza funzionale, per la sola fase delle indagini, dell'ufficio del Pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto â€œnel cui ambito ha sede il giudice competenteâ€, alla quale si raccorda, a norma dell'art. 238 c.p.p., comma 1 bis, la competenza pure funzionale e limitata alla fase preprocessuale, del Giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare. La disposizione viene normalmente intesa dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che da essa discende la necessità di individuare nel reato che determina la competenza funzionale anche il reato da cui occorre prendere le mosse ai fini della determinazione della competenza territoriale. E il criterio è giustificato dalla vis attrattiva esercitata dal delitto di competenza distrettuale, che se è considerato preponderante a prescindere dal livello della sanzione edittale al fine della determinazione della competenza funzionale si ritiene debba, logicamente, essere valutato alla stessa stregua anche per i connessi aspetti relativi alla determinazione della competenza territoriale. Il criterio principale speciale non può però comportare anche il sovvertimento o meglio l'esclusione d'ogni criterio subordinato basato sul collegamento territoriale quantomeno di un segmento o di una frazione dell'iter criminoso. Se per il reato più "grave", non edittalmente ma per impegno funzionale degli inquirenti, non è determinabile il luogo di consumazione o commissione a norma dell'art. 8, o dell'art. 9, comma 1, il passaggio ai criteri residuali dell'art. 9 c.p.p., comma 2 e 3, segna comunque un disancoramento dal locus commissi delicti in relazione a tale reato; non esiste ragione dunque per non accedere alla valutazione del luogo di commissione dei delitti connessi ai sensi dell'art. 16 c.p.p., che maggiormente rispetta l'esigenza d'obiettività e di radicamento territoriale della competenza. Tanto più ove si consideri il riflesso del tutto ingiustificato che un diverso modo di procedere avrebbe sulla individuazione del giudice del merito competente, pur formalmente non toccata dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. 7. Il Tribunale, come s'è visto, non s'è ispirato a tali principi e l'errore sulle premesse ha comportato un difetto di verifica e di motivazione in ordine alla individuazione della competenza. 8. Il provvedimento impugnato deve per l'effetto essere annullato con rinvio al Tribunale di Trento, perchè proceda a nuovo esame della eccezione d'incompetenza territoriale attenendosi in punto di diritto alla regola che: anche nell'ipotesi in cui si procede per uno dei reati associativi indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e per reati connessi, la competenza va determinata con riferimento al reato di competenza distrettuale nei limiti in cui sia possibile individuare, anche sulla base di manifestazioni sintomatiche, il luogo in cui l'associazione è stata posta in essere o, in subordine, è stata realizzata una parte della sua attività tipica; se non è possibile in alcun modo individuare un radicamento sul territorio dell'attività dell'associazione, in sè stessa considerata, dovranno considerarsi, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità; se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, e soltanto in questo caso, potrà da ultimo farsi ricorso ai criteri dell'art. 9 c.p.p., comma 2, e art. 9 c.p.p. comma 3. Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile.  **P.Q.M.**  Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di competenza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trento. Dichiara inammissibile per il resto il ricorso. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 84 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009 |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. I 22-12-2009 (12-11-2009), n. 49342 - Pres. SILVESTRI Giovanni - Est. SIOTTO Maria C. - D.N.P.**

RV245640

*MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI - Condanna a pena rilevante per associazione mafiosa - Ripristino della custodia cautelare - Legittimità - Ragione.*

La condanna a pena di rilevante entità (nella specie, otto anni di reclusione) inflitta anche per il delitto di associazione mafiosa depone nel senso della prognosi di sottrazione dell'imputato all'esecuzione della condanna, stante la capacità del sodalizio criminoso di aiutare gli associati latitanti, e giustifica il ripristino nei suoi confronti della custodia in carcere. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 09 luglio 2009)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

[Codice procedura penale art. 274](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000543)

[Codice procedura penale art. 307](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000703)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. VI, 30-07-2007, n. 30972 - RV237331](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007606340237331)

[Cass. pen., sez. VI, 17-11-2008, n. 42806 - RV241876](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G009305930241876)

[Cass. pen., sez. Unite, 24-09-2001, n. 34537 - RV219600](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G004624490219600)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. I, 10-06-2005, n. 22188 - RV232163](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G366161540232163)

[Cass. pen., sez. II, 06-06-2006, n. 19464 - RV234205](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006525490234205)

  --TIPSOA-- SILVESTRI Giovanni SIOTTO Maria C. XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART274 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART307 XNC46306 D.N.P. RV245640

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. I, 22-12-2009 (12-11-2009), n. 49342 (testo della decisione)**  **RILEVA**  Con ordinanza del 9/7/2009 il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame e gli appelli in materia di libertà personale, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di D.N.P. avverso l'ordinanza 16/3/2009 con la quale il GUP del Tribunale di Napoli, contestualmente alla pronuncia di condanna del D.N. ad anni otto di reclusione quale responsabile di associazione per delinquere e tentate estorsioni aggravate, aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale ha condiviso le argomentazioni del GUP in ordine alla ravvisabilità nella specie del pericolo di fuga, e ciò sia per l'entità della pena inflitta sia per l'inserimento dell'imputato in un sodalizio criminoso dotato di strutture, denaro e basi logistiche finalizzate alla tutela ed al mantenimento dei sodali che si fossero resi latitanti, sia per lo specifico ruolo - nel servizio di protezione dei latitanti - svolto in esso dal D.N.. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato con atto del 27/7/2009 deducendo violazione di legge per carenza del presupposto di applicazione della misura, ossia il pericolo di fuga.  **OSSERVA**  Il ricorrente ha denunziato nel suo articolato motivo, anche con richiamo a pronunzie rese dalla Corte di legittimità, che il pericolo di cui all'art. 307 c.p.p., comma 1 e art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) non poteva essere meramente dedotto dall'entità della pena inflitta necessitando, al riguardo, la ricorrenza di fatti e circostanze concrete indicativi del pericolo di fuga, indicazioni nella specie del tutto carenti. Ritiene il Collegio che il ricorso, da un canto, si sia diffuso in una esposizione ragionata di precedenti di questa Corte scarsamente pertinenti alla specifica questione sottoposta e che, dall'altro lato, abbia mancato totalmente di contestare, per omissione di indagine o illogicità di argomentazione, le valutazioni in fatto del Tribunale. Sotto il primo profilo, il ricorso ha ignorato la piena applicazione, nell'ordinanza impugnata, dei principi affermati da questa Corte in tema di sussistenza del pericolo di fuga quale esigenza tipizzata dall'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) per il ripristino della custodia cautelare dell'imputato condannato a pena detentiva. Il Tribunale distrettuale di Napoli, infatti, ed il GUP la cui ordinanza è stata confermata in sede di appello cautelare, hanno fondato la loro valutazione proprio sul nesso tra pericolo di fuga e reato (art. 416 bis c.p.) per il quale è stata irrogata condanna a carico del D.N., applicando il principio per il quale proprio la avvenuta condanna per il delitto di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso depone nel senso della prognosi di sottrazione alla esecuzione della condanna, stante la conclamata capacità dell'organismo di aiutare i sodali latitanti (cfr. Cass. sentenze n. 22188/2005 e n. 19464/2006). Sotto il secondo profilo, poi, appare evidente che il difensore del ricorrente, lungi dal sottoporre a critica di indimostratezza od illogicità le affermazioni contenute nell'ordinanza e fondanti la predetta prognosi specifica "di fuga" - ad esempio quella afferente il valore altamente sintomatico dello svolgimento da parte del D. N. extra moenia del "servizio di protezione dei latitanti" - ha del tutto ignorato tali affermazioni, ed ha preferito richiamare inammissibilmente generiche pregresse "abitudini di vita" e "frequentazioni" idonee, a suo avviso, ad attenuare il valore sintomatico del titolo di reato per il quale è stata irrogata condanna.  **P.Q.M.**  Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente D.N.P. al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009 |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. II 14-12-2009 (06-11-2009), n. 47375 - Pres. ESPOSITO Antonio - Est. MANNA Antonio - D.S.P.** *(massima 1)*

RV246433

*REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Riciclaggio - Consapevolezza dell'agente circa la provenienza dei beni da delitto - Indizi - Gravità ed univocità - Necessità.*

In tema di riciclaggio, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata. (Rigetta, App. Roma, 24 gennaio 2008)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. II, 23-02-1990, n. 2611 - RV183472](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001152540183472)

[Cass. pen., sez. IV, 15-02-2007, n. 6350 - RV236111](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007169190236111)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. III, 14-12-1995, n. 3792 - RV203212](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001217140203212)

  --TIPSOA-- ESPOSITO Antonio MANNA Antonio XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 D.S.P. RV246433

**Cass. pen., sez. II 14-12-2009 (06-11-2009), n. 47375 - Pres. ESPOSITO Antonio - Est. MANNA Antonio - D.S.P.** *(massima 2)*

RV246434

*REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Trasferimento di denaro ad altro conto bancario diversamente intestato - Riciclaggio mediato - Integrazione.*

Integra la fattispecie criminosa di riciclaggio "mediato" il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito. (Rigetta, App. Roma, 24 gennaio 2008)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 648-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001872)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. VI, 09-01-2009, n. 495 - RV242372](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G009389430242372)

  --TIPSOA-- ESPOSITO Antonio MANNA Antonio XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART648x02 XNC50271 D.S.P. RV246434

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. II, 14-12-2009 (06-11-2009), n. 47375 (testo della decisione)**  **MOTIVI DELLA DECISIONE**  All'esito di rito abbreviato, con sentenza 7.2.2006 il GUP del Tribunale di Roma, previa concessione delle attenuanti generiche (solo a D.S.P., D.S.F. e S. F.), nonchè applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. e della diminuente del rito, condannava - per quanto rileva nella presente sede - D.S.P., C.G., D.S.A., S.F., D.S.F., C.C. e C.D. per i reati loro rispettivamente ascritti di riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa e dichiarava interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5 D.S. A., C.D., C.C. e C. G.. Disponeva, poi, la confisca di disponibilità finanziarie in sequestro e di un'autovettura Mercedes 500 tg. (OMISSIS). Il processo era scaturito da una serie di segnalazioni dell'Ufficio Italiano Cambi e dell'omologo ufficio del Principato di Monaco, anche su impulso e indagini avviate dalla DIA di Roma tra il luglio e l'ottobre 2003, in ordine a movimentazioni finanziarie per circa 3 milioni di Euro riconducibili alla famiglia nomade Casamonica - Di Silvio, con cui i fondi depositati all'estero venivano smobilizzati mediante plurimi versamenti su c/c in (OMISSIS) (visto il rifiuto della Società Generale Bank and Trust (OMISSIS), ove i c/c erano accesi, di consentirne l'estinzione con puri e semplici prelievi in contanti). Pervenuti i fondi in (OMISSIS), gli stessi erano stati poi prelevati in contanti. Tutti questi trasferimenti erano disposti da e a favore di persone legate fra loro da vincoli familiari o da compartecipazioni economiche: D.S.A. era madre di C.C. e C.D.; S.F. era il convivente di C. M., altra figlia di D.S.A.; D.S.F. era titolare della DS Motors, società che avrebbe celato una reale cointeressenza della famiglia Casamonica - Di Silvio. All'esito delle indagini, essendosi ritenuta la provenienza delittuosa (per lo più da traffico di stupefacenti, usura ed altri reati contro il patrimonio) delle disponibilità all'estero di detta famiglia, disponibilità ammontanti a più di 4 milioni di Euro a far tempo dal gennaio 2003 ad onta dell'ufficiale mancanza di fonti di reddito, i summenzionati imputati (nonchè altri, oggi non ricorrenti) venivano tratti a giudizio per plurimi reati di riciclaggio. Con sentenza 24.1.08 la Corte d'Appello di Roma derubricava nell'ipotesi di cui all'art. 648 c.p., comma 1 il reato di riciclaggio addebitato a D.S.F. e S.F., per l'effetto riducendo la pena nei loro confronti, sempre con le già concesse attenuanti dell'art. 62 bis c.p. e la diminuente del rito, ad anni 2 di reclusione ed Euro 600,00 di multa ciascuno, pena dichiarata condonata per entrambi. Confermava invece le più gravi condanne (anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa) inflitte in prime cure ai restanti appellanti. S.F. (personalmente) nonchè D.S.P., C.G., D.S.A., D.S.F., C.C. e C.D. (tramite i rispettivi difensori) ricorrevano contro la sentenza della Corte territoriale, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti: a) la ritenuta provenienza delittuosa del denaro oggetto di riciclaggio era manifestamente illogica, oltre che lesiva del disposto dell'art. 648 bis c.p., perchè basata su mere presunzioni tendenti a dare luogo ad un'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di lecite fonti di reddito, il tutto in contrasto con la sentenza con cui la Corte cost. aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 2; genericamente l'impugnata pronuncia parlava di reati commessi da altri familiari degli imputati, senza però provare in alcun modo rapporti illeciti tra i congiunti (tale doglianza era proposta da C.C., D.S.P., C.G., D.S.A. e C.D.); b) la Corte territoriale aveva trascurato che le somme de quibus potevano essere frutto di evasione fiscale e che vi erano prove di segno contrario all'asserita colpevolezza dei ricorrenti: infatti, i coniugi C. legittimamente possedevano fin dal (OMISSIS) circa L. 1.300.000.000 (valore da attualizzarsi ed incrementarsi nel corso degli anni per significative plusvalenze); inoltre, nel 1994 era stato restituito a D.S.A. l'importo di L. 1.400.000.000 a seguito di provvedimento del Tribunale del riesame; in breve, non poteva contestarsi ai prevenuti il riciclaggio del loro stesso denaro; ad ogni modo, mancava la prova che i ricorrenti non fossero stati concorrenti nei reati presupposti (tale doglianza era proposta da C.C., D.S.P., C. G., D.S.A. e C.D.); c) poichè la condotta di riciclaggio doveva consistere in attività volte ad impedire l'individuazione della provenienza illecita del denaro e non già a consentirne la spendita da parte del proprietario, il mero trasferimento di somme da un c/c ad un altro non poteva integrare il delitto di cui all'art. 648 bis c.p. (tale censura era avanzata da C.C. e D.S. P.); d) essendo il riciclaggio reato a dolo specifico, doveva essere dimostrata la volontà dell'autore di impedire la riconducibilità del denaro al reato o ai reati presupposti, il che doveva escludersi nel caso di specie, vista la facile tracciabilità dei movimenti di denaro da parte degli organi di vigilanza preposti al controllo dei flussi finanziari: ed infatti le operazioni bancarie contestate ai ricorrenti non erano anonime, erano state tutte realizzate alla luce del sole, avevano lasciato tracce evidenti ed una parte di esse, eseguita da C.G., era stata attuata sulla scorta della normativa inerente al cd. "scudo fiscale" (tale censura era mossa da C.C., D.S.P., C. G., D.S.A. e C.D.); e) poichè secondo l'impugnata sentenza il reato di riciclaggio da parte di C.C., D.S.A. e C.D. sarebbe stato posto in essere con il versamento delle somme su c/c a loro intestati in (OMISSIS), non si comprendeva perchè le imputate avrebbero dovuto portare alla luce somme di cui, evidentemente, già disponevano all'estero; forse avrebbero potuto fungere da intestatarie dei conti nell'interesse di un qualche loro congiunto, ma in tal caso la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare su un eventuale favoreggiamento reale ex art. 379 c.p. (tale doglianza era proposta da C.C., D.S.A. e C. D.); f) la motivazione dell'impugnata sentenza, nella parte in cui aveva derubricato in ricettazione il riciclaggio originariamente contestato a D.S.F., era manifestamente illogica e contraddittoria: infatti, una volta esclusa la prova della consapevolezza che gli assegni circolari da lui ricevuti costituissero una manovra diretta a ripulire il denaro proveniente da un'ipotetica ed indeterminata attività illecita, la Corte territoriale aveva finito con il dubitare che il D.S. fosse a conoscenza dei delitti presupposti, sicchè era poi contraddittorio ravvisare l'elemento psicologico del delitto di ricettazione; inoltre, non si comprendeva come il rinvenimento nell'abitazione di D.S.P. di un'agenda con il timbro della (OMISSIS), di una fotocopia della carta d'identità del D.S. e di fatture di vendita di autoveicoli potessero costituire elementi rivelatori di un indiretto ed occulto coinvolgimento del Di Silvio negli affari della ditta (tale motivo di ricorso era formulato da D.S. F.); g) anche S.F. lamentava manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione, in quanto l'asserita sua consapevolezza della provenienza illecita delle somme ricevute non poteva desumersi - come invece aveva fatto la Corte territoriale - dalle mere modalità degli accrediti e dei prelievi, dal coinvolgimento di più banche, dalla liquidazione di somme diverse intestate in parte allo S. medesimo, in parte alla sua ditta, nè dall'entità delle movimentazioni, senza considerare che gli stessi giudici d'appello non avevano contestato la giustificazione offerta dallo S. (che aveva parlato di regalie familiari in favore della convivente more uxorio C.M.); h) l'impugnata sentenza aveva altresì omesso di ben motivare sul momento consumativo del reato che, concretandosi nella sostituzione o nel trasferimento del denaro di provenienza delittuosa, doveva essere individuato con il mero deposito di somme in banca, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire il tantundem: poichè ciò era avvenuto negli anni 1989-1993, a loro volta i reati presupposti dovevano necessariamente risalire ad un momento anteriore a tale arco temporale (il motivo di censura era formulato da C.G., C.D. e D.S.A.); i) mancava la motivazione in ordine al diniego degli invocati benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (tale motivo di ricorso era formulato da D.S.F.); j) era del tutto evanescente la motivazione in ordine all'entità della pena e al diniego delle invocate attenuanti dell'art. 62 bis c.p. (tale motivo era formulato da C.C., D.S. P., C.G., D.S.A. e C. D.); k) anche S.F. si doleva della carente motivazione circa l'entità complessiva della pena, più che doppia rispetto al minimo edittale di cui all'art. 648 c.p., comma 1: in tal modo era stata vanificata l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione della diminuente del rito. In allegato ad una successiva memoria difensiva, D.S.P. e C.C. depositavano il provvedimento con cui era stata rigettata la richiesta di misura di prevenzione conseguente alla condanna riportata in primo e secondo grado nel presente processo. 1 - I motivi di ricorso che precedono sub a) e sub b) - da esaminarsi congiuntamente perchè intimamente connessi e concernenti dedotti vizi di motivazione circa la prova dei delitti presupposti e dell'elemento soggettivo dei reati di riciclaggio - sono infondati. I giudici del merito hanno desunto i delitti presupposti e la consapevole volontà dei ricorrenti di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa delle disponibilità finanziarie de quibus dai seguenti indizi: - origine sconosciuta dei fondi versati sui predetti conti monegaschi, che non risultavano neppure provenire da precedenti prelievi su c/c accesi in (OMISSIS); - assenza di lecite fonti di reddito degli odierni ricorrenti; - loro legami familiari con membri della famiglia Casamonica - Di Silvio arrestati o condannati per traffico di stupefacenti, usura ed altri delitti contro il patrimonio, vale a dire delitti in grado di produrre consistenti disponibilità monetarie: si tratta di D. S.A. (convivente di C.C. e con precedenti per traffico di stupefacenti, rapina, estorsione, truffa e furto), C.G. (fratello di D.e.C.C., con precedenti per rapina, armi, furto, ricettazione truffa e traffico di stupefacenti), Di.Si.Al. (fratello di D.S.A. e P. e cognato di C.C., con precedenti per traffico di stupefacenti) e D.S.G. (usura continuata), sorella di D.S.A.; - presenza in banca di C.G. (figlio di D.S. A. e fratello di D.e.C.) proprio al momento in cui i suoi familiari volevano ritirare in contanti i fondi depositati sui c/c presso la Società Generale Bank and Trust (OMISSIS); - presenza di D.S.A. e di suo fratello W. nel (OMISSIS) subito dopo una transazione di sostanze stupefacenti (oggetto di separato procedimento penale); - presenza di D.S.W. in concomitanza con la movimentazione effettuata da D.S.A. sul suo c/c in data (OMISSIS); - tempi e modalità di movimentazione delle disponibilità finanziarie presso i predetti depositi all'estero: le operazioni di smobilizzo (pressochè totale) erano state condotte con frantumazione dei fondi in somme minori trasferite su c/c in (OMISSIS), dove poi il denaro era prelevato in contanti, operazioni tutte condotte in un breve arco temporale (quasi tutti tra (OMISSIS)) in concomitanza con una misura di prevenzione adottata nei confronti del predetto loro congiunto C.G., nonchè con l'arresto di D.S.A. e di D.S.G. ed il sequestro di beni disposto dall'A.G.; - in due casi (v. operazioni poste in essere da C.G. il (OMISSIS)) somme provenienti da bonifici effettuati da D.S.A. venivano - invece che prelevate in contanti - destinate all'acquisto di quote di un fondo comune di investimento e al conferimento in una gestione patrimoniale. Nè era necessario che l'impugnata sentenza dimostrasse l'esistenza di rapporti illeciti fra gli odierni ricorrenti ed i loro familiari condannati per i ritenuti delitti presupposti, atteso che l'art. 648 bis c.p. non richiede cointeressenze fra l'autore del delitto presupposto ed il riciclatore e neppure necessaria conoscenza fra i due, nel senso che il soggetto attivo del reato di riciclaggio può anche ignorare l'identità dell'autore del delitto presupposto: ciò che conta è che, consapevole dell'illecita provenienza dei beni, volontariamente si presti a sostituirli, trasferirli o compiere su di essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza, id est ad ostacolare la tracciabilità del loro percorso. Orbene, per antica e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, da cui non si ritiene di doversi discostare, non è necessario che il delitto presupposto (rispetto sia alla ricettazione sia al riciclaggio) risulti accertato giudizialmente (cfr. Cass. Sez. 2 n. 28.6.79, dep. 7.1.80; Cass. Sez. 2 n. 549 del 29.6.81, dep. 23.1.82; Cass. Sez. 2 n. 3031 del 20.1.82, dep. 20.3.82; Cass. Sez. 1 n. 2179 del 20.1.83, dep. 17.3.83; Cass. Sez. Un. 3211 del 12.3.98, dep. 10.3.99; Cass. Sez. 5 n. 5801 del 24.2.82, dep. 11.6.82; Cass. Sez. Un. 10418 del 13.5.83, dep. 3.12.83; Cass. Sez. 2 n. 4469 dell'8.2.85, dep. 9.5.85; Cass. Sez. 2 n. 3392 del 16.12.83, dep. 12.4.84; Cass. Sez. 2 n. 4429 del 13.1.84, dep. 12.5.84; Cass. Sez. 2 n. 8730 del 12.4.84, dep. 18.10.84; Cass. Sez. 6 n. 4077 del 20.11.89, dep. 21.3.90; Cass. Sez. 4 n. 11303 del 7.11.97, dep. 9.12.97; Cass. Sez. 5 n. 36940 del 21.5.08, dep. 26.9.08, rv. 241581). Nè si richiede l'esatta individuazione del delitto presupposto e del suo autore, ma solo la prova logica della provenienza delittuosa dei beni (cfr. Cass. n. 36940/2008 cit.). Quanto alla consapevolezza dell'illecita provenienza dei fondi in questione, si tenga presente che il ricorso alla prova indiziaria nella fattispecie operato dai giudici del merito è legittimo, giacchè in tema di riciclaggio la scienza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione sono di derivazione delittuosa specifica, anche mediata (Cass. Sez. 6 n. 9090 del 6.4.95, dep. 25.8.95, rv. 202312; conf. Cass. rv. 183472; Cass. rv. 176176; Cass. rv. 173258). Nè risulta un'inversione dell'onere della prova, che vi sarebbe stata se i giudici del merito si fossero limitati a dare atto della pura e semplice mancata spiegazione dell'origine delle disponibilità finanziarie in discorso: invece, l'impugnata sentenza ne ha ricavato l'illecita provenienza dai plurimi indizi gravi, precisi e concordanti sopra elencati. In breve, la gravata pronuncia non si è accontentata della mera omessa dimostrazione della lecita provenienza del denaro: ciò rende inconferente il richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 2, poichè in quella occasione la Corte cost. (con sentenza 17.2.94 n. 48) motivò la propria decisione in base al rilievo che la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., comma 2 non consentiva di agganciare la sussistenza di un reato alla pura e semplice qualità di persona sottoposta a procedimento penale accompagnata dal mero fatto del possesso ingiustificato di disponibilità economiche sproporzionate al reddito dichiarato o all'attività economica svolta. L'ulteriore obiezione avanzata nei motivi di ricorso in esame - le disponibilità finanziarie in oggetto potrebbero essere state anche provento di evasione fiscale e non di delitto - urta contro il rilievo che l'evasione fiscale presuppone pur sempre, a monte, l'esistenza di lecita fonte di reddito assoggettabile ad imposizione tributaria (vale a dire proprio ciò che viene smentito dall'impugnata sentenza). Quanto al lamentato difetto di motivazione sulle prove di segno contrario all'asserita colpevolezza dei ricorrenti - che costoro indicano nel fatto che nel 1994 era stato restituito a D.S. A. l'importo di L. 1.400.000.000 a seguito di provvedimento del Tribunale del riesame e che i coniugi C. legittimamente possedevano fin dal (OMISSIS) circa L. 1.300.000.000, si osservi che l'impugnata sentenza ha motivato riconoscendo il carattere sostanzialmente neutro della restituzione in quanto non derivata da un'accertata legittima proprietà dei fondi (fra l'altro, un provvedimento emesso in sede di procedimento di prevenzione non sarebbe mai idoneo a fare stato in quello di cognizione); dall'altro, non risulta che il predetto importo di L. 1.300.000.000 fosse di lecita provenienza (nulla di tutto ciò si legge nella gravata pronuncia), nè sul punto i ricorrenti hanno dedotto un eventuale travisamento della prova. A riguardo, poi, è noto nella giurisprudenza di questa Corte che nella propria motivazione il giudice del merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, pur se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 4 n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4 n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004). Nè può essere apprezzato in questa sede l'assunto secondo cui la somma di L. 1.300.000.000 posseduta fin dal (OMISSIS) dai coniugi C. si sarebbe incrementata nel corso degli anni per significative plusvalenze: l'ipotesi non è spendibile a suffragio d'un dedotto vizio di motivazione, noto essendo che, affinchè sia ravvisabile una manifesta illogicità argomentativa denunciabile per cassazione, non basta rappresentare la mera possibilità di un'ipotesi alternativa magari altrettanto logica in via di astratta congettura - rispetto a quella ritenuta in sentenza (anche a tale riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. 1 n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1 n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1 n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 2. 13528 del 11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1 n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1 n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre). Quanto alla mancanza di prova negativa del concorso dei ricorrenti nei delitti presupposti, si osservi che l'incipit del comma 1 tanto dell'art. 648 bis c.p. quanto dell'art. 648 c.p. ("Fuori dei casi di concorso nel reato ...") costituisce una clausola di riserva: in quanto tale, essa - lungi dal delineare un elemento costitutivo del reato di riciclaggio - è finalizzata soltanto ad escludere il ricorso al criterio di specialità, applicando in sua vece quello di sussidiarietà e così prevenendo, a monte, un concorso apparente di norme. Se, dunque, l'estraneità al delitto presupposto non è elemento costitutivo del riciclaggio, ma mera clausola di riserva a fini di preventiva soluzione di concorso apparente di norme, l'accusa non è onerata della relativa prova. In altre parole, in tema di ricettazione o di riciclaggio non v'è bisogno della prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, bastando che non emerga la prova del contrario. Nel corso dell'odierna discussione la difesa di D.S.P. e C.C. ha lamentato che l'esito cui è pervenuta l'impugnata sentenza avrebbe finito con l'equiparare le figure criminose del riciclaggio e della fittizia intestazione di beni p. e p. D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies, comma 1: ma anche in proposito va notato che proprio la clausola di riserva contenuta nella seconda ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato ...") previene ogni rischio di sostanziale sovrapposizione tra due reati caratterizzati da una potenziale area comune (quanto ad elemento oggettivo) derivante dall'essere entrambi a forma libera. 2 - Anche i motivi che precedono sub e) e sub d) - da vagliarsi congiuntamente perchè connessi - sono infondati. Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, pel solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro stesso viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem (cfr. Cass. Sez. 6 n. 495 del 15.10.2008, dep. 9.1.2009, rv. 242372; Cass. Sez. 2 n. 13155 del 15.4.86, dep. 24.11.86, rv. 174380). Per la stessa ragione il mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un c/c ad un altro diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito costituisce riciclaggio mediato, anch'esso punibile ai sensi dell'art. 648 bis c.p. (cfr. Cass. Sez. 6 n. 9090 del 6.4.95, dep. 25.8.95, rv. 202312; Cass. Sez. 2 n. 2611 del 14.12.89, dep. 23.2.90, rv. 183472; Cass. Sez. 2 n. 6508 del 1.2.86, dep. 27.6.86, rv. 173258). Dunque, il reato rimane integrato già dalla condotta di sostituzione del denaro, cui si aggiunge l'operazione intesa ad ostacolare l'identificazione della sua provenienza illecita insita nel successivo passaggio da un c/c all'altro, poichè in tale forma della condotta del delitto p. e p. ex art. 648 bis c.p. non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, bastando che essa sia anche soltanto ostacolata. Per questo stesso motivo non rileva che le operazioni di smobilizzo dai depositi esteri abbiano comunque lasciato tracce e/o che siano avvenute con operazioni in se apparentemente legittime e non occulte: l'ostacolo in questo caso è consistito nella rapida polverizzazione dei fondi in più rivoli e nel coinvolgimento di più persone. Nè può negarsi il dolo sol perchè le operazioni sono state scoperte, sia pure all'esito di impegnative indagini e grazie anche alle segnalazioni dell'Ufficio Italiano Cambi e dell'omologo ufficio del Principato di Monaco. Va infine corretta l'affermazione - che si legge nel motivo che precede sub d) - secondo cui il delitto di riciclaggio sarebbe a dolo specifico, noto essendo il contrario, nel senso che, a differenza di quanto avviene nel delitto di ricettazione, il dolo è generico e comprende sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità, sia la consapevolezza di tale provenienza, senza alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro (cfr. Cass. Sez. 6 n. 16980 del 18.12.2007, dep. 24.4.2008, rv. 239843; Cass. Sez. 4 n. 6350 del 30.1.2007, dep. 15.2.2007, rv. 231053; Cass. Sez. 2 n. 13448 del 23.2.05, dep. 12.4.05, rv. 231053). 3 - Ancora da disattendersi è la doglianza che precede sub e). L'impugnata sentenza ha adeguatamente motivato anche in ordine alle ragioni che hanno spinto i ricorrenti a smobilizzare i fondi depositati all'estero per trasferirli in (OMISSIS): il motivo risiedeva nell'esigenza di disperderli in più rivoli e sottrarli all'incombente rischio di sequestri da parte dell'A.G. italiana, sicchè, non potendoli prelevare in contanti stante il rifiuto in tal senso opposto dalla Societe Generale Bank and Trust (OMISSIS), i fondi medesimi erano stati variamente bonificati. Quanto alla denunciata mancanza di motivazione circa l'ipotesi di mero favoreggiamento reale per gli imputati destinatali dei bonifici provenienti dai predetti conti esteri, va notato che la censura, formulata con espresso riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in realtà è ad esso estranea perchè il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacchè quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 619 c.p.p., comma 1), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire (cfr. Cass. Sez. 4 n. 6243 del 7.3.88, dep. 24.5.88, rv. 178442, resa sotto l'imperio del previgente c.p.p., ma pur sempre valida e confermata, anche di recente, da Cass. Sez. 2 n. 3706 del 21.1.2009, dep. 27.1.2009, rv. 242634). Invero, riguardo alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione sia corretta ancorchè malamente spiegata o non spiegata affatto; se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta ed il vizio da cui risulterà inficiata la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione. Inoltre la doglianza, ove pure ricondotta a denuncia di violazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ad ogni modo tralascia di considerare che il favoreggiamento reale è figura criminosa sussidiaria (cfr. Cass. Sez. Un. 11709 del 27.9.94, dep. 24.11.94, rv. 199762) rispetto a quella del riciclaggio, come inequivocabilmente stabilito dallo stesso art. 379 c.p. ("Chiunque, fuori nei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. aiuta taluno ..."). 4 - I motivi di ricorso che precedono sub f) e sub g) - da esaminarsi congiuntamente perchè connessi - vanno respinti. Non vi è alcuna illogicità o contraddittorietà nella motivazione dell'impugnata sentenza, atteso che essa non afferma quanto le attribuiscono i ricorrenti S. e D.S., nel senso che la Corte territoriale non ha affatto dubitato che costoro fossero consapevoli dell'illecita provenienza del denaro loro bonificato; si è solo limitata a considerare - il che è tutt'altro che illogico o contraddittorio - che la prova di tale consapevolezza non comportava necessariamente anche la dimostrazione di una loro consapevole volontà di compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei fondi, che avevano poi utilizzato a scopo di personale profitto. Quanto alla critica rivolta all'impugnata sentenza per avere valorizzato a carico dello S. le modalità degli accrediti e dei prelievi, il coinvolgimento di più banche, la liquidazione di somme diverse intestate in parte allo S. medesimo, in parte alla sua ditta e l'entità delle movimentazioni, di contro trascurando di dare il giusto peso alle giustificazioni addotte dal ricorrente, osserva questa S.C. che si tratta di argomento inteso solo a sollecitare una terza lettura in punto di fatto delle risultanze probatorie, ovviamente interdetta in sede di legittimità. Lo stesso dicasi riguardo alla valenza indiziaria da attribuire al rinvenimento, nell'abitazione di D.S.P., di un'agenda con il timbro della (OMISSIS), di una fotocopia della carta d'identità di D.S.F. e di fatture di vendita di autoveicoli quali elementi rivelatori di un indiretto ed occulto coinvolgimento del D.S. negli affari della ditta: anche in proposito il motivo di doglianza si dilunga su valutazioni in punto di fatto che sfuggono al giudizio di cassazione. 5 - Il motivo che precede sub h) è infondato perchè muove dall'erroneo presupposto che il reato p. e p. ex art. 648 bis c.p. si consumi con la prima operazione di sostituzione del denaro, quando - in realtà - esso può atteggiarsi anche come reato a consumazione prolungata, che cessa con l'ultima operazione intesa ad ostacolare la tracciabilità dei movimenti finanziari, nel quadro di un più ampio programma che nella fattispecie prevedeva (ciò sia detto per sommi capi, secondo la ricostruzione in punto di fatto fornita dai giudici del merito) il deposito all'estero del contante acquisito come profitto di traffico di sostanze stupefacenti, usura ed altri reati contro il patrimonio commessi da taluni familiari degli odierni ricorrenti, il suo successivo trasferimento in (OMISSIS) mediante plurime operazioni di smobilizzo (bonifici, pagamenti internazionali etc.) con il coinvolgimento di più persone e, infine, il prelievo in moneta contante delle somme in tal modo rientrate. Dunque, tutte queste operazioni rientravano nel paradigma dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 648 bis c.p.. Quanto all'obiezione che i reati presupposti accertati a carico di taluni dei familiari degli odierni ricorrenti sarebbero stati commessi dopo i fatti per cui oggi è processo (quasi tutti risalenti, come si è detto, al periodo (OMISSIS): è, invece, fuori delle coordinate temporali delle imputazioni il deposito in banca da parte dei coniugi C. di L. 1.300.000.000 risalente al (OMISSIS)), così escludendosene il carattere di delitti presupposti ai fini dell'art. 648 bis c.p., si osservi che l'assunto è smentito dalla ricostruzione accolta dai giudici del merito: si legge, infatti, nell'impugnata sentenza che D.S. A. fu arrestato il 22.7.03 per traffico di stupefacenti (ben 50 kg. di cocaina per un valore di Euro 1.725.000,00) temporalmente collocato fra il (OMISSIS); D.S. G. venne arrestata per usura continuata nel (OMISSIS). Per quanto concerne C.G., si legge nella gravata pronuncia di un suo arresto avvenuto il 20.4.2004 per l'accusa di traffico di stupefacenti, ma non se ne rileva l'epoca di commissione; si specifica, comunque il cospicuo curriculum criminale del predetto C.. In breve, vi sono almeno due delitti (non colposi) specificamente indicati come anteriori ai fatti per cui è processo che - unitamente ad analoghi precedenti di D.S.A., C.G. e Di.Si.Al. nonchè agli altri indizi di cui sopra - hanno indotto i giudici del merito a ravvisare i reati presupposti. 6 - Il motivo che precede sub i) si colloca al di fuori del novero di quelli consentiti, dal momento che i doppi benefici per D.S. F. sono stati chiesti solo nel ricorso per cassazione e non anche nell'atto d'appello; inoltre, nelle conclusioni rassegnate all'esito della discussione svoltasi innanzi alla Corte territoriale la difesa del D.S. si è limitata a sollecitarne l'assoluzione, senza null'altro aggiungere neppure in via subordinata. Valga, pertanto, il principio giurisprudenziale - che merita di essere ribadito - secondo cui il giudice non è tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se nessuna richiesta è stata formulata nel corso del giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 n. 4374 del 28.10.2008, dep. 2.2.2009, rv. 242785; conf. Cass. n. 4977/93, rv. 194563; Cass. n. 6908/92, rv. 190548; Cass. n. 11941/91, rv. 188763; Cass. n. 9455/84, rv. 166423; il non coincidente orientamento che, invece, parla di obbligo di motivazione circa la mancata concessione dei benefici pur in assenza di specifiche deduzioni di parte si riferisce solo al diverso caso di sentenza d'appello che, su impugnazione del PM, riformi la sentenza assolutoria di primo grado pronunciando condanna dell'imputato: v. Cass. Sez. 6 n. 3917 dell'8.1.2009, dep. 28.1.2009, rv. 242527; Cass. Sez. 6 n. 12839 del 10.2.2005, dep. 6.4.2005, rv. 231431; Cass. Sez. 5 n. 40865 del 25.9.2007, dep. 7.11.2007, rv. 238187). 7 - I motivi di cui alle lettere che precedono sub j) e sub k) sono generici perchè non chiariscono le ragioni per cui ai ricorrenti dovrebbero essere riconosciuti i più miti trattamenti sanzionatoli invocati. Nè a tale lacuna si può ovviare mediante rinvio a motivi d'appello di cui, però, non viene indicato neppure in modo sommario il contenuto, così non consentendo l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità: invece l'atto di ricorso deve essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6 n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2 n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5 n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell'11.11.94, dep. 11.2.95). 8 - Non essendo ammessa la produzione di documenti nel giudizio di cassazione, non vi è nulla da aggiungere circa il provvedimento di rigetto della richiesta di misura di prevenzione conseguente alla condanna riportata in primo e secondo grado nel presente processo, per altro - come si è già detto - di per se inidoneo a fare stato in sede di cognizione. 9 - In conclusione, tutti i ricorsi vanno rigettati. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.  **P.Q.M.**  La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2009 |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. VI 12-12-2009 (24-11-2009), n. 47335 - Pres. SERPICO Francesco - P.M. D'Ambrosio Vito - B.L.**

RV245489

*PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI - Impianti in dotazione della P.G. - Decreto autorizzativo del P.M. - Motivazione - Caratteri - Fattispecie.*

In tema di intercettazioni, deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento autorizzativo dello svolgimento delle operazioni mediante l'utilizzo di apparecchiature esterne all'ufficio della Procura e in dotazione della P.G., quando lo stesso sia determinato dall'esigenza di garantire un tempestivo intervento di prevenzione e di interruzione di un'attività criminosa riconducibile ad un'organizzazione di tipo mafioso. (Fattispecie in cui l'indagine in corso richiedeva l'immediato coordinamento di numerosi investigatori sparsi sul territorio ed il contestuale utilizzo di diverse linee telefoniche ed apparecchiature radio). (Rigetta, App. Palermo, 22/12/2008)

**Riferimenti normativi**

[Codice procedura penale art. 268, comma 3](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000527)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. I, 12-01-2006, n. 1033 - RV233382](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006187250233382)

[Cass. pen., sez. V, 31-10-2006, n. 36090 - RV235482](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006864400235482)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. I, 31-03-2006, n. 11576 - RV233794](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006515230233794)

[Cass. pen., sez. IV, 20-11-2006, n. 38018 - RV235043](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007050900235043)

  --TIPSOA-- SERPICO Francesco D'Ambrosio Vito XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART268 XNC46306 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 B.L. RV245489

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. VI, 12-12-2009 (24-11-2009), n. 47335 (testo della decisione)**  **CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO**  \Bianco\, \Ragona\ e \Nicotera\ ricorrono, a mezzo dei loro difensori, contro la sentenza 22 dicembre 2008 della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza 11 luglio 2007 del Tribunale di Marsala, ha escluso per il solo \Nicotera\ l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, riducendogli la pena ad anni 2 di reclusione, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, e confermando le restanti statuizioni di condanna: per i primi due, per il reato ex art. 416 bis c.p. con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6, detto articolo, e per il \Nicotera\, carabiniere in servizio presso la compagnia di Castelvetrano, per il reato ex art. 615 ter c.p. per accesso abusivo a sistema informatico. 1.) motivi di ricorso di \Bianco Leonardo\. Con un primo motivo di impugnazione si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, non essendo gli elementi acquisiti idonei a far ritenere il \Bianco\ come intraneo alla associazione a delinquere. Con un secondo motivo si lamenta travisamento della prova, nel senso che a fronte di precise prove documentali diverse, i giudici di merito avrebbero utilizzato le dichiarazioni del tenente \Parasiliti\, il quale aveva precisato che dai conti del \Di Prima\ non emergevano disponibilità economiche sufficienti per l'apporto di capitali sociali. Tali primi due motivi del \Bianco\ - che riguardano il merito dell'accusa - verranno unitamente esaminati con il 2^ ed il 3^ motivo del \Ragona\ al p.4) che segue, una volta esaminate e risolte le "questioni prioritarie" sviluppate al p.3), le quali attengono al tema della utilizzabilità degli esiti delle disposte intercettazioni, sollevato appunto con il successivo 3^ motivo del \Bianco\ ed il 1^ motivo di ricorso del \Ragona\. Con un terzo motivo il difensore del \Bianco\ prospetta violazione di legge e vizio di motivazione, ripetendo le questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni correlate al Decreto n. 527 del 2002, per difetto della necessaria motivazione sulla inidoneità ed insufficienza degli impianti di Procura. 2.) motivi di ricorso di \Ragona Francesco\. Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per difetto di motivazione sul punto della inidoneità degli impianti di Procura con riferimento ai Decreti n. 527 del 2002, n. 1063 del 2003 e n. 239 del 2003. Tale 1^ motivo come già detto verrà accorpato alle doglianze proposte nel 3^ motivo del \Bianco\ e per la sua priorità logica, verrà valutato al p.3) che segue. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione, a fronte di pretese assenti emergenze processuali sul punto e senza che la corte distrettuale abbia dato risposta alle censure formulate nell'atto di appello e nei motivi aggiunti. Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermata sussistenza delle aggravanti: dell'art. 416 bis c.p., comma 4 (associazione armata), che sarebbe stata scorrettamente ottenuta mediante una mera imputazione di tipo oggettivo; e del comma 6 (finanziamento con risorse illecite derivante dai proventi associativi), mancando la prova della corrispondenza tra apporto di capitale e sua genesi. I motivi 2^ e 3^ del \Ragona\ per la loro sostanziale corrispondenza alle critiche esposte nei motivi 1^ e 2^ del \Bianco\, come anticipato, verranno esaminati congiuntamente al successivo p.4). Con un quarto motivo la difesa del \Ragona\ deduce vizio di motivazione e violazione di legge, in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla incensuratezza ed all'età dell'imputato. Tanto premesso, vanno ora congiuntamente esaminati i motivi del \Bianco\ e del \Ragona\ partendo dalle censure in tema di inutilizzabilità del compendio probatorio tratto dalle intercettazione. 3.) l'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche per tutti i ricorrenti. La 2^ sezione della Corte di appello di Palermo con la decisione impugnata (pagg.: 2-4), andando in contrario avviso della corrispondente sentenza (da rito abbreviato) della 1^ sez. della stessa Corte, che, in data 20 febbraio 2008, ha prosciolto gli originari imputati separatamente giudicati con rito speciale, ha ritenuto invece pienamente utilizzabili le intercettazioni che erano state disposte, con conseguente conferma delle statuizioni di colpevolezza degli imputati. I difensori del \Bianco\ e del \Ragona\, nei rispettivi ricorsi (3^ motivo del \Bianco\ e 1^ motivo del \Ragona\), lamentano la scorrettezza di tale valutazione, a loro avviso, non corrispondente alle letture giurisprudenziali, correnti in tema di motivazione, sulle ragioni, che giustificano il ricorso ad impianti esterni la Procura della Repubblica. Ritiene questa Corte che in materia di intercettazioni telefoniche, ed ambientali e sul tema della motivazione dei decreti autorizzativi di dette attività, sia assolutamente necessario che si parta concettualmente dalla considerazione di base e cioè che, ciò che rileva e conta, è che da tale motivazione possa dedursi l'iter cognitivo e valutativo, seguito dal giudice, e se ne possano conoscere i risultati, i quali debbono profilarsi ed essere conformi alle prescrizioni della legge (Cass. Pen. sez. 1^, 11525/2005, Gallace). Ciò posto va ribadito, per risalente e condivisibile giurisprudenza, che l'inidoneità dell'impianto, la quale, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto "tecnico" o "strutturale", concernente le condizioni materiali dell'impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", entrambi da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. 1, 1033/2006 Rv. 233382 Cherchi, Massime precedenti Conformi: N. 467 del 2003 Rv. 227177, N. 27307 del 2003 Rv. 225260, N. 27970 del 2003 Rv. 225772). Il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica va pertanto soppesato e valutato non già in astratto, ma con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine, nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione, sicchè è consentito il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria quando l'indagine come nella specie - trattandosi di delitto ex art. 416 bis c.p. - richieda "naturaliter" il coordinamento immediato di molti investigatori sparsi sul territorio, e dunque l'uso contestuale di numerose linee telefoniche e apparecchiature radio (cfr. ex plurimis: Cass. pen. sez. 5, 36090/2006 Santangelo; Cass., Sez. 1, 19 novembre 2003, Caleca). In conclusione, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, l'inidoneità degli impianti, che giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, può attenere anche alla sola relazione intercorrente tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione, nel caso concreto, e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova (Cass. Pen. Sez. 1, 11576/2006 Rv. 233794 Vecchione. Massime precedenti Conformi: N. 27307 del 2003 Rv. 225260, N. 1033 del 2005 Rv. 233382). E' quindi legittimo l'utilizzo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria determinato dall'esigenza - emergente nella vicenda - di garantire un tempestivo intervento di prevenzione e di interruzione dell'attività criminosa organizzata e qualificata di tipo mafioso. Sotto tali profili devono ritenersi adeguatamente motivati, in ordine alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica i provvedimenti che facciano riferimento alle concrete caratteristiche delle attività investigative in corso, tali da richiedere il pronto intervento della stessa polizia giudiziaria, intervento che sarebbe impossibile ove le operazioni di captazione non fossero svolte mediante impianti dislocati sul territorio (Cass. Pen. Sez. 4, 38018/2006 Rv. 235043 De Carolis. Massime precedenti Conformi: N. 11576 del 2006 Rv. 233794). Da ciò consegue il rigetto delle relative doglianze confermata la ragionevolezza delle argomentazioni della decisione impugnata anche in punto di derivate eccezionali ragioni urgenza. 4.) la sussistenza del delitto associativo e delle ritenute aggravanti nonchè del reato del capo sub B). Affermata la piena utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, vanno ora valutate le critiche degli imputati \Ragona\ e \Bianco\, in ordine alla sussistenza ed alla partecipazione al sodalizio criminoso del capo A, e per il solo \Bianco\ anche per l'imputazione del capo sub B) della rubrica. In particolare la difesa del \Ragona\ lamenta l'uso che è stato fatto del tenore delle intercettazioni telefoniche intervenute tra il \Ragona\ e soggetti non identificati, oppure tra terzi che hanno riferimento al \Ragona\ stesso e si critica l'affermata ed immotivata sussistenza dei tre "facta concludentia" dati: a) dall'intervento nei lavori di manutenzione straordinaria della strada statale n. 119 (pagg. 13 e segg.); b) all'intervento sui lavori relativi al centro di Poggioreale (pagg. 16 e segg.); c) riscossione di somme di denaro per conto dell'associazione (pagg. 18 e segg.). Va subito sul punto ribadito - anche in relazione alla posizione del \Bianco\ - che gli indizi, raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche, ben possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e senza necessità di riscontri in altri elementi esterni, qualora - come nella specie - risultino ad un tempo: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Cass. pen. sez. 4^, 22391/2003, Rv. 224962, Qehalliu Luan, Massime precedenti Conformi: N. 1035 del 1991 Rv. 189043). Ne consegue che il giudice di merito, in tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, una volta accertato che il significato delle conversazioni intercettate è connotato - nel suo preciso contesto - dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, può ragionevolmente ricostruire un significato delle conversazioni che non lasci margini di dubbio sul senso complessivo della conversazione (Cass. pen. sez. 6^, 29350/2006 Rv. 235088, Rispoli, Massime precedenti Conformi: N. 22391 del 2003 Rv. 224962, N. 21726 del 2004 Rv. 228573), considerato che la valutazione e la conseguente analisi interpretativa del linguaggio e del contenuto delle conversazioni integrano una tipica "questione di fatto", rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità quando essa risulti motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. Penale sez. 2^, 41044/2005, Rv. 232697 Guttadauro; Cass. pen., sez. 5, 3 dicembre 1997, Viscovo, RV 209566; conforme: Cass. pen., sez. 6, 12 dicembre 1995, Falsone, RV 205661). Tale operazione logico-ricostruttiva risulta nella specie attentamente condotta, tenuto conto dell'estrema variabilità dei possibili "contenuti comuni dello scambio informativo", che sono stati rigorosamente decrittati in funzione dei soggetti parlanti, dei loro contingenti e comuni interessi (leciti od illeciti) ed avuto costante e specifico riguardo allo strumento usato, all'ambiente sociale-culturale-lavorativo, o criminale di riferimento, alla inusitata o sproporzionata frequenza dei contatti stessi in relazione all'argomento trattato, e, a tali riguardi, alla plausibile condivisibilità o meno delle giustificazioni sottese o difensivamente prospettate. Il motivo quindi, al limite dell'inammissibilità(va rigettato - anche per la parte riferibile al \Bianco\ - considerato che le ulteriori diverse doglianze - che finiscono con il proporre una diversa lettura più favorevole agli accusati - devono essere correlate alla struttura motivazionale della sentenza di appello, la quale, essendo entrambe le decisioni di primo e di secondo grado concordanti nella analisi e nella valutazione degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di colpevolezza, si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativi (cfr. ex plurimis: Cass., Sez. Un., 4.2.1992, Musumeci, rv. 191229. Cass. Pen. sez. 1^, Pres. Fazzioli, 8869/2000, 26 giugno - 8 agosto 2000, in ric. Sangiorgi). Quanto al \Bianco\, il suo ricorso (1^ motivo) segnala, seguendo l'articolazione usata per l'atto di appello: a) l'assenza di ruoli nel progetto di fuga in Venezuela dei latitanti \Mangiaracina\ e \\Bonafede\ attesa l'insignificanza delle dichiarazioni rese da \Giambalvo\ persona ritenuta con sentenza della Corte di appello di Palermo estranea all'associazione dei qua; b) il travisamento della prova sulla somma di 3 milioni da considerarsi "regalo di nozze" per la figlia del \Giambalvo\; c) l'intestazione fittizia di quote della società Sicilia formaggi al \Di Prima\, da parte del \Bianco\ che sarebbe stata fondata su elementi equivoci ed insufficienti. Una lettura analitica delle doglianze sopra sintetizzate consente peraltro di concludere nel senso che mediante esse - come avvenuto per l'impugnazione del \Ragona\ - si sollecita e si chiede al giudice di legittimità una non consentita attività di verifica e di controllo. Il ricorso è quindi inammissibile perchè deduce motivi non consentiti in questa sede: non si denunciano infatti reali vizi di legittimità, ma si censurano sostanzialmente le valutazioni e gli apprezzamenti probatori, operati dai giudici di merito, ed espressi in sentenza con una giustificazione che risulta completa, nonchè fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti, ed indenni da vizi logici. Per risalente giurisprudenza, eccede infatti dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte è, dunque, circoscritto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata; 2) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che l'hanno determinate; 3) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (Cass. pen. sez. 6^, 5334/1992 Rv. 194203, Verdelli). Nella specie la decisione impugnata, sia per il \Bianco\ (capi A e B: pagg. 4-7), che per il \Ragona\ (Capo A: pagg. 7-11), ha evidenziato, con ordine logico e condivisibili sequenze successive di risultato, tutti i passaggi nodali e le relative conclusioni in tema di colpevolezza, valorizzando a tal fine, in modo unitario, plurime fonti, quali: 1) le conversazioni di \Giambalvo Pietro\ in carcere con i familiari, in ordine al definito programma di fuga in Venezuela di \Mangiaracina\ e \\Buonafede\; 2) la causale associativa del versamento di L. 3 milioni: nessun travisamento della prova sul punto rispetto all'assunto difensivo di un dono nuziale; 3) il finanziamento della Sicilia Formaggi con denaro sicuramente non di lecita provenienza; 4) l'assunzione della sorella di \Giambalvo Vincenzo\. Trattasi di scansioni argomentative frutto di una doppia e conforme valutazione che - come puntualmente annotato dalla decisione impugnata - non è stata in alcun modo scalfita dal difforme tenore della decisione della 1^ sezione della Corte di appello di Palermo in data 20 febbraio 2008, la quale (in riforma della sentenza 19 ottobre 2006 del G.U.P. del Tribunale di Palermo) ha assolto \Bianco Giuseppe\, \Di Prima Michele\, \Giambalvo Giuseppe\, \Giambalvo Pietro\ e \Giambalvo Vincenzo\ dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. "per non aver commesso il fatto" e dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies aggrav. D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 con riferimento proprio al finanziamento della Sicilformaggi s.r.l., "perchè il fatto non sussiste". Ed infatti, osserva - puntualmente ed in modo condivisibile - la corte distrettuale, a prescindere dalla inutilizzabilità delle intercettazioni erroneamente ritenuta da quel Collegio: a) \Bianco Giuseppe\ era certamente intraneo all'associazione, in quanto condannato precedentemente per associazione mafiosa; b) \Bianco Leonardo\ - odierno ricorrente - non era imputato nel procedimento definito dal G.U.P. e perciò non è mai stato approfondito l'esame della sua condotta; c) la dazione di denaro al \Giambalvo Pietro\ risulta essere stata esaminata solo marginalmente e nella prospettiva del destinatario; d) il ruolo effettivo del \Di Prima\ nella gestione della "Sicilformaggi" non esclude il conferimento di somme di denaro provenienti dalla associazione, nè esclude la possibilità di influenza di "\Nardo\" sulle attività gestionali della società; e) la sentenza di primo grado, esaminata in quella sede, risulta anteriore a quella sottoposta al vaglio critico della 2^ sezione della Corte di appello, e, pertanto risulta priva degli apporti probatori successivi: quali la relazione del capitano \Lo Pane\ della Guardia di finanza, resa all'udienza del 6 ottobre 2006. Da ciò la conferma della declaratoria di colpevolezza di \Bianco Leonardo\ in ordine ad entrambi i reati ascrittigli, con un trattamento sanzionatorio che il giudice di merito definisce "appena superiore" al minimo edittale in allora vigente e pienamente corrispondente al ruolo in concreto svolto nell'ambito associativo. 3.1) le aggravanti del delitto associativo. Il difensore del \Ragona\ con il 4^ motivo ha rilevato violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermata sussistenza delle aggravanti dell'art. 416 bis c.p., comma 4 (associazione armata), ottenuta mediante una mera imputazione di tipo oggettivo e comma 6 (finanziamento con risorse illecite derivante dai proventi associativi), mancando la prova della corrispondenza tra apporto di capitale e sua genesi. Il motivo è inammissibile per la sua genericità, considerato che il ricorso si limita alla mera indicazione di alcune massime della Corte, senza indicare il corrispondente vizio della sentenza impugnata, e tenuto conto - come detto - della doppia conforme pronuncia sul punto. 4.) l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dedotto dal \Ragona\. Con il quarto motivo la difesa del \Ragona\ ha prospettato vizio di motivazione e violazione di legge, in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla incensuratezza ed all'età dell'imputato. Il motivo è infondato. La doglianza (mera iterazione di un precedente motivo d'appello per il quale vi è stata congrua risposta da parte della corte distrettuale), al limite dell'inammissibilità, non considera che la sussistenza di attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purchè congrua e non contraddittoria - come nella specie - non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Penale sez. 4^, 12915/2006 Billeci). 5.) i motivi di ricorso di \Nicotera Salvatore\ e la decisione di questa Corte. Con un primo motivo di impugnazione il \Nicotera\ deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità ex art. 615 ter c.p., commi 1 e 2, ottenuta, a suo dire, senza dare risposta alla prova documentale - che si definisce decisiva - proposta nei motivi nuovi, secondo cui non sarebbe attribuibile al ricorrente il contestato accesso, anche per interposta persona, e senza tener conto del fatto che per l'accesso operato dall'app.to \Lanza Calogero\ il \Nicotera\ è stato assolto con decisione irrevocabile (circostanza che renderebbe inutilizzabile in questa sede tale fatto come indizio); da ultimo non vi sarebbe riscontro della concreta possibilità di consultare il fascicolo personale del \Giambalvo\. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta travisamento della prova: per ciò che attiene all'accesso al sistema informatico delle Forze di Polizia, dai Carabinieri di \Campagnano\ e \\Chiarello\, in relazione alla denuncia per associazione per delinquere; per quanto riguarda l'accesso al fascicolo personale esistente presso l'Archivio permanente della stazione dei Carabinieri di Castelvetrano, esso non era nella disponbilità del NOR ove il ricorrente svolgeva servizio e comunque per il quale non disponeva di autorizzazione formale. I primi due motivi, sotto il profilo di un preteso travisamento della prova deducono, sostanzialmente prospettandolo, un diverso apprezzamento dei dati processuali, così pretendendo dal giudice di legittimità un'inammissibile invasione nel merito del processo. In buona sostanza, la specificità della disposizione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), dettata in tema di ricorso per cassazione, al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando invece la diversa ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c). L'espediente non è consentito, sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali, (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perchè la puntuale indicazione contenuta nella lettera e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale. Nè nella specie è invocabile il vizio di omessa motivazione. Invero, se è corretta l'asserzione che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, come nella presente vicenda, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce (accesso per interposta persona al fascicolo personale), non posto a raffronto con il complesso probatorio esistente in atti, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per la omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. 1^, 13528/1998, Conf. Asn 199803698 Riv. 210148 Conf. S.U. Asn 199100005 Riv. 186998 Conf. S.U. Asn 199600930 Riv. 203428). Non a caso - nella corrispondente decisione da rito abbreviato della 1^ sezione della Corte di appello di Palermo, pronunciata nel rito abbreviato, nei confronti di \Bianco Giuseppe\ + 7 (oggi prodotta ed irrevocabile per quegli imputati) è stata confermata la decisione di responsabilità nei confronti del \Giambalvo\, concorrente nel reato attribuito al \Nicotera\. Inoltre, il taglio critico delle deduzioni sembra voler ignorare che la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova, il quale però si realizza allorchè si introduca nella motivazione un'informazione rilevante, che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. A tale effetto non giova qualsiasi omessa valutazione, ma solo quella che, nell'economia generale dei dati probatori in concreto utilizzati, risulta decisiva - in modo palese - nella struttura e nella tenuta logico-giuridica della giustificazione offerta, la quale, se privata di tali elementi di valutazione e giudizio, verrebbe così a compromettere il finale esito di colpevolezza dell'imputato. Il tutto considerato che il sindacato della Cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass. pen. Sez. 2, 23419 del 23/05/2007 Rv. 236893). Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge posto che sono state utilizzate (pag. 12 sentenza Corte di appello). contro l'imputato le dichiarazioni confessorie da lui rese al G.I.P. (il 13 maggio 2005) ed al P.M. (il 7 giugno 2005) nel corso dell'interrogatorio di garanzia, posto che l'utilizzo delle asserzioni "contra se", sarebbe consentito solo nel caso in cui l'imputato si rifiuti di rendere l'interrogatorio dibattimentale. Il motivo non ha fondamento. Premesso che la finalità cui si ispira l'art. 294 cod. proc. pen. non è, di ordine probatorio in senso stretto, avendo l'interrogatorio lo scopo di porre, nel più breve termine possibile, la persona privata della libertà personale alla presenza del giudice, perchè valuti se permangono le condizioni di applicabilità della misura (Cass. Pen. Sez. 6^, 826/2000, Rv. 215863, Procopio), non esiste alcun divieto di utilizzare le dichiarazioni dell'accusato rese ed acquisite in tale sede, anche se di natura confessoria, in presenza del proprio difensore, posto che l'eventuale "ammissione dei fatti" costituisce dato rilevante non solo nel quadro degli elementi valutabili ai fini della persistenza della misura, e, ciò, a prescindere dal successivo comportamento processuale dell'accusato che eventualmente neghi oppure modifichi tali sue dichiarazioni di rilievo confessorio, ma costituisce un dato processuale non indifferente nell'economia del processo. Sarà infatti compito del giudice di merito, nella valutazione della prova e nella pienezza del contraddittorio, argomentare e dar loro il giusto peso (come avvenuto nella presente vicenda) in termini di ricaduta sulla colpevolezza del dichiarante, in relazione al finale complesso delle emergenze processuali, ritenute utili per la decisione di responsabilità. In ogni caso, va rammentato che in tema di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato durante le indagini, il limite di utilizzabilità - in caso di contumacia o rifiuto di rispondere - riguarda soltanto gli altri soggetti (ai sensi dell'art. 513 c.p.p., comma 1, alle condizioni ivi previste), e non l'imputato medesimo qualora questi, in sede di interrogatorio svoltosi con le garanzie previste dall'art. 64 c.p.p., comma 3, abbia reso dichiarazioni "contra se" (Cass. Pen. Sez. 2, 30121/2005 Rv. 231741 Ciralli). I ricorsi risultano pertanto infondati e le parti proponenti vanno condannate, ciascuna, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.  **P.Q.M.**  Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2009 |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. VI 10-12-2009 (10-11-2009), n. 47048 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - P.G.**

RV245448

*MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - Associazione a delinquere di stampo mafioso - Assenza di frequentazioni dell'indagato con altri componenti del "clan" - Compartecipazione a delitti di estorsione in ambito mafioso - Sufficienza.*

In tema di applicazione di misure coercitive in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., la partecipazione dell'indagato ad episodi di estorsione compiuti nell'ambito di un contesto mafioso costituisce per sé solo elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale, senza che siano necessarie ulteriori rappresentazioni di frequentazione con altri associati. (Rigetta, Trib. lib. Potenza, 19 maggio 2009)

**Riferimenti normativi**

[Codice procedura penale art. 273](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000542)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. VI, 10-02-2000, n. 1612 - RV216635](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G002830500216635)

[Cass. pen., sez. I, 25-10-2007, n. 39495 - RV237742](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007845920237742)

  --TIPSOA-- DE ROBERTO Giovanni XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART273 XNC46306 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 P.G. RV245448

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. VI, 10-12-2009 (10-11-2009), n. 47048 (testo della decisione)**  **RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO**  1. Il Tribunale di Potenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe, confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta a carico di P.G., indagato di associazione per delinquere di stampo mafioso e di detenzione aggravata d'armi. 2. Ricorre il P. che con due censure deduce il vizio di motivazione in ordine alla gravità degli indizi, la quale è stata ritenuta nonostante non risultassero frequentazioni del ricorrente con gli altri indagati del reato associativo. 3. Il ricorso è tuttavia privo di fondamento. Il Tribunale del riesame ha ritenuto di non dover confutare specificatamente il rilievo di una mancanza di esposizione di episodi di frequentazione del ricorrente con altri componenti il clan Cassotta, osservando (con specifico riguardo al P.) che la compartecipazione a delitti di estorsione "rende del tutto superfluo l'argomento" ai fini della dimostrazione del vincolo associativo. Si tratta in altri termini dell'impiego della ragionevole massima di esperienza per cui l'aver compiuto delitti di estorsione nell'ambito di un contesto mafioso, costituisce per sè solo un elemento fortemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale, senza che siano necessarie ulteriori rappresentazioni di frequentazione con associati. E poichè il ricorrente non contesta di essere già stato sottoposto ad ordinanza cautelare per episodi di estorsione compiuti con un Cassotta, nel quadro dell'attività del clan, la motivazione del Tribunale non può definirsi logica. 4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.  **P.Q.M.**  LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

--TIPSOA-- Silvestri Giovanni Galati Giovanni Corte D'Assise di Catania Tribunale di Catania --TIPSOA-- De Roberto Giovanni Carcano Domenico C.S. RV246528